

CARTA DEI SERVIZI

TRIBUNALE DI PERUGIA



INDICE

PREMESSA	7
IL PROGETTO DELLE BUONE PRATICHE E LA CARTA DEI SERVIZI.....	7
PRINCIPI E FINALITÀ DELLA CARTA DEI SERVIZI	7
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI.....	8
UTILIZZARE LA CARTA	14
IL TRIBUNALE DI PERUGIA: CENNI STORICI	14
LE SEDI.....	14
IL PALAZZO DELLE POSTE.....	14
IL PALAZZO EX ENEL.....	15
IL PALAZZO DEL CAPITANO DEL POPOLO.....	17
CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI.....	19
INDIRIZZI E PRINCIPALI RIFERIMENTI	19
COME RAGGIUNGERE GLI UFFICI DEL TRIBUNALE.....	19
<i>Sedi di piazza Matteotti (Tribunale Civile - Palazzo ex Poste e Capitano del Popolo).....</i>	<i>19</i>
<i>Sede di via XIV Settembre (Tribunale Penale - Palazzo ex Enel)</i>	<i>20</i>
RECAPITI.....	21
AREA TERRITORIALE DI COMPETENZA.....	21
IL SITO WEB DEL TRIBUNALE.....	21
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	22
L'ORGANIZZAZIONE	24
IL TRIBUNALE COME ISTITUZIONE	24
LA STRUTTURA DELL'UFFICIO	25
<i>Presidenza.....</i>	<i>26</i>
<i>Dirigenza Amministrativa</i>	<i>26</i>
<i>Segreteria Amministrativa</i>	<i>26</i>
Segreteria del Presidente e del Dirigente Amministrativo.....	26
Ufficio Spese di Giustizia e Recupero Crediti	27
AREA CIVILE.....	28
Sezione Prima	28
Sezione Seconda	28
Sezione Terza	29
<i>Cancellerie</i>	<i>29</i>
Volontaria Giurisdizione – Affari non contenziosi.....	29

Cancelleria delle Persone e delle Famiglie.....	30
Cancelleria Civile.....	30
Cancelleria Civile – Iscrizione a ruolo dei procedimenti di contenzioso civile, decreti ingiuntivi, famiglia, persone e minori	30
Cancelleria del Lavoro	31
Cancelleria della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza ed Esecuzioni Mobiliari ed Immobiliari	31
Cancelleria della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza	32
Cancelleria Esecuzioni Mobiliari ed Immobiliari.....	32
AREA PENALE	32
<i>Cancellerie</i>	32
Cancelleria G.I.P.-G.U.P.....	32
Cancelleria Dibattimento	33
Cancelleria Riesame e Misure di Prevenzione	33
I SERVIZI	35
AREA CIVILE.....	40
SERVIZI GENERALI	40
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE	40
ISCRIZIONE A RUOLO	42
CONSULTAZIONE DEL FASCICOLO E RICHIESTA INFORMAZIONI.....	42
RICHIESTA DI ATTESTAZIONI E CERTIFICATI	43
DEPOSITO ATTI ENDOPROCESSUALI	44
RICHIESTA COPIE DI ATTI	44
DICHIARAZIONE DI ACQUIESCENZA	45
DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO	45
ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI.....	46
VOLONTARIA GIURISDIZIONE: FAMIGLIA.....	47
SEPARAZIONE GIUDIZIALE/CONSENSUALE.....	47
DIVORZIO GIUDIZIALE/CONSENSUALE	48
REGOLAMENTAZIONE DELL’ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE	49
REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE, DIVORZIO E DELLA REGOLAMENTAZIONE DELL’ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE	50
ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI	51
ADOZIONE DI PERSONA MAGGIORENNE	52
MUTAMENTO DI SESSO	55
VIOLENZA DOMESTICA O DI GENERE	55
VOLONTARIA GIURISDIZIONE: PERSONA E GIUDICE TUTELARE	57
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO	57
INTERDIZIONE	59
INABILITAZIONE	60
TUTELA E CURATELA	62
RENDICONTO DELLO STATO PATRIMONIALE DELL’AMMINISTRATO/TUTELATO	63

AUTORIZZAZIONE A COMPIERE ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SUL PATRIMONIO DEGLI INTERDETTI E DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI AD AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO	64
SCOMPARSА, ASSENZA O MORTE PRESUNTA	65
TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (TSO) E OPPOSIZIONE	67
CONTROVERSIE IN MATERIA DI RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO	68
ISTANZA PER LA SOSPENSIONE DELLO SFRATTO	69
NOMINA INTERPRETE PER MUTO O SORDO	69
TRAPIANTO DI ORGANI TRA VIVENTI	70
ATTI DI STATO CIVILE: FORMAZIONE ATTI OMESSI, OPPOSIZIONE ALLA CORREZIONE	71
VOLONTARIA GIURISDIZIONE: MINORE E GIUDICE TUTELARE	72
RILASCIO DOCUMENTI ESPATRIO MINORE	72
ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE A FAVORE DI MINORE E/O GENITORI	73
AUTORIZZAZIONE DELLA MINORE ALL'INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA	74
VOLONTARIA GIURISDIZIONE: EREDITÀ E SUCCESSIONI	75
RINUNCIA ALL'EREDITÀ	75
REVOCA DELLA RINUNCIA ALL'EREDITÀ	77
EREDITÀ GIACENTE	78
FISSAZIONE DEI TERMINI PER ACCETTARE L'EREDITÀ	80
ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ CON BENEFICIO DI INVENTARIO	81
INVENTARIO DELL'EREDITÀ	83
AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA NELLE EREDITÀ BENEFICIATE	84
ESECUTORI TESTAMENTARI: ACCETTAZIONE	85
ESECUTORI TESTAMENTARI: RINUNCIA	86
APPOSIZIONE DEI SIGILLI ALL'EREDITÀ	87
RIMOZIONE DEI SIGILLI ALL'EREDITÀ	88
CONSULTAZIONE DELLE RUBRICHE TESTAMENTI	89
CERTIFICATO REGISTRO SUCCESSIONI	90
VOLONTARIA GIURISDIZIONE: TITOLI DI CREDITO	91
AMMORTAMENTO DI TITOLI DI CREDITO	91
RIABILITAZIONE DEL PROTESTATO	93
CANCELLAZIONE DEL PROTESTO	94
VOLONTARIA GIURISDIZIONE: ATTI E CERTIFICAZIONI	94
ATTRIBUZIONE DI COGNOME/CORREZIONE DI COGNOME ED ALTRI ATTI DELLO STATO CIVILE (ES. FORMAZIONE ATTO DI NASCITA)	94
GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE	95
CERTIFICAZIONE DI PENDENZA DELLE PROCEDURE ESECUTIVE E CONCURSUALI	96
CERTIFICATO DI NON INTERDIZIONE E DI NON INABILITAZIONE	98
CERTIFICATO DI ASSENZA DI PROCEDURE FALLIMENTARI O ALTRE PROCEDURE AVENTI IL MEDESIMO OGGETTO O PROCEDURE ESECUTIVE	98
VOLONTARIA GIURISDIZIONE: ATTI NOTORI	99
ATTI NOTORI	99
VOLONTARIA GIURISDIZIONE: ASSEVERAZIONI	101

ASSEVERAZIONE DI TRADUZIONI, ASSEVERAZIONI DI PERIZIA ED AUTENTICA DI FIRMA E DOCUMENTI	101
VOLONTARIA GIURISDIZIONE: REGISTRO STAMPA.....	102
ISCRIZIONE AL REGISTRO STAMPA DI GIORNALI E PERIODICI.....	102
RICHIESTA DI MODIFICA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO STAMPA DEI GIORNALI E DEI PERIODICI	103
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA	104
PROTEZIONE INTERNAZIONALE	104
APOLIDIA.....	105
CITTADINANZA ITALIANA	106
CRISI DELL'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA.....	107
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	107
CONCORDATO PREVENTIVO.....	108
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO AD OMOLOGAZIONE (PRO).....	110
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI.....	111
DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO	113
CERTIFICATO PENDENZA PROCEDURE CONCORSUALI	114
CERTIFICATO DI ASSENZA DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO	115
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE.....	116
CONCORDATO MINORE.....	117
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO.....	119
ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE.....	120
ACCESSO ALLE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO PER FAMIGLIE	121
(C.D. "PROCEDURE FAMILIARI").....	121
ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI	122
CERTIFICATI DI PENDENZA DI PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI E MOBILIARI	122
RILASCIO COPIE FOTOSTATICHE ATTI GIUDIZIARI.....	124
ISTANZA PER LA CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO.....	125
INTERVENTO DEI CREDITORI NELLE PROCEDURE ESECUTIVE.....	126
ISTANZA DI VENDITA	127
PARTECIPAZIONE ALLE VENDITE GIUDIZIARIE	128
AUTENTICA DI FIRMA SU IMPEGNO AL TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE OVE È UBICATO L'IMMOBILE ENTRO 18 MESI DALL'ACQUISTO - AGEVOLAZIONI FISCALI "PRIMA CASA" -.....	130
RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEL DIFENSORE DELLA PARTE AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO ESECUTIVO	131
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE.....	132
PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE.....	133
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI	134
ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA	135
PROCEDIMENTI DI RISCOSSIONE SPECIALE	136
AREA LAVORO	137

ISCRIZIONE A RUOLO	137
RICHIESTA VISIONE FASCICOLO	138
RICHIESTA RILASCIO COPIE.....	138
RILASCIO ATTESTAZIONI DI PRESENZA IN UDIENZA.....	139
AREA PENALE.....	139
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO	139
OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE DI CONDANNA.....	142
RICHIESTA DI ESTINZIONE DEL REATO.....	143
ISTANZA PER AUTORIZZAZIONI A COLLOQUI PER DETENUTI.....	144
RICHIESTA RILASCIO CERTIFICAZIONI RELATIVE E CONNESSE AI PROCEDIMENTI PENALI	145
CONSULTAZIONE E/O RILASCIO COPIE DI ATTI E FASCICOLI PROCESSUALI	146
CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI PER MISURE DI PREVENZIONE.....	148
RILASCIO CERTIFICAZIONI DI PRESENZA A PARTI PROCESSUALI, TESTIMONI E SOGGETTI INTERVENUTI A QUALUNQUE TITOLO NEL PROCESSO	148
RILASCIO INFORMAZIONI PER VENDITE VEICOLI, CORPI DI REATO DI VALORE E ORDINARI: DISSEQUESTRI E RESTITUZIONE.....	149
LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ	149
MESSA ALLA PROVA	150
IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI.....	151
LA QUALITÀ	153
LA POLITICA DELLA QUALITÀ.....	153
APPENDICI.....	155
TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO	155
<i>Area Civile</i>	155
Processo Civile	155
Processo Civile – Riduzioni e aumenti del Contributo Unificato	155
Processo Tributario – Commissione tributaria provinciale e regionale	156
Ricorsi Amministrativi (pubblici lavori, forniture e servizi).....	156
Procedimenti in materia di Separazione e riguardanti la prole	157
Volontaria Giurisdizione	157
Procedimenti della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza	158
Procedimenti Esecutivi	158
<i>Area Lavoro</i>	159
TABELLA DEI DIRITTI DI COPIA.....	159
<i>Diritto di copia cartacea senza certificazione di conformità</i>	160
<i>Diritto di copia cartacea con certificazione di conformità</i>	160
<i>Diritto di copia digitale su supporto diverso da quello cartaceo</i>	160
GLOSSARIO	162
Acronimi	179

Premessa

Il progetto delle Buone Pratiche e la Carta dei Servizi

La prima Carta dei Servizi del Tribunale di Perugia è nata nel 2015 nell'ambito del progetto "Riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari della Regione Umbria" ed è stata aggiornata poi nel 2020 durante la pandemia da Covid-19.

Il progetto regionale perseguiva due importanti obiettivi:

- Riorganizzare gli Uffici Giudiziari per ottimizzare i processi interni di gestione e trattamento delle pratiche giudiziarie;
- Migliorare il rapporto con l'utenza creando nuovi canali di comunicazione grazie all'ausilio di nuove tecnologie.

La Carta dei Servizi nasce nell'ambito di questo secondo obiettivo ed è disegnata in relazione all'esigenza di sviluppare modalità di comunicazione efficaci ed interattive nei confronti di cittadini e avvocati, organizzando e rendendo noti i vari servizi offerti.

Lo scopo della Carta dei Servizi è quello di rendere gli Uffici del Tribunale maggiormente vicini e quindi più accessibili al cittadino, ma anche contribuire a ricomporre la diffidenza e la sfiducia esistente tra gli utenti e gli apparati giudiziari che si è creata nel corso degli anni.

Per la redazione della presente Carta, si è prestata attenzione all'accessibilità dei contenuti, con l'obiettivo di favorirne la fruizione da parte di tutti gli utenti. A tal fine, è stato adottato un font appositamente studiato per agevolare la lettura delle persone con dislessia, in conformità alle buone pratiche di inclusione e usabilità dei testi.

Principi e finalità della Carta dei Servizi

La Carta dei Servizi si ispira alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27/01/1994 e al Decreto Legislativo n. 286/1999.

Il Tribunale di Perugia, procedendo all'aggiornamento della redazione della Carta, vuole definire delle garanzie di qualità del servizio offerto anche al fine di rafforzare il rapporto di fiducia con l'utenza in genere ed i cittadini in particolare. Il Tribunale di Perugia, nell'erogare i propri servizi, si impegna a rispettare i seguenti principi fondamentali:

- **Uguaglianza e imparzialità:** i servizi erogati sono forniti secondo imparzialità ed equità, sulla base dell'uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di sesso, nazionalità o altri aspetti connessi alla propria condizione. Il Tribunale di Perugia mantiene la riservatezza dei dati personali e si impegna ad adottare iniziative per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze dei soggetti disabili;
- **Continuità:** l'erogazione dei servizi è svolta in maniera continuativa, tenendo conto degli orari definiti, dei periodi di festività e delle cause di forza maggiore. Il Tribunale di Perugia si impegna a comunicare preventivamente eventuali cambiamenti o interruzioni programmate nell'erogazione del servizio, in modo da garantire, per quanto possibile, una riduzione dei disagi;
- **Partecipazione e trasparenza:** il Tribunale di Perugia promuove un'adeguata informazione e partecipazione dei dipendenti al miglioramento del servizio erogato;
- **Efficacia ed efficienza:** il Tribunale di Perugia si impegna a perseguire l'obiettivo del miglioramento continuo, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio erogato, adottando le soluzioni strutturali, tecnologiche, organizzative e procedurali più idonee, compatibilmente con le risorse disponibili.

Principali riferimenti normativi

Il perimetro normativo in cui la carta dei servizi trova definizione e attuazione è illustrato nella tabella che segue, nella quale viene indicata la legislazione generale che disciplina l'attività amministrativa.

<p>Legge 07.08.1991, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”</p>	<p>La norma disciplina l'attività amministrativa e determina i criteri sui quali deve essere basata: economicità, efficacia e trasparenza, nell'ottica di una maggiore integrazione tra Cittadino e Pubbliche Amministrazioni.</p>
<p>Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27.01.1994 “Principi sull'erogazione dei servizi pubblici”</p>	<p>La Direttiva individua i principi a cui deve essere uniformata in generale e progressivamente l'erogazione dei servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione.</p>
<p>Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11.10.1994 “Direttiva sui principi per l'istituzione e il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico” Legge 150 del 07.06.2000</p>	<p>La Direttiva e la Legge intervengono sulla definizione dei principi e delle modalità per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici preposti alle relazioni con il pubblico.</p>

<p>“Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni”</p>	
<p>Decreto Ministero della Giustizia del 20.11.1995, n. 540 “Regolamento di attuazione degli artt. 2 e 7 della L. 241/1990”</p>	<p>Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente ai procedimenti di competenza degli organi dell’Amministrazione della Giustizia.</p>
<p>Decreto legislativo del 30.07.1999, n. 286 “Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi”</p>	<p>Art. 11 - Qualità dei servizi pubblici. Comma 1 - I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.</p>
<p>Legge del 08.11.2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”</p>	<p>Art. 13 - Carta dei servizi sociali Comma 2 - Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l’accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.</p>
<p>Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 24.03.2004 “Misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle Pubbliche Amministrazioni”</p>	<p>In linea con la volontà del Governo di attuare un radicale processo di cambiamento e ammodernamento della Pubblica Amministrazione, scopo di questa direttiva è promuovere, diffondere e sviluppare l’introduzione nelle Amministrazioni Pubbliche di metodi di rilevazione sistematica della qualità percepita dai Cittadini, basati sull’ascolto e sulla partecipazione, finalizzati a progettare sistemi di erogazione dei servizi tarati sui bisogni effettivi dei Cittadini, utilizzando al meglio le risorse disponibili. Le indagini sulla qualità percepita contribuiscono infatti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Definire nuove modalità di erogazione dei servizi o interventi di miglioramento di quelle esistenti, dimensionandone le caratteristiche tecniche alle effettive esigenze dei Cittadini e delle imprese; ➤ Favorire il coinvolgimento e la partecipazione dell’Utente nelle fasi di accesso, di fruizione e di valutazione del Servizio, in modo da rafforzare il rapporto di fiducia tra Amministrazione e Cittadino.

	<p>Negli interventi di rilevazione della qualità percepita, la comunicazione interna riveste un ruolo di grande importanza per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Il coinvolgimento e la motivazione delle persone, la promozione di atteggiamenti positivi e costruttivi e l'attenuazione delle resistenze al cambiamento; ➤ La costruzione della cultura della <i>customer satisfaction</i> in termini di rafforzamento del valore della centralità del Cittadino, di accettazione di nuovi paradigmi organizzativi.
<p>Decreto Ministero della Giustizia del 12.12.2006, n. 306 “Regolamento recante Disciplina dei dati sensibili e giudiziari da parte del Ministero della Giustizia, adottata ai sensi degli artt. 20 e 21 del d. lgs. 30.06.2003, n. 196”</p>	<p>Regolamento con cui vengono identificati i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Ministero della Giustizia nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Allegati da numero 1 a 20.</p>
<p>Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica 20.12.2006 “Per una Pubblica Amministrazione di qualità”</p>	<p>Gli obiettivi della direttiva sono di tre ordini. Innanzitutto, essa intende richiamare l'attenzione delle Amministrazioni sulla qualità e il miglioramento continuo. In secondo luogo, la direttiva indica il ricorso all'autovalutazione della prestazione organizzativa, quale punto di partenza obbligato dei percorsi di miglioramento continuo. In terzo luogo, essa delinea una prospettiva chiara di sviluppo della politica per la qualità nelle Pubbliche Amministrazioni da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica che, valorizzando le esperienze esistenti e gli sforzi già effettuati, indichi percorsi puntuali e traguardi di sistema condivisi.</p>
<p>Direttiva dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e per le Pari Opportunità 23.05.2007</p>	<p>Per la prima volta la questione della parità e delle pari opportunità entra a pieno titolo in una normativa di carattere generale fra i fattori che condizionano il funzionamento organizzativo. Perseguire la parità tra i generi nella Pubblica Amministrazione significa, dunque, agire contemporaneamente sui diversi fronti dell'innovazione dei modelli organizzativi, del rinnovamento della classe Dirigente, dell'uguaglianza delle opportunità e del riconoscimento del merito e, non ultimo, delle capacità delle Amministrazioni di promuovere la parità anche nel contesto esterno.</p> <p>L'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e la produttività passano necessariamente attraverso il miglioramento dell'organizzazione del lavoro. Un contesto lavorativo improntato al benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, rappresenta, infatti, un elemento imprescindibile per garantire il miglior apporto sia in termini di produttività che di affezione al lavoro.</p>
<p>Legge 04.03.2009, n. 15</p>	<p>Art. 4 - Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni</p>

<p>“Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative alle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro alla Corte dei Conti”</p>	<p>pubbliche e di azione collettiva. Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche.</p> <p>Comma 2 - Nell’esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>(...) consentire a ogni interessato di agire in giudizio nei confronti delle Amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, fatte salve le competenze degli organismi con funzioni di regolazione e controllo istituiti con legge dello Stato e preposti ai relativi settori, se dalla violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei Servizi, dall’omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali derivi la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di Utenti o consumatori (...).</p>
<p>Legge 18.06.2009, n. 69</p> <p>“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”</p>	<p>Art. 7 - Certezza dei tempi di conclusione del procedimento.</p> <p>Art. 30 - Tutela non giurisdizionale dell’Utente dei servizi pubblici.</p> <p>Comma 1 - Le Carte dei Servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità contengono la previsione della possibilità, per l’Utente o per la categoria di Utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che avviene entro i 30 giorni successivi alla richiesta; esse prevedono, altresì, l’eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione dell’amministrazione o del soggetto inadempiente.</p>
<p>Decreto Legislativo del 27.10.2009, n. 150 (e successive modifiche e integrazioni)</p> <p>“Attuazione della Legge 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”</p>	<p>Art. 1 - Oggetto e finalità</p> <p>Comma 2 - Le disposizioni del presente decreto assicurano una migliore organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, l’incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, la selettività e la concorsualità nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il rafforzamento dell’autonomia, dei poteri e della responsabilità della dirigenza, l’incremento dell’efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività e all’assenteismo, nonché la trasparenza dell’operato delle Amministrazioni Pubbliche anche a garanzia della legalità.</p>
<p>Decreto Legislativo 25.10.2010, n. 5</p>	<p>Le disposizioni del decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di</p>

<p>“Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”</p>	<p>compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.</p> <p>L’obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività.</p>
<p>Disegno di Legge 3209 bis, approvato il 15 settembre 2011</p> <p>“Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con Cittadini e imprese e delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle Amministrazioni Pubbliche e per la codificazione in materia di Pubblica Amministrazione”.</p>	<p>Titolo III</p> <p>La Carta dei doveri delle Amministrazioni Pubbliche aveva in programma la raccolta, in un unico provvedimento, dei diritti dei Cittadini e dei doveri delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti, in modo da definire con chiarezza quali comportamenti l’Amministrazione è obbligata a tenere o a evitare nello svolgimento delle proprie attività e nell’erogazione dei servizi, con individuazione delle sanzioni da applicare in caso di mancato adempimento degli stessi obblighi. I principi e criteri cui attenersi nell’emanazione della Carta dei Doveri sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Trasparenza: come prevede il decreto legislativo di riforma del lavoro pubblico n. 150/2009, consiste nella accessibilità totale attraverso la pubblicazione sui siti internet delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni relative all’organizzazione, all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, ai risultati conseguiti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. B. Eliminazione delle molestie amministrative: l’Amministrazione deve astenersi da qualsiasi azione che determini inutile molestia per i Cittadini. Si prevederanno sanzioni per chi avanza richieste di pagamenti già adempiuti. C. Tempi ragionevoli di adozione dei provvedimenti e progressiva riduzione dei tempi di risposta delle Amministrazioni. D. Cortesia e disponibilità: tutti i pubblici dipendenti dovranno usare cortesia e disponibilità nei confronti dei cittadini, da considerare come un cliente della Pubblica Amministrazione, dalla quale ha diritto a ricevere servizi di qualità. E. Chiarezza e semplicità del linguaggio: il linguaggio utilizzato nei provvedimenti amministrativi dovrà essere semplice e chiaro, per consentire ai cittadini anche un controllo sull’attività svolta dalla Pubblica Amministrazione.

	<p>F. Accesso ai servizi: le Amministrazioni Pubbliche e i gestori dei servizi pubblici devono garantire agli utenti l'accesso più facile e rapido alle informazioni e ai servizi offerti tramite l'utilizzo delle tecnologie telematiche.</p> <p>G. Documentazione amministrativa: si vieta alle Amministrazioni di richiedere al cittadino e alle imprese informazioni, dati e documenti in possesso della stessa o di altre Amministrazioni Pubbliche, stabilendo il principio dell'acquisizione diretta, anche tramite l'accesso per via telematica alle banche dati delle amministrazioni certificanti.</p> <p>H. Strumenti e poteri sostitutivi: si regolerà il ricordo agli strumenti sostitutivi, da attivare in caso di omissioni, inadempienze e ritardi.</p>
<p>Legge Delega di Riforma della Pubblica Amministrazione n. 124/2015</p> <p>“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.</p>	<p>La riforma ha inciso su diversi settori: conferenza di servizi, SCIA, diritto di accesso, digitalizzazione e trasparenza nella P.A., licenziamento disciplinare, dirigenza sanitaria, ordinamento delle forze di polizia, società partecipate, autorità portuali, enti di ricerca. Comitato Italiano Paralimpico, Camere di commercio, Giustizia contabile. In taluni casi sono seguiti decreti legislativi correttivi ed integrativi, anche al fine di tenere conto della pronuncia della Corte Costituzionale con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della delega che non prevedevano l'intesa quale forma di raccordo con le Regioni.</p> <p>La legge di riforma della P.A. ha disposto altresì una serie di misure di diretta applicazione. Tra queste, le disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi attinenti alle attività produttive e la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, materia quest'ultima affidata a misure organizzative delle singole amministrazioni sulla base degli indirizzi indicati dal Presidente del Consiglio con proprie direttive.</p>
<p>Legge 19 giugno 2019, n. 56</p> <p>“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”.</p>	<p>Il Parlamento ha approvato la legge 56/2019 che contiene specifiche misure tese a migliorare l'azione della Pubblica Amministrazione in termini di maggiore efficienza, attraverso la creazione di un nuovo organismo di verifica e controllo delle amministrazioni e misure per accelerare lo sblocco delle assunzioni ed il ricambio generazionale. Al fine di proseguire negli sforzi per la modernizzazione degli apparati, sono inoltre in corso in Parlamento alcune proposte di riforma, di iniziativa governativa, che contengono ampie deleghe di riforma nel settore del pubblico impiego e per la semplificazione di alcuni settori di intervento dell'amministrazione.</p>

La Carta dei Servizi si ispira alla legislazione generale che disciplina l'attività amministrativa. In particolare, le attività svolte dalle Cancellerie - civili e penali - sono disciplinate dai codici di procedura civile e penale. Le attività relative all'esercizio della giurisdizione, oltre che dai codici di procedura, sono disciplinate dalla legge sull'Ordinamento Giudiziario.

Utilizzare la Carta

La Carta contiene informazioni sui servizi erogati dal Tribunale di Perugia e consente all'utente di poterne usufruire in modo semplice e diretto. È composta da schede analitiche ed informative, che forniscono indicazioni dettagliate sui principali servizi e procedure. L'elenco dei servizi è proposto a partire da pagina XX.

La redazione di una Carta serve a sviluppare modalità più efficaci di comunicazione nei confronti di cittadini, avvocati e operatori della Giustizia, per avvicinare idealmente e rendere concretamente più accessibili gli uffici del Tribunale.

Il Tribunale di Perugia: cenni storici

Le sedi

Il Tribunale civile e penale di Perugia è dislocato in diversi edifici, tutti ubicati nell'area più antica del capoluogo umbro ed accomunati, oltre che dalla vicinanza fisica e dalla medesima destinazione d'uso, anche dal fatto di essere i luoghi nei quali si è sviluppata una parte non secondaria della storia cittadina. In particolare, la presidenza, la dirigenza, le segreterie e le sezioni civili (contenzioso civile, volontaria giurisdizione, crisi d'impresa e dell'insolvenza, esecuzioni mobiliari ed immobiliari) sono collocate nel palazzo delle Poste (Piazza Matteotti n. 1), il cui piano terra è tutt'ora adibito, in parte, ai servizi postali; le sezioni penali (dibattimento e G.I.P.-G.U.P.) sono ospitate nella storica "officina elettrica", anche conosciuta come palazzo ex Enel (Via XIV settembre); la sezione lavoro e l'ufficio spese di Giustizia e recupero crediti si trovano, infine, nel palazzo del Capitano del Popolo e nei locali dell'antico Collegio del Gesù (Piazza Matteotti n. 22).

Il Palazzo delle Poste

Non c'è perugino che non abbia varcato, anche solo per una volta, la soglia di questo edificio (con accesso sia in piazza Matteotti che in via Mazzini), ma è altrettanto facile ritenere che pochi di essi, presi dagli affari quotidiani e immersi nei propri pensieri, abbiano alzato la testa per ammirare un affresco del Brugnoli, uno stucco del Frenguelli o un artistico ferro battuto di un qualche anonimo fabbro di un secolo fa. Eppure, questo palazzo, realizzato a partire dal 1911 su

progetto degli ingegneri Armani e De Fonseca ed inaugurato il 10 maggio 1916, costituisce un pregevole ed inequivocabile esempio di stile liberty, quell'architettura anche detta "floreale" che tanto successo ebbe agli inizi del Novecento. Nel giorno dell'inaugurazione una folla di perugini si riversò, curiosando, nei locali nuovi di zecca, per passeggiare nei lunghi corridoi ed ammirare gli affreschi e gli stucchi. L'unione liberale, allora il più letto quotidiano perugino, sottolineava come "il nuovo palazzo postelegrafico concorra a conferire al più bel centro della città, la continuità di una ampia e solenne linea architettonica atta ad accrescere la dignità edilizia cittadina, cui corrisponde, nei locali interni, una vastità e una sontuosità di aule e di ambulacri, di decorazioni e di arredi, come ben pochi pubblici uffici delle città d'Italia, anche tra le maggiori, possono vantare".



Ed in effetti, gli artisti e gli artigiani che hanno dato il loro contributo alla realizzazione di questo palazzo erano fra i più conosciuti e quotati dell'epoca: i numerosissimi affreschi sono opera di Annibale Brugnoli (1843-1915), pittore umbro apprezzato in tutta Italia, col quale collaborò Osvaldo Mazzerioli, specializzato nei paesaggi; tutti gli stucchi, le decorazioni e le sculture, tra cui i suggestivi grifi che con sguardo arcigno guardano la sottostante piazza Matteotti, furono realizzate da Giuseppe Frenguelli (1856-1940), coadiuvato da Enrico Cagianelli (1886-1938) e da sconosciuti quanto valenti intagliatori della pietra, mentre l'autore degli elaboratissimi ferri battuti, o perlomeno di gran parte di essi, è il fabbro Paride Rosi. Sono andate perse, purtroppo, le vetrate policrome e il grande velario che sovrastava il salone centrale a pianterreno, frutto del talento di Ludovico Caselli Moretti (1859-1922), maestro indiscusso dell'arte vetraria. Nell'area ove oggi insiste questo edificio sorgeva, precedentemente, il palazzo Meniconi, che ospitò in tempi diversi la Zecca e la prima Biblioteca civica. Adiacente ad esso si trovava la settecentesca Pesceria che, per le sue forme neoclassiche e il suo caratteristico colonnato, fu dai perugini ironicamente ribattezzata "il tempio delle lasche".

(racconto storico tratto dal libro "Dal francobollo alla carta bollata. Storia di un palazzo che nacque come Posta e divenne Tribunale" di Carlo Trabolotti e Stefano Vicarelli)

Il Palazzo ex Enel

La produzione di energia elettrica a Perugia venne affidata, sul finire dell'Ottocento, alla S.A.E.U. (Società Anonima Elettricità Umbra), filiale umbra del gruppo tedesco Siemens-Shukert; l'energia

elettrica avrebbe alimentato la costituenda rete tramviaria e la nuova rete di illuminazione pubblica, in sostituzione degli antiquati lampioni a gas.



La fondazione di tale Società coincise con il mandato amministrativo del sindaco Ulisse Rocchi (1893-1902). Il 20 settembre 1899, alla presenza di molte autorità politiche arrivate da tutta Italia, il sindaco inaugurò il nuovo “tram way” elettrico e nel marzo dell’anno successivo venne approvato il “Regolamento per l’esercizio della tramvia elettrica a Perugia”. Nel 1899 venne inoltre accordato alla Società il permesso di

edificare su una superficie di 1700 mq. Il nuovo impianto per la produzione di elettricità, che avrebbe assunto, nel linguaggio comune dei perugini, la usuale denominazione di “officina elettrica”. In effetti, più che di un’officina, si trattava di una vera e propria centrale per la produzione di energia elettrica, alimentata da bruciatori a carbone e gas; non a caso, in molte fotografie dell’epoca si nota un’altissima e svettante ciminiera, ora non più esistente. Nel nuovo impianto trovarono occupazione centocinquanta addetti.

La costruzione di questo imponente edificio, su un’area anticamente chiamata Campo Battaglia, comportò la realizzazione di importanti opere di fondazione, essendo la superficie poco affidabile e costituita, per lo più, da materiale di recupero. Non a caso, lo storico Raniero Gligliarelli nella sua “Perugia antica e moderna” (1907) riporta: *“Gli annali decemvirali fin dal 1927 parlano del Campo Battaglia e accennano al fatto ch’esso era da tempo antichissimo situato in questo medesimo luogo sopra di cui la città forma ampio teatro, perché avanti al secolo XV la piazza del Sopramuro aveva, invece dei fabbricati, un lungo parapetto che serviva agli spettatori nelle giornate di combattimento al Campo”*. Il combattimento era la famosa e cruenta “Battaglia dei sassi” o “Sassaiola” che, per addestrare i giovani dei vari rioni perugini all’arte guerresca, qui si svolgeva ogni primo marzo, festività del patrono cittadino Sant’Ercolano, e che venne abolita nel 1425. La stessa area fu usata anche come luogo per le esecuzioni capitali (forca, decapitazione o rogo) che vennero eseguite fino al 1583. L’edificio comprendeva la sala delle macchine, quella delle caldaie, il locale delle pompe col depuratore d’acqua ed il magazzino capace di contenere circa 500 tonnellate di carbone.

Adiacente a questi locali era la palazzina di cinque piani, dei quali i due inferiori erano adibiti a locali per le batterie di accumulatori, il primo piano ad uffici di amministrazione e i due superiori ad abitazioni per il direttore e per il capo officina. Da porta Santa Croce (i cosiddetti “Tre Archi”) una diramazione del binario del tram consentiva il trasporto del carbone dalla stazione ferroviaria

all'officina elettrica. Sempre nel 1899 la Giunta municipale stipulò con la stessa Società (che nel 1931 sarebbe stata assorbita dall'U.N.E.S.) un ulteriore contratto per l'illuminazione cittadina, che prevedeva l'uso di lampadine di moderna concezione: queste nuove lampade, oltre a fornire maggiore intensità luminosa, avevano il vantaggio di ridurre drasticamente gli oneri a carico del Comune. Con la nazionalizzazione dell'energia elettrica nel 1962 e la creazione dell'E.N.E.L., l'immobile passò a questo ente che ne riconvertì la destinazione, da centrale elettrica a sede di uffici tecnici ed amministrativi. Dal 2007 ospita gli uffici penali del Tribunale.

Il Palazzo del Capitano del Popolo

Non si può parlare di questo edificio senza prima aver fatto un breve accenno alla prospiciente piazza Matteotti, autentico punto nodale della vita quotidiana dei perugini e originariamente chiamata "del Sopramuro": in effetti, mai denominazione fu più azzeccata, visto che effettivamente la piazza poggia su un grande muro urbico di epoca etrusca, che aveva funzione di sostegno e contenimento. Essendo la zona estremamente scoscesa e soggetta a smottamenti, le autorità comunali decisero, nel 1273, di avviare la costruzione di un nuovo, imponente muro di sostegno, a cui fu attribuito l'impegnativo nome di Muro Civitatis. Questa muraglia, realizzata esternamente al muro etrusco e rinforzata con poderosi contrafforti, fu completata nel 1276 e ancora oggi la sua



posizione delimita esattamente i confini della piazza. Successivamente i contrafforti furono uniti da grandiose volte (i cosiddetti "arconi") che inglobarono un isolato edificio sottostante, fino allora utilizzato come prigione: nel 1202 essa aveva annoverato fra i propri "ospiti" quel Francesco di Bernardone che, non ancora avviato sulla via della santità, era stato fatto prigioniero durante una delle tante scaramucce tra Perugia e Assisi.

Tra il 1472 e il 1481 gli architetti lombardi Gasperino d'Antnio e Leone di Matteo edificarono il pregevole palazzo del Capitano del Popolo, eretto in corrispondenza della vecchia prigione. Esso era più alto di un piano rispetto a come lo vediamo oggi e sulla sua sommità si stagliava un'elegante merlatura guelfa, assai simile a quella del Palazzo dei Priori: sia l'ultimo piano che i merli furono gravemente danneggiati dal rovinoso terremoto del 1741 e per questo demoliti senza più essere ricostruiti. La lunetta posta sulla sommità dello splendido portale contiene una pregevole statua raffigurante la Giustizia, munita di spada e col viso mosso da un enigmatico sorriso. Al di sotto di questa si legge la scritta "*Iustitiae virtutum domina*" (Signora delle virtù

della Giustizia), con la data del 1472, mentre ai fianchi della lunetta si notano due grifi (simboli della città) che artigliano un vitello e un montone. A lato del portale si affaccia la stupenda Loggia del Banditore, finemente decorata e sorretta da mensoloni, da cui si promulgavano gli editti e le ordinanze dei magistrati.

Nel governo cittadino, il Capitano del Popolo affiancava il Podestà ed aveva in comune con questo il requisito di essere forestiero: mentre il Podestà, in concorso col Collegio dei Priori, deteneva il potere politico e amministrativo, il Capitano del Popolo era investito del potere militare e di parte di quello giudiziario. In seguito, divenne la residenza del Bargello, il comandante delle guardie comunali, e per questo l'edificio è anche conosciuto come palazzo del Bargello. Negli anni tra il 1472 e il 1476, per iniziativa e a spese dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia, fu realizzata una lunga teoria di botteghe prospicienti la piazza, così da unire il palazzo del Capitano del Popolo ai preesistenti fabbricati dell'Ospedale siti in quella che oggi è chiamata via Oberdan.

Quindi, a partire dal 1483 e sempre a spese della potente istituzione ospedaliera, iniziarono i lavori per la sopraelevazione delle botteghe, per opera di Gasperino d'Antonio. Ai lavori prese parte anche un artista del calibro di Fiorenzo di Lorenzo (1440-1525), cui sono da attribuire le diciotto splendide finestre crociate sugli architravi delle quali campeggia una frase biblica, e si conclusero solo nel 1512, anno in cui, secondo il volere di Papa Sisto IV della Rovere, si trasferì in questa nuova struttura lo Studium perugino (l'Università degli Studi).

A partire dai primi anni dell'Ottocento, in concomitanza con l'occupazione napoleonica e visto il trasferimento dell'Università nell'ex convento degli Olivetani a Montemorcinio, sia il palazzo del Capitano del Popolo che l'attiguo edificio dello Studium furono destinati ad ospitare gli uffici giudiziari, una prestigiosa destinazione d'uso che tuttora di perpetua.


Criteri e modalità di accesso ai servizi

Indirizzi e principali riferimenti

Il Tribunale di Perugia è sito in piazza Matteotti, n. 1 (Palazzo ex Poste), dove si trova la sezione Civile e la Volontaria Giurisdizione.

Altre sedi del Tribunale sono:

- Palazzo del Capitano del Popolo, in piazza Matteotti, n. 22, dove sono ubicate la sezione Lavoro, l'Ufficio Spese di Giustizia e il Recupero Crediti;
- Palazzo ex Enel, in via XIV Settembre, n. 14, dov'è ubicata la sezione penale (Dibattimento e GIP-GUP).



Come raggiungere gli uffici del Tribunale

Sedi di piazza Matteotti (Tribunale Civile - Palazzo ex Poste e Capitano del Popolo)

In auto

- Da Nord: prendere l'autostrada A1 direzione Roma ed uscire a Valdichiana-Bettolle, quindi immettersi sul raccordo Perugia-Bettolle ed uscire a Perugia San Faustino o Perugia Prepo;
- da Sud: prendere l'autostrada A1 direzione Firenze ed uscire a Orte, quindi immettersi sul raccordo Orte-Terni ed uscire all'indicazione Perugia lungo la E45. Uscire poi a Perugia Piscille o Perugia Prepo;
- dalla costa adriatica: prendere l'autostrada A14 ed uscire a Cesena, quindi immettersi sulla superstrada E45 direzione Città di Castello e proseguire per Perugia.

Coordinate geografiche di riferimento:

latitudine: 43.1110378

longitudine: 12.3896525

Gli Uffici del Tribunale si trovano in centro storico e soggetti a limitazioni di traffico (zona ZTL), ma sono facilmente raggiungibili attraverso il Minimetrò, parcheggiando l'automobile presso il parcheggio gratuito di Pian di Massiano.

In treno

- Da nord: linea ferroviaria "Firenze-Roma" con cambio a Terontola sulla linea "Terontola-Perugia-Foligno";
- da Sud: linea ferroviaria "Roma-Ancona" con cambio a Foligno sulla linea "Foligno-Perugia-Terontola"

La stazione principale, Perugia Fontivegge, si trova a piazza Vittorio Veneto ed è a 3 km dal centro storico. Da lì è possibile prendere l'autobus o il Minimetrò.

In aereo

L'aeroporto di Perugia si trova a circa 12 km dalla città, in località Sant'Egidio.

Gli Uffici sono raggiungibili con autobus che arrivano alla vicina Piazza Italia e alla stazione principale.

Sede di via XIV Settembre (Tribunale Penale - Palazzo ex Enel)

Seguire le stesse indicazioni sopra riportate.

Coordinate geografiche di riferimento:

latitudine:43.1110760

longitudine: 12.3911468

Recapiti

Tribunale Ordinario di Perugia, piazza Matteotti, n. 1 (Palazzo ex Poste)

Tel. 075 54051 (centralino)

Mail: tribunale.perugia@giustizia.it

PEC: prot.tribunale.perugia@giustiziacert.it


Area territoriale di competenza

Il circondario è lo spazio territoriale di competenza del Tribunale. I comuni del circondario sui quali il Tribunale di Perugia esercita la propria competenza sono:

Assisi	Città di Castello	Lisciano Niccone	Passignano sul Trasimeno	Sigillo
Bastia Umbra	Corciano	Magione	Perugia	Torgiano
Bettona	Costacciaro	Monte Santa Maria Tiberina	Piegaro	Tuoro sul Trasimeno
Castiglione del Lago	Fossato di Vico	Montone	Pietralunga	Umbertide
Citerna	Gualdo Tadino	Paciano	San Giustino	Valfabbrica
Città della Pieve	Gubbio	Panicale	Scheggia e Pascelupo	

Il sito web del Tribunale

Il Tribunale di Perugia ha attivo un sito internet raggiungibile all'indirizzo <https://tribunale-perugia.giustizia.it/>. Al suo interno sono presenti informazioni di utilità e modulistica.



Attività istituzionali

Il Tribunale di Perugia, come tutti gli uffici giudiziari, ha una struttura organizzativa articolata su due livelli, giurisdizionale e amministrativo, facenti capo rispettivamente al Presidente del Tribunale e al Dirigente Amministrativo.

La struttura giurisdizionale è distinta in settori, è diretta dal Presidente che ha rappresentanza dell'Ufficio nei rapporti esterni con gli altri Enti ed Uffici e ha la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'attività giurisdizionale.

Se l'area giurisdizionale, facente capo al Presidente, è articolata in Area Penale e Area Civile, il livello amministrativo, facente capo al Dirigente, è invece articolato in due macroaree, quella giurisdizionale (suddivisa in Settore Penale e Affari Civili e Lavoro/Previdenza) e quella amministrativo-contabile (comprendente, oltre al settore amministrativo in senso stretto, anche l'Ufficio Contabilità e l'Ufficio Recupero Crediti). Le cancellerie di cui si compone la macroarea giurisdizionale forniscono il supporto alle relative attività di competenza del livello giurisdizionale. Gli Uffici che compongono il settore amministrativo-contabile svolgono una funzione trasversale rispetto a tutta la struttura e ulteriori compiti relativi a funzioni attribuite dalla legge al Tribunale (es. la tenuta dell'Albo dei CTU).

Con l'adozione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'Italia, è stata data anche piena attuazione all'Ufficio per il Processo, con la finalità di garantire la ragionevole durata del processo e assicurare la piena assistenza all'attività giurisdizionale attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impegno delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, assicurando, altresì, le attività di ricerca dottrinale e giurisprudenziale e curando i rapporti con le parti ed il pubblico, l'organizzazione dei flussi dei processi sopravvenuti e la

formazione e tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi. A tal fine, il Ministero della Giustizia ha provveduto all'assunzione di personale Addetto all'Ufficio per il Processo e di altre figure professionali.

L'organizzazione

Il Tribunale come istituzione

Il Tribunale è il luogo dove lo Stato, attraverso i Giudici, esercita la funzione giurisdizionale in ambito civile e penale. La giurisdizione civile è diretta a:

- a. Dirimere le controversie tra cittadini (giurisdizione di cognizione);
- b. dare attuazione ai provvedimenti di condanna emessi in sede civile (giurisdizione esecutiva), nel cui ambito rientrano anche le procedure concorsuali riguardanti le aziende in crisi;
- c. controllare l'esercizio di alcuni diritti riconosciuti dallo Stato in capo ai propri cittadini in materie particolarmente delicate, date le possibili conseguenze derivanti (volontaria giurisdizione).

La funzione giurisdizionale in sede penale è rivolta invece a reprimere i reati. Essa viene esercitata dal Tribunale a seguito dell'iniziativa della Procura della Repubblica.

Fatte salve alcune procedure di volontaria giurisdizione, in tutti gli altri casi i cittadini che intendono far valere le proprie ragioni in sede civile o difendersi dalle accuse mosse loro dalla Procura della Repubblica in sede penale devono necessariamente farsi assistere da un Avvocato, cioè da un professionista in grado di rappresentarli e difenderli nell'ambito di un procedimento giurisdizionale. Questo tenuto conto delle regole, particolarmente complesse, che governano sia i rapporti tra i cittadini medesimi, sia l'esercizio della funzione giurisdizionale civile e penale da parte dei Giudici. Ecco perché gli avvocati sono considerati come i principali interlocutori del Tribunale.

Il Tribunale Ordinario in primo grado giudica tutte le cause civili e penali che non rientrano nella competenza del Giudice di Pace o del Tribunale per i Minorenni.

In appello, il Tribunale Ordinario è competente per le impugnazioni delle sentenze pronunciate dal Giudice di Pace in materia civile e penale. Anche in questo caso il Tribunale è Giudice di merito: infatti, decide su tutti gli aspetti della causa pronunciandosi su questioni di fatto e di diritto. Nell'esecuzione delle sue funzioni di Giudice di appello, il Tribunale può confermare oppure riformare la sentenza di primo grado.

Le sentenze, in materia civile o penale, pronunciate dal Tribunale come Giudice di prima istanza, sono impugnabili davanti alla Corte di Appello; quelle pronunciate come Giudice di appello sono invece impugnabili solo con ricorso per cassazione.

Il Tribunale può giudicare:

- In composizione monocratica, ossia come organo composto da un solo Magistrato (il Giudice unico);
- In composizione collegiale, ossia come collegio composto da tre Magistrati: il Presidente e due giudici a latere.

La composizione monocratica costituisce la regola, mentre la composizione collegiale è prescritta nei casi previsti dalla legge.

Il Tribunale è altresì competente - legge 13 aprile 1988, n. 117 - per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei Magistrati.

La struttura dell'Ufficio

Il Tribunale opera attraverso l'interazione di due componenti essenziali dell'Ufficio, i Magistrati ed il personale amministrativo.

Ai Magistrati è attribuibile la funzione giudicante di primo grado (e di secondo grado relativamente alle sentenze del Giudice di Pace), fa capo al Presidente del Tribunale, che ha anche la piena rappresentanza del Tribunale nei rapporti con enti istituzionali e con gli altri uffici Giudiziari. Al Presidente compete l'adozione di provvedimenti di organizzazione dell'attività giudiziaria.

AREA CIVILE:

- Sezioni Civili (distinte in I, II e III in base alle materia di competenza);
- Sezione specializzata per le imprese (cd. Tribunale delle imprese);
- Sezione specializzata in materia di lavoro e previdenza.

AREA PENALE:

- G.I.P.-G.U.P.;
- Dibattimento;
- Riesame e Misure di Prevenzione.

La funzione giurisdizionale si completa e perfeziona con un'attività di natura amministrativa, costituita dalle cancellerie del Tribunale. In qualità di pubblico ufficiale, il personale di cancelleria svolge anche servizi autonomi, dei quali gli interessati possono usufruire direttamente (copie di atti, certificati vari, iscrizione degli organi di stampa, procedure di ammortamento dei titoli di credito, ecc.).

Il Dirigente Amministrativo ha la direzione e il controllo. Il Dirigente Amministrativo esercita in via esclusiva il potere disciplinare nei confronti del personale amministrativo e dei servizi; ha il

compito di coordinare, gestire e supervisionare l'intera area. La struttura amministrativa, a sua volta, è composta da tre aree:

- Area Amministrativa-Contabile;
- Area Civile;
- Area Penale.

L'Area Civile è composta dalle cancellerie: Contenzioso, Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, Volontaria Giurisdizione/Affari non contenziosi, Lavoro/Previdenza, Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari.

L'Area Penale è invece suddivisa nelle cancellerie G.I.P.-G.U.P., Dibattimento, Riesame e Misure di Prevenzione.

Presidenza

Presidente del Tribunale f.f.	Teresa Giardino
Localizzazione	Palazzo ex Poste - I piano
Indirizzo mail	teresa.giardino@giustizia.it
PEC	presidente.tribunale.perugia@giustiziacert.it

Dirigenza Amministrativa

Dirigente Amministrativo	Valeria Pini
Localizzazione	Palazzo ex Poste - I piano
Indirizzo mail	valeria.pini@giustizia.it
PEC	dirigente.tribunale.perugia@giustiziacert.it

Segreteria Amministrativa

Segreteria del Presidente e del Dirigente Amministrativo

Personale addetto	Marianna Pettinicchio Giulia Badiali Elide Urbanelli Catia Fastellini
-------------------	--

	Erminio Fofi
Localizzazione	Palazzo ex Poste - I piano
Indirizzo mail	tribunale.perugia@giustizia.it
PEC	prot.tribunale.perugia@giustiziacert.it

Principali attività svolte:

- gestione amministrativa del personale di ruolo e non di ruolo in servizio al Tribunale di Perugia;
- bandi di gara per manutenzione locali ed acquisto beni di competenza dell'Ufficio;
- protocollo della corrispondenza (interna ed esterna), smistamento e archiviazione;
- gestione del personale di magistratura ordinaria, status giuridico e tenuta dei fascicoli personali;
- gestione del personale di magistratura onoraria;
- gestione dei giudici di pace;
- sottoscrizione protocolli e rapporti istituzionali;
- adempimenti relativi al d. lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza);
- gestione immobili e attività di approvvigionamento di beni e servizi;
- adempimenti Elettorali;
- tenuta Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio (area civile) e dei Periti (area penale);
- gestione automezzi;
- consegnatario - Ufficio Economato - Spese d'Ufficio;
- gestione tirocini formativi.

Ufficio Spese di Giustizia e Recupero Crediti

Direttore dell'Unità Organizzativa	Monica Cuccu
Localizzazione	Palazzo del Capitano - III piano
Indirizzo mail	monica.cuccu@giustizia.it
PEC	recuperocrediti.tribunale.perugia@giustiziacert.it

Principali attività svolte:

- emissione modelli di pagamento delle Spese di Giustizia: compensi a difensori, Magistrati onorari, testimoni, custodi giudiziari, consulenti, ausiliari del Giudice...
- utilizzo piattaforma SICOGE;
- esecuzione adempimenti fiscali: invio annuale CUD, compilazione modello 770;
- gestione dell'attività amministrativa di recupero crediti dello Stato a seguito di provvedimento penale di condanna ovvero di provvedimento in sede civile, nei casi previsti dalla legge; recupero omesso o insufficiente contributo unificato;
- gestione convenzione con Equitalia Giustizia S.p.A.;
- adempimenti statistici.

Area Civile

Sezione Prima

Principali attività svolte:

- cause civili ordinarie di competenza del Giudice monocratico e collegiale;
- diritto di famiglia, diritti della personalità e danno alla persona, procedimenti cautelari tipici relativi ai diritti della personalità, prove delegate e rogatorie in materia di diritto di famiglia;
- volontaria giurisdizione.

Presidente	Teresa Giardino - Presidente del Tribunale f.f.
Localizzazione	Palazzo ex Poste - I piano
Indirizzo mail	teresa.giardino@giustizia.it

Sezione Seconda

Principali attività svolte:

- cause civili ordinarie di competenza del Giudice monocratico e collegiale;
- procedimenti cautelari *ante causam* e possessori, reclami avverso i provvedimenti cautelari;
- procedimenti di ingiunzione *ante causam*;
- volontaria giurisdizione;
- materia agraria.

Presidente di sezione	Andrea Ausili
Localizzazione	Palazzo ex Poste - I piano

Indirizzo mail	andrea.ausili@giustizia.it
----------------	----------------------------

Sezione Terza

Principali attività svolte:

- cause civili ordinarie di competenza del Giudice monocratico e collegiale;
- procedure concorsuali, esecuzioni, societario, locazioni e sfratti, lavoro e previdenza;
- sezioni specializzata per le imprese.

Presidente di sezione	Teresa Giardino - Presidente del Tribunale f.f.
Localizzazione	Palazzo ex Poste - I piano
Indirizzo mail	teresa.giardino@giustizia.it

Cancellerie

Volontaria Giurisdizione - Affari non contenziosi

Direttore dell'Unità Organizzativa	Alberto Maestri
Localizzazione	Palazzo ex Poste - II piano
Indirizzo mail	alberto.maestri@giustizia.it
PEO	vg.tribunale.perugia@giustizia.it
PEC	volgiurisdizione.tribunale.perugia@giustiziacert.it

Funzionario Responsabile	Barbara Orlandi - Rossella Palladino
Localizzazione	Palazzo ex Poste - piano terra
Indirizzo mail	barbara.orlandi@giustizia.it rossella.palladino@giustizia.it

Principali attività svolte:

- tutele e curatele; amministrazione di sostegno, trattamento sanitario obbligatorio;
- successioni;
- dichiarazione di morte presunta e Legge Sabatini;
- materia di stato civile;
- atti notori;

- servizio registri della stampa;
- amministratori condomini.

Cancelleria delle Persone e delle Famiglie

Direttore dell'Unità Organizzativa	Cristiana Refrigeri
Localizzazione	Palazzo ex Poste - Il piano
Indirizzo mail	cristiana.refrigeri@giustizia.it
PEO	famiglia.tribunale.perugia@giustizia.it

Funzionario Responsabile	Gabriele Mari
Localizzazione	Palazzo ex Poste - piano terra
Indirizzo mail	gabriele.mari01@giustizia.it

Cancelleria Civile

Direttore dell'Unità Organizzativa	Cristiana Refrigeri
Localizzazione	Palazzo ex Poste - Il piano
Indirizzo mail	cristiana.refrigeri@giustizia.it
PEO	contcivile.tribunale.perugia@giustizia.it
PEC	civile.tribunale.perugia@giustiziacert.it

Funzionario Responsabile	Stefano Vicarelli - Maruska Franco
Localizzazione	Palazzo ex Poste - Il piano
Indirizzo mail	stefano.vicarelli@giustizia.it - maruska.franco@giustizia.it

Cancelleria Civile - Iscrizione a ruolo dei procedimenti di contenzioso civile, decreti ingiuntivi, famiglia, persone e minori

Funzionario Responsabile	Lucrezia Tortoioli
Localizzazione	Palazzo ex Poste - Il piano
Indirizzo mail	lucrezia.tortoioli@giustizia.it

Cancelleria del Lavoro

Direttore dell'Unità Organizzativa	Alberto Maestri
Localizzazione	Palazzo ex Poste - II piano
Indirizzo mail	alberto.maestri@giustizia.it
PEC	lavoro.tribunale.perugia@giustiziacert.it

Funzionario Responsabile	Antonella Plescia
Localizzazione	Palazzo Capitano del Popolo - III piano
Indirizzo mail	antonello.plescia@giustizia.it

Principali attività svolte:

- attività di sportello e accesso utenza per rilascio copie;
- iscrizione a ruolo di ricorsi e decreti ingiuntivi;
- attività pre e post udienza, verifica e accettazione atti telematici depositati da giudici, avvocati e C.T.U., preparazione udienze e sistemazione dei ruoli;
- tenuta e gestione integrale di tutti i procedimenti aventi ad oggetto le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza;
- esame e accettazione delle richieste telematiche e successivo invio dei fascicoli alla Corte d'Appello;
- pubblicazione sentenze;
- esecutorietà dei verbali di conciliazione in sede sindacale di cui accetta le richieste e rilascia copie esecutive.

Cancelleria della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ed Esecuzioni Mobiliari ed Immobiliari

Direttore dell'Unità Organizzativa	Alberto Maestri
Localizzazione	Palazzo ex Poste - II piano
Indirizzo mail	alberto.maestri@giustizia.it
PEC	fallimentare.tribunale.perugia@giustiziacert.it esecuzionivicili.tribunale.perugia@giustiziacert.it

Cancelleria della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Funzionario Responsabile	Sabrina Giommetti
Localizzazione	Palazzo ex Poste - II piano
Indirizzo mail	sabrina.giommetti@giustizia.it
PEC	fallimentare.tribunale.perugia@giustiziacert.it

Cancelleria Esecuzioni Mobiliari ed Immobiliari

Funzionario Responsabile	Benedetta Lombardi - Patrizia Rellini
Localizzazione	Palazzo ex Poste - II piano
Indirizzo mail	benedetta.lombardi@giustizia.it patrizia.rellini@giustizia.it
PEC	esecuzione.civili.tribunale.perugia@giustiziacert.it

Area penale

Presidente di sezione	Angela Avila
Localizzazione	Palazzo ex Enel - I piano
Indirizzo mail	angela.avila@giustizia.it

Cancellerie

Cancelleria G.I.P.-G.U.P.

Direttore dell'Unità Organizzativa	Laura Mencarelli
Localizzazione	Palazzo ex Enel - I piano
Indirizzo mail	laura.mencarelli@giustizia.it
PEC	gip.tribunale.perugia@giustiziacert.it
PEO	gip.tribunale.perugia@giustizia.it

Funzionario Responsabile	Antonella Todaro
--------------------------	------------------

Localizzazione	Palazzo ex Enel - I piano
Indirizzo mail	antonella.todaro@giustizia.it

Principali attività svolte:

- servizi di cancelleria;
- convalida misure cautelari reali e personali;
- incidenti di esecuzione avverso provvedimenti del GIP e del GUP;
- archiviazioni e decreti penali di condanna;
- FUG;
- corpi di reato.

Cancelleria Dibattimento

Direttore dell'Unità Organizzativa	Valentina Ranieri
Localizzazione	Palazzo ex Enel - piano terra
Indirizzo mail	valentina.ranieri@giustizia.it
PEC	penale.tribunale.perugia@giustiziacert.it depositoattipenali.tribunale.perugia@giustiziacert.it
PEO	affaripenali.tribunale.perugia@giustizia.it

Principali attività svolte:

- servizi di cancelleria;
- impugnazioni sentenze Giudice di Pace;
- gestione registro Giudici Popolari;
- incidenti di esecuzione avverso provvedimenti del Giudice dibattimentale penale;
- patrocinio a spese dello Stato;
- liquidazioni ex artt. 116 e 117 T.U. Spese di Giustizia.

Cancelleria Riesame e Misure di Prevenzione

Funzionario Responsabile	Dajana Rughetti
Localizzazione	Palazzo ex Enel - piano terra
Indirizzo mail	dajana.rughetti@giustizia.it

PEC

riesame.tribunale.perugia@giustiziacert.it

Principali attività svolte:

- servizi di cancelleria, con competenza distrettuale per le misura cautelari personali e circondariali per le misure cautelari reali.

I servizi

Di seguito sono descritti i principali servizi diretti al pubblico forniti dal Tribunale di Perugia, le modalità di accesso ai medesimi, i tempi, le fasi e le caratteristiche.

Ciascun servizio è presentato attraverso una scheda illustrativa strutturata come indicato nella tabella seguente:

CLASSIFICAZIONE DEL SERVIZIO	
COS'È	Descrizione del servizio che ne illustra la finalità
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	La normativa a cui il servizio fa riferimento
CHI PUÒ RICHIEDERLO	La tipologia di utenza a cui il servizio è destinato
DOVE SI RICHIEDE	L'Ufficio in cui il servizio può essere richiesto
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	Le modalità con cui il servizio deve essere richiesto
COSTI	Il costo eventuale del servizio
TEMPI	Il tempo entro il quale il servizio sarà erogato
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	Se è possibile impugnare il servizio e come farlo
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	Eventuale possibilità di richiedere il servizio autonomamente, se la presenza del difensore non è necessaria
ALLEGATI	Eventuale modulistica utile all'utente

Per consentire una facile fruizione di questo strumento, i Servizi sono stati classificati così come di seguito indicato:

Area Civile

Servizi Generali

- Patrocinio a spese dello Stato in materia civile
- Iscrizione a ruolo
- Consultazione del fascicolo e richiesta informazioni
- Richiesta di attestazioni e certificati
- Deposito atti endoprocessuali
- Richiesta copie di atti
- Dichiarazione di acquiescenza
- Decreto ingiuntivo europeo

- Iscrizione all'albo dei Consulenti Tecnici

Volontaria Giurisdizione: Famiglia

- Separazione giudiziale/consensuale
- Divorzio giudiziale/consensuale
- Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
- Revisione delle condizioni di separazione e divorzio
- Ordine di protezione contro gli abusi familiari
- Adozione di persona maggiorenne
- Mutamento di sesso
- Violenza domestica o di genere

Volontaria Giurisdizione: Persona e Giudice Tutelare

- Amministrazione di sostegno
- Interdizione
- Inabilitazione
- Tutela e curatela
- Rendiconto dello stato patrimoniale dell'amministrato/tutelato
- Autorizzazione a compiere atti di straordinaria amministrazione sul patrimonio degli interdetti e dei soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno
- Scomparsa, assenza o morte presunta
- Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) e opposizione
- Controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso
- Istanza per la sospensione dello sfratto
- Nomina interprete per muto o sordo
- Trapianto di organi tra viventi
- Atti di stato civile: formazione atti omessi, opposizione alla correzione

Volontaria Giurisdizione: Minore e Giudice Tutelare

- Rilascio documenti espatrio minore
- Atti di straordinaria amministrazione a favore di minore e/o genitori

- Autorizzazione della minore all'interruzione di gravidanza

Volontaria Giurisdizione: Eredità e successioni

- Rinuncia all'eredità
- Revoca della rinuncia all'eredità
- Eredità giacente
- Fissazione dei termini per accettare l'eredità
- Accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario
- Inventario dell'eredità
- Autorizzazione alla vendita nelle eredità beneficate
- Esecutori testamentari: accettazione
- Esecutori testamentari: rinuncia
- Apposizione dei sigilli all'eredità
- Rimozione dei sigilli all'eredità
- Consultazione delle rubriche testamenti
- Certificato registro successioni

Volontaria Giurisdizione: Titoli di Credito

- Ammortamento di Titoli di Credito
- Riabilitazione del protestato
- Cancellazione del protesto

Volontaria Giurisdizione: Atti e Certificazioni

- Attribuzione di cognome/correzione di cognome e altri atti dello stato civile
- Giudice del registro delle imprese
- Certificazione di pendenza delle procedure esecutive e concorsuali
- Certificato di non interdizione e di non inabilitazione
- Certificato di assenza di procedure fallimentari o altre procedure aventi il medesimo oggetto o procedure esecutive

Volontaria Giurisdizione: Atti Notori

- Atto notorio

Volontaria Giurisdizione: Asseverazioni

- Asseverazione di traduzioni, di perizia ed autentica di firma e documenti

Volontaria giurisdizione: Registro stampa

- Iscrizione al registro stampa di giornali e periodici
- Richiesta di modifica di iscrizione al registro stampa dei giornali e dei periodici

Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

- Protezione internazionale
- Cittadinanza Italiana e Apolidia

Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza

- Liquidazione giudiziale
- Concordato preventivo
- Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO)
- Accordi di ristrutturazione dei debiti
- Domanda di ammissione al passivo
- Certificato pendenza procedure concorsuali
- Certificato di assenza di opposizione allo stato passivo
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore
- Concordato minore
- Liquidazione controllata del sovraindebitato
- Esdebitazione del sovraindebitato incapiente
- Accesso alla procedura di sovraindebitamento per famiglie (c.d. "procedure familiari")

Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari

- Certificato di pendenza di procedure esecutive immobiliari/mobiliari
- Rilascio copie fotostatiche atti giudiziari
- Istanza per la conversione del pignoramento
- Intervento dei creditori nelle procedure esecutive
- Istanza di vendita

- Partecipazione alle vendite giudiziarie
- Autentica di firma su impegno al trasferimento della residenza nel territorio del Comune ove è ubicato l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto
- Richiesta di liquidazione dei compensi professionali del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo esecutivo
- Pignoramento immobiliare
- Pignoramento mobiliare presso il debitore (fino al 30.06.2026)
- Pignoramento presso terzi
- Esecuzione in forma specifica
- Procedimenti di riscossione speciale

Area Lavoro

- Iscrizione a ruolo
- Richiesta visione fascicolo
- Richiesta e rilascio copie
- Richiesta e rilascio attestazioni

Area Penale

- Patrocinio a spese dello Stato
- Opposizione a decreto penale di condanna
- Richiesta di estinzione del reato
- Istanza per autorizzazioni a colloqui per detenuti
- Richiesta rilascio certificazioni relative e connesse ai procedimenti penali
- Consultazione e/o rilascio copie di atti e fascicoli processuali
- Certificato dei carichi pendenti per misure di prevenzione
- Rilascio certificazioni di presenza a parti processuali, testimoni e soggetti intervenuti a qualunque titolo nel processo
- Rilascio informazioni per vendite veicoli, corpi di reato di valore e ordinari: dissequestri e restituzione
- Lavori di pubblica utilità
- Messa alla prova

Area Civile

Servizi Generali

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE	
COS'È	<p>È l'istituto che garantisce l'accesso alla giustizia ai cittadini non abbienti, le cui pretese non siano manifestamente infondate. Consente di avvalersi di un Avvocato di fiducia, iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, senza sostenere costi legali e fiscali (contributo unificato, spese forfettarie, ecc.). Il beneficio non copre le spese eventualmente dovute alla controparte in caso di soccombenza.</p> <p>L'ammissione vale per ogni grado e fase del giudizio, ed è revocabile in caso di variazioni reddituali o condotte processuali in mala fede o con colpa grave.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<p>Artt. 74-89 e 119-136 del D.P.R. 30.05.02, n. 115; artt. 3 e 10 TUIR.</p>
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<ul style="list-style-type: none"> - Cittadini italiani ed extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale; - apolidi; - cittadini extracomunitari anche non regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale nei procedimenti relativi a espulsione, asilo, protezione internazionale; - enti e associazioni senza fini di lucro che non esercitano attività economiche. <p>Non è ammesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - chi agisce in forza di cessione di crediti, salvo pagamento di crediti preesistenti; - condannati per reati di associazione mafiosa o in materia di stupefacenti (fatti salvi i casi di lieve entità) in quanto il reddito si presume superiore alla soglia. Il richiedente può in ogni caso superare la presunzione fornendo la prova contraria. <p>Per accedere al patrocinio a spese dello Stato, il reddito annuo del richiedente non deve superare euro 13.659,64 (dato aggiornato al D.M. 22 aprile 2025). Se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia.</p> <p>Si tiene conto del solo reddito dell'interessato nelle cause che hanno per oggetto diritti della personalità o quando nel procedimento che intende introdurre gli interessi del</p>

	richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare conviventi.
DOVE SI RICHIEDE	L'istanza di ammissione deve essere proposta, personalmente o tramite Avvocato, dinnanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo o del magistrato competente a giudicare sulla causa, se il processo non è ancora in corso. In caso di ricorso in Cassazione, si fa riferimento al luogo in cui ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento da impugnare. A Perugia, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati si trova all'interno del Palazzo del Capitano del Popolo in piazza Matteotti, n. 22.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<ul style="list-style-type: none"> - Domanda sottoscritta dall'interessato o autenticata dal difensore; - indicazione del procedimento, se già pendente; - ricostruzione in fatto e in diritto della pretesa; - le generalità dell'interessato e dei componenti della famiglia e i relativi codici fiscali; - autocertificazione del reddito e impegno a comunicare variazioni; - per cittadini extracomunitari: certificazione consolare sui redditi o, nel caso di impossibilità di produrla, un'autocertificazione.
COSTI	Il servizio è gratuito.
TEMPI	Entro 10 giorni dalla presentazione, il Consiglio dell'Ordine valuta la domanda: può ammetterla provvisoriamente, respingerla o dichiararla inammissibile. In caso di rigetto, si può ricorrere al Giudice che deciderà la causa. Gli effetti decorrono dalla data di deposito dell'atto introduttivo, se l'istanza è stata presentata in precedenza.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	In caso di rigetto l'interessato o il Difensore possono proporre opposizione (entro 20 giorni dalla notifica) presso la Cancelleria Civile del Tribunale di Perugia. Il provvedimento che decide sull'opposizione verrà comunicato alle parti entro 10 giorni, a cura della cancelleria. Avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione, nei 20 giorni successivi alla notifica, può essere proposto ricorso per Cassazione. Il ricorso per Cassazione non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è facoltativa, l'istanza può essere proposta personalmente o tramite Avvocato.
ALLEGATI	https://www.ordineavvocati.perugia.it/gratuito-patrocinio.html

ISCRIZIONE A RUOLO	
COS'È	È l'atto formale con cui si introduce un procedimento davanti al Tribunale. La causa viene registrata nei registri di cancelleria e associata a un numero di ruolo formato da un numero progressivo e dall'anno di iscrizione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 168 c.p.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	La parte tramite il proprio Avvocato, salvo casi in cui può stare in giudizio personalmente.
DOVE SI RICHIEDE	L'iscrizione a ruolo viene normalmente fatta in via telematica tramite il Processo Civile Telematico (PCT) avuto riguardo della materia della causa che si intende iscrivere.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	Per l'iscrizione a ruolo occorrono: <ul style="list-style-type: none"> - atto introduttivo del giudizio; - fascicolo di parte con documenti allegati; - ricevuta telematica di pagamento delle spese forfettarie (in misura fissa e pari a euro 27,00) e del Contributo Unificato (di importo variabile a seconda del valore della causa e della materia); - domanda o provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (se presente).
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> - Spese forfettarie di euro 27,00; - Contributo Unificato (in base al valore della causa). <p>La legge prevede una serie di procedimenti esenti dal pagamento del contributo unificato e delle spese forfettarie.</p> <p>Dal 1° gennaio 2025, il mancato pagamento del contributo unificato (almeno nella misura minima di euro 43,00) comporta il rifiuto dell'iscrizione a ruolo.</p>
TEMPI	L'iscrizione è immediata, subordinata alla verifica documentale da parte della cancelleria.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è necessaria, salvi i casi in cui la legge consente alla parte di difendersi personalmente.

CONSULTAZIONE DEL FASCICOLO E RICHIESTA INFORMAZIONI	
COS'È	È il servizio che consente alla parte, al difensore o ad altro soggetto autorizzato di accedere al fascicolo del procedimento e ai documenti in esso contenuti, nonché di richiedere informazioni sul suo stato.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<ul style="list-style-type: none"> - La parte del procedimento; - il difensore; - altro soggetto autorizzato.
DOVE SI RICHIEDE	Presso l'ufficio della Cancelleria Civile che gestisce il ruolo del Giudice assegnatario della causa.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<ul style="list-style-type: none"> - Richiesta in carta libera; - documento d'identità della parte; - procura alle liti, per il difensore; - delega e documenti del delegante e del delegato, se presentata da altro soggetto.
COSTI	Il servizio è gratuito.
TEMPI	Le tempistiche dipendono dallo stato del fascicolo. In caso di fascicoli di facile reperimento nei locali del Tribunale la visione può avvenire contestualmente alla richiesta. Qualora, invece, i fascicoli devono essere recuperati in archivio potrebbero essere necessari alcuni giorni per evadere la richiesta.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore non è necessaria.

RICHIESTA DI ATTESTAZIONI E CERTIFICATI

COS'È	Richiesta per ottenere certificati relativi a un procedimento. Rientrano in questo servizio il rilascio del certificato di godimento dei diritti civili, attestante l'assenza di procedure di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno aperte nei confronti del richiedente, e il rilascio dell'attestazione di presenza in udienza del testimone.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<ul style="list-style-type: none"> - La parte del procedimento; - il difensore; - chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante.
DOVE SI RICHIEDE	La richiesta deve essere rivolta all'ufficio della Cancelleria Civile che si occupa del ruolo del Giudice assegnatario della causa per attestazioni e certificati di provvedimenti specifici. In caso di certificato di godimento dei diritti civili, la richiesta va presentata presso la Cancelleria delle iscrizioni a ruolo.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<ul style="list-style-type: none"> - Richiesta in carta semplice; - documento d'identità della parte; - procura alle liti, per il difensore; - delega corredata dai documenti del delegante e del delegato, se presentata da altro soggetto.
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> - Diritti di certificazione di euro 3,92 tramite PagoPA; - marche da bollo da euro 16,00 cartacea. Le attestazioni di presenza testimoni sono gratuite.
TEMPI	L'attestazione di presenza in udienza dei testimoni viene rilasciata immediatamente. Le altre attestazioni e certificati richiedono tempistiche variabili a seconda della richiesta
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore non è necessaria.

ALLEGATI	<u>Richiesta pendenza - non pendenza decreti ingiuntivi</u>
	<u>Richiesta di non opposizione trasformazioni societarie</u>
	<u>Richiesta copia conforme Cartabia decreto ingiuntivo non telematico</u>
	<u>Richiesta non opposizione ammortamento</u>
	<u>Richiesta certificato non interdizione non inabilitazione</u>

DEPOSITO ATTI ENDOPROCESSUALI	
COS'È	È il deposito, nel fascicolo del procedimento, di atti, istanze o documenti da parte di soggetti autorizzati.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<ul style="list-style-type: none"> - Difensore della parte; - altri soggetti autorizzati dalla legge (es. C.T.U.).
DOVE SI RICHIEDE	Presso la Cancelleria Civile che gestisce il ruolo del Giudice assegnatario del procedimento.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<ul style="list-style-type: none"> - L'atto, l'istanza o il documento da depositare, in formato telematico o cartaceo, a seconda delle modalità di acquisizione; - procura alle liti, per il difensore; - delega corredata dai documenti del delegante e del delegato, se presentata da altro soggetto.
COSTI	Il servizio è gratuito.
TEMPI	Preso in carico contestuale al deposito. Acquisizione nel fascicolo con tempi variabili.

RICHIESTA COPIE DI ATTI	
COS'È	Richiesta per ottenere copie (semplici o autentiche, cartacee o telematiche) di atti presenti nel fascicolo del procedimento.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<ul style="list-style-type: none"> - La parte del procedimento; - il difensore; - altro soggetto autorizzato (es. C.T.U.).
DOVE SI RICHIEDE	Presso la Cancelleria Civile che gestisce il ruolo del Giudice assegnatario del procedimento.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<ul style="list-style-type: none"> - Istanza; - procura alle liti, per il difensore; - documento d'identità (per le parti o C.T.U.). <p>Le copie telematiche semplici possono essere scaricate direttamente dal difensore dal fascicolo telematico.</p>
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> - Copie telematiche: gratuite se scaricate dal fascicolo;

	- copie cartacee: marca da bollo da euro 3,92 per diritti di cancelleria e diritti di copia di importo variabile a seconda che si tratti di copia semplice o copia autentica e che la richiesta sia urgente o meno.
TEMPI	Variabile. Se il fascicolo è stato archiviato, occorre considerare i tempi di reperimento.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore non è necessaria.

DICHIARAZIONE DI ACQUIESCENZA

COS'È	Dichiarazione con cui la parte manifesta, davanti al Cancelliere, la volontà di non impugnare una sentenza.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 329 c.p.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	Le parti personalmente.
DOVE SI RICHIEDE	Presso la cancelleria civile.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	Documento di identità della parte dichiarante.
COSTI	Il servizio è gratuito.
TEMPI	La compilazione e la sottoscrizione della dichiarazione è contestuale alla richiesta.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore non è necessaria.

DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO

COS'È	Procedura prevista dal Regolamento CE n. 1896/2006 per il recupero crediti nei confronti di debitori residenti in altri Stati UE.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	C.E. 1896/2006, Gazzetta Ufficiale del 30/12/2006.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	La parte, personalmente o tramite Avvocato.
DOVE SI RICHIEDE	Presso l'Ufficio Decreti Ingiuntivi, in via telematica o cartacea.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	Deposito in Cancelleria dei seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none"> - compilazione del Modulo A presente nel sito in allegato (domanda); - documentazione utile a comprovare il credito (superiore a euro 5.000).
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> - Contributo unificato (variabile, a seconda del valore della causa); - spese forfettarie: euro 27,00.
TEMPI	Decisione entro 30 giorni dall'iscrizione o dalla produzione di documenti integrativi eventualmente richiesti dal Giudice.

POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	Sì, necessario compilare il Modulo F presente nel sito in allegato.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è necessaria, salvi i casi in cui la legge consente alla parte di difendersi personalmente.
ALLEGATI	https://webgate.ec.europa.eu/e-justice/156/IT/european_payment_order_forms

ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI

COS'È	<p>Procedura per l'iscrizione nel "Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale" per accedere agli incarichi giudiziari come Consulente Tecnico d'Ufficio.</p> <p>Presso ogni Tribunale è istituito un albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Giudice (CTU): un registro nel quale sono iscritti i nomi delle persone, fornite di particolari competenze professionali e tecniche, alle quali il Giudice può affidare l'incarico di effettuare consulenze, stime e valutazioni utili ai fini del giudizio. Il CTU, quindi, non esercita mai attività decisoria, che spetta invece esclusivamente al Giudice.</p> <p>L'albo è tenuto dal Presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione sono deliberate da un Comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica, da un rappresentante dell'Ordine professionale o della Camera di Commercio per coloro che fanno parte di categorie che non sono organizzate in ordini o collegi professionali e, quindi, non sono provviste di Albi professionali.</p> <p>Il Presidente del Tribunale esercita l'attività di vigilanza e può promuovere procedimenti disciplinari (avvertimento, sospensione dall'Albo per un tempo non superiore ad un anno, cancellazione dall'Albo) nei casi in cui il Consulente non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dagli incarichi assunti, o non abbia mantenuto una determinata condotta morale e professionale.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. 13 e s.s. disp. att. c.p.c.; D.M. n. 109 del 4 agosto 2023
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<p>Professionisti di comprovata rettitudine morale, con competenze tecniche specifiche e iscritti a ordini o associazioni professionali.</p> <p>L'iscrizione può essere richiesta ogni anno nell'ambito di due finestre temporali, dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre.</p>
DOVE SI RICHIEDE	Online tramite il Portale Servizi Telematici (PST) del Ministero della Giustizia.
COSTI	In sede di domanda occorrerà pagare una marca da bollo da euro 16,00.

	Successivamente, ottenuta l'iscrizione, occorrerà pagare la tassa di concessione governativa da euro 168,00.
TEMPI	Variabile, in base ai tempi dell'ufficio che gestisce l'istruttoria.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore non è necessaria.

Volontaria Giurisdizione: Famiglia

SEPARAZIONE GIUDIZIALE/CONSENSUALE	
COS'È	È l'atto con il quale i coniugi, di comune accordo, decidono di non vivere più insieme e di dividersi legalmente, concordando tra loro le condizioni che regolano la separazione (separazione consensuale). Quando non è possibile giungere ad una separazione consensuale, per mancanza di accordo, i coniugi possono chiedere la separazione giudiziale .
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. 150 e ss. c.c.; artt. 473-bis e ss. c.p.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	I coniugi.
DOVE SI RICHIEDE	Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, 1 Cancelleria di riferimento: Cancelleria delle Persone e delle Famiglie - piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	La separazione si richiede mediante ricorso telematico. Documenti: <ul style="list-style-type: none"> - Estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal comune dove è stato celebrato; - certificato cumulativo di residenza e di stato di famiglia di entrambi i coniugi (se ancora conviventi è sufficiente un certificato); - dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi; - documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; - gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni; - piano genitoriale.
COSTI	- Contributo Unificato di euro 43,00 (se consensuale) oppure euro 98,00 (se giudiziale). In caso di <u>domanda di separazione contestuale alla domanda di divorzio</u> vanno versati 2 contributi unificati di euro 43,00 (se consensuale) oppure euro 98,00 (se giudiziale).
TEMPI	Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.

POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	La sentenza di separazione può essere impugnata presso la Corte d'Appello.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è necessaria.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	<ul style="list-style-type: none"> - In caso di pregiudizio imminente e irreparabile, o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, è possibile richiedere l'emissione di provvedimenti indifferibili nell'interesse dei figli e delle parti; - unitamente alla domanda di separazione è inoltre possibile presentare la domanda di divorzio.

DIVORZIO GIUDIZIALE/CONSENSUALE	
COS'È	<p>È l'atto con il quale i coniugi, di comune accordo, decidono di sciogliere il matrimonio, in caso di matrimonio civile, o di cessare gli effetti civili del matrimonio, in caso di matrimonio concordatario (divorzio congiunto).</p> <p>Il divorzio giudiziale può essere chiesto da un coniuge anche se l'altro non è d'accordo.</p> <p>La richiesta può essere presentata decorsi 12 mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale, o decorsi 6 mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	L. n. 898/1970; art. 473-bis ss. c.p.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	I coniugi.
DOVE SI RICHIEDE	Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, 1 Cancelleria di riferimento: Cancelleria delle Persone e delle Famiglie - piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<p>Il divorzio si richiede mediante ricorso telematico.</p> <p>Documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Copia conforme di omologa della separazione o sentenza di separazione; - estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal comune dove è stato celebrato; - certificato cumulativo di residenza e di stato di famiglia di entrambi i coniugi; - dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi; - documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; - gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni; - piano genitoriale.
COSTI	- Contributo unificato di euro 43,00 (se consensuale) oppure euro 98,00 (se giudiziale).

	In caso di <u>domanda di divorzio contestuale alla domanda di separazione</u> vanno versati 2 contributi unificati di euro 43,00 (se consensuale) oppure euro 98,00 (se giudiziale).
TEMPI	Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	La sentenza di divorzio può essere impugnata presso la Corte d'Appello.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è necessaria.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	<ul style="list-style-type: none"> - In caso di pregiudizio imminente e irreparabile, o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, è possibile richiedere l'emissione di provvedimenti indifferibili nell'interesse dei figli e delle parti; - è inoltre possibile presentare la domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione.

REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE	
COS'È	È l'atto con il quale i genitori, non uniti in matrimonio, di comune accordo o anche separatamente, chiedono la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. 315-bis e ss., 337-bis e ss., 473-bis e ss. c.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	I genitori.
DOVE SI RICHIEDE	Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, 1 Cancelleria di riferimento: Cancelleria delle Persone e delle Famiglie - piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	La regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale si richiede mediante ricorso telematico. Documenti: <ul style="list-style-type: none"> - certificato cumulativo di residenza e di stato di famiglia di entrambi i genitori (se ancora conviventi è sufficiente un certificato); - dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i genitori; - documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; - gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni; - piano genitoriale.
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> - Anticipazione forfettaria di euro 27,00, da non versarsi in caso di figli minori oppure figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
TEMPI	Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.

POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	La sentenza di regolamentazione della responsabilità genitoriale può essere impugnata presso la Corte d'Appello.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è necessaria.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	In caso di pregiudizio imminente e irreparabile, o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, è possibile richiedere l'emissione di provvedimenti indifferibili nell'interesse dei figli e delle parti.

REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE, DIVORZIO E DELLA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE	
COS'È	È l'atto con il quale le parti di comune accordo o anche separatamente, chiedono, qualora sopravvengano giustificati motivi, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 473-bis.29 c.p.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	Le parti separate / divorziate o i genitori.
DOVE SI RICHIEDE	Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, 1 Cancelleria di riferimento: Cancelleria delle Persone e delle Famiglie - piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	La revisione delle condizioni di separazione, divorzio e della regolamentazione della responsabilità genitoriale si richiede mediante ricorso telematico. Documenti: <ul style="list-style-type: none"> - sentenza di separazione, divorzio o regolamentazione della responsabilità genitoriale; - certificato cumulativo di residenza e di stato di famiglia di entrambe le parti; - dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni di entrambe le parti; - documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; - gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi 3 anni; - piano genitoriale.
COSTI	<u>REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO</u> Contributo unificato di euro 43,00 (in caso di separazione o divorzio consensuale) oppure euro 98,00 (in caso di separazione o divorzio giudiziale). <u>MODIFICA DELLE CONDIZIONI SEPARAZIONE O DIVORZIO/REVISIONE REGOLAMENTAZIONE</u> Se la revisione riguarda solo la prole è esente da C.U. ex art. 10, comma 2 TUSG.

	La marca da bollo non è dovuta per modifica separazione e divorzio (esenzione prevista ex art. 19, l. 74/1987), mentre resta dovuta per more uxorio, anche se riguardano solo minore.
TEMPI	Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	La sentenza emessa dal Tribunale può essere impugnata presso la Corte d'Appello.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è necessaria.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	In caso di pregiudizio imminente e irreparabile, o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, è possibile richiedere l'emissione di provvedimenti indifferibili nell'interesse dei figli e delle parti.

ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

COS'È	<p>È una misura cautelare che il Giudice può applicare, sia in sede penale (nel corso di indagini penali o di un procedimento penale) che in sede civilistica, a tutela di persone facenti parte della famiglia, se vittime di violenze o abusi comportanti grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà, anche quando la convivenza è cessata.</p> <p>L'applicazione della misura in sede penale presuppone l'avvio di indagini per delitti corrispondenti (maltrattamento in famiglia, lesioni, violenza sessuale, violenza privata, ecc.), indagini che normalmente sono precedute da denuncia (o querela) sporta all'autorità competente dalla vittima o da altra persona informata sui fatti.</p> <p>In sede civilistica la misura può essere richiesta, anche personalmente, dalla vittima maggiorenne, nei confronti del coniuge o di un convivente o di altro componente del nucleo familiare adulto, se autore del comportamento pregiudizievole.</p> <p>Con l'ordine di protezione il Giudice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impone al responsabile la cessazione della condotta pregiudizievole; - dispone il di lui allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente; - prescrive al responsabile, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell'ordine di protezione (casa familiare, luogo di lavoro, eventualmente domicilio della famiglia di origine o domicilio di prossimi congiunti, luoghi di istruzione dei figli); - dispone eventualmente l'intervento dei servizi sociali, nonché di associazioni dedite all'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati;
--------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> - prescrive il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi, se per l'assenza dell'allontanato queste sono destinate a rimanere prive dei mezzi di sussistenza. <p>La durata dell'ordine di protezione non può essere superiore a un anno e può essere prorogata su istanza di parte o, in presenza di minori, del Pubblico Ministero, soltanto se ricorrano gravi motivi, per il tempo strettamente necessario.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. 473-bis.69 e ss. c.p.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	In sede civilistica la misura può essere richiesta, anche personalmente, dalla vittima maggiorenne, nei confronti del coniuge o di un convivente o di altro componente del nucleo familiare adulto, se autore del comportamento pregiudizievole.
DOVE SI RICHIEDE	Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, 1 Cancelleria di riferimento: Cancelleria delle Persone e delle Famiglie - piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	L'ordine di protezione si richiede mediante ricorso telematico. Documenti: <ul style="list-style-type: none"> - certificato cumulativo di residenza e di stato di famiglia di entrambe le parti (se ancora conviventi è sufficiente un certificato); - eventuale certificazione medica o altra documentazione a dimostrazione dei fatti esposti.
COSTI	Il servizio è gratuito.
TEMPI	Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	Può essere impugnato mediante reclamo al Tribunale in composizione collegiale.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è necessaria.

ADOZIONE DI PERSONA MAGGIORENNE	
COS'È	<p>Riguarda l'adozione tra adulti, effettuata a favore di un adottando avente più di 18 anni di età e sufficiente ad instaurare, tra l'adottante e l'adottato, un rapporto parificato a quello tra genitori e figli. Con il provvedimento di adozione l'adottato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assume il cognome dell'adottante, da anteporre al proprio cognome; - acquista il diritto a succedere all'adottante; - ha il diritto agli alimenti da parte dell'adottante, che li deve prestare con precedenza sui genitori legittimi o naturali dell'adottato; - è anche tenuto a prestare gli alimenti all'adottante.

	<p>Con questo procedimento una persona di età superiore a 18 anni può aggiungere al proprio il cognome del soggetto adottante, assumendo gli obblighi di figlio. La funzione principale dell'istituto è quella di assegnare un erede a chi ne è sprovvisto.</p> <p>Affinché possa procedersi all'adozione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i soggetti adottanti (coniugati o meno) devono essere privi di discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti; - è necessario il consenso sia dell'adottante che dell'adottato e dei suoi genitori, oltre a quello degli eventuali coniugi; - è necessario che l'adottante abbia compiuto i 35 anni d'età e abbia almeno 18 anni in più del soggetto adottando (se il Tribunale ravvisi tuttavia circostanze eccezionali, può consentire l'adozione anche all'adottante che abbia raggiunto l'età di 30 anni); - il Tribunale dovrà valutare se l'adozione sia conveniente per il soggetto adottando.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. 291 ss. c.c. come modificati dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
PROCEDIMENTO	<p>Il ricorso per l'adozione di una persona maggiorenne deve essere presentato al Presidente del Tribunale e deve includere, tra l'altro, la richiesta di fissare un'udienza per la raccolta dei consensi dell'adottante, dell'adottando e dei coniugi di entrambi, se sono sposati e non legalmente separati. Durante l'udienza per la raccolta dei consensi, l'adottando dovrà designare un domicilio in Italia; se il consenso all'adozione è espresso tramite atto notarile, l'adottante, nello stesso atto, dovrà anch'esso indicare un domicilio in Italia.</p> <p>È consigliabile che l'adottando scelga come domicilio quello dello stesso Avvocato dell'adottante, per facilitare e velocizzare le notifiche.</p> <p>Il Tribunale competente è quello del luogo di residenza dell'adottante.</p>
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<p>L'adottante deve aver compiuto 35 anni di età (riducibili a 30, se il Tribunale ravvisi circostanze eccezionali che lo giustificano), e l'adottando deve avere almeno 18 anni meno di lui.</p> <p>L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati (salvo casi eccezionali da valutare caso per caso).</p>
DOVE SI RICHIEDE	<p>Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, 1 Cancelleria di riferimento: Volontaria Giurisdizione - piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.</p>
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<p>Per l'adozione ordinaria è richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il consenso dell'adottante; - il consenso dell'adottando; - l'assenso dei genitori dell'adottando;

	<ul style="list-style-type: none"> - l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati; - l'assenso dei figli dell'adottante (nei casi ammessi). <p>In casi particolari il Tribunale può pronunciare l'adozione anche qualora non sia prestato o non possa essere richiesto l'assenso degli aventi diritto a pronunciarsi.</p> <p>Alla domanda, che va proposta mediante ricorso telematico, vanno allegati i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - documento d'identità dell'adottante e dell'adottando; - copia integrale dell'atto di nascita dell'adottando; - estratto dell'atto di nascita dell'adottante; - certificato di residenza dell'adottando e dell'adottante; - certificato di matrimonio se coniugato o di stato libero (se celibe o nubile) dell'adottante e dell'adottando; - certificato di morte dei genitori dell'adottando se deceduti; - certificato di stato di famiglia dell'adottante e dell'adottando; - atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a norma dell'art.4 Legge 15/68, attestante che l'adottante non ha discendenti legittimi o legittimati, in carta libera; - dichiarazione sostitutiva o atto di notorietà attestante che l'adottando non è stato adottato da altra persona, in carta libera. <p>Poiché la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, in caso di adozione di persona straniera occorre che i documenti originali in lingua straniera siano tradotti e la traduzione venga giurata. Nel caso di adozione di straniero occorre indicare la normativa in tema di adozione vigente nel paese di origine della persona da adottare e tradurne il testo a disciplina dei consensi eventualmente richiesti ai congiunti di costui.</p>
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> - Contributo Unificato di euro 98,00; - anticipazione forfettaria di euro 27,00. <p>https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp</p> <p>Il provvedimento di adozione è soggetto a pagamento imposta di registro.</p>
TEMPI	Entro un anno.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	La sentenza emessa dal Tribunale può essere impugnata presso la Corte d'Appello.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è necessaria.

MUTAMENTO DI SESSO	
COS'È	È la richiesta di adeguamento dei caratteri sessuali mediante intervento chirurgico e/o di rettificazione di attribuzione di sesso.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	L. n. 164 del 14/4/1982; artt. 473-bis ss. c.p.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	L'interessato.
DOVE SI RICHIEDE	Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, 1 Cancelleria di riferimento: Cancelleria delle Persone e delle Famiglie - piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	Il mutamento di sesso si richiede mediante ricorso telematico. Documenti: <ul style="list-style-type: none"> - estratto riassunto di atto di nascita, di stato civile e di stato di famiglia; - perizia psicologica che accerti la disforia di genere; - perizia endocrinologica con la prescrizione della cura ormonale in corso.
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> - Contributo Unificato di euro 518,00; - anticipazione forfettaria di euro 27,00.
TEMPI	Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso può essere impugnata presso la Corte d'Appello.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è necessaria.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso.

VIOLENZA DOMESTICA O DI GENERE	
COS'È	Disciplina i procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori. Il Giudice può abbreviare i termini fino alla metà, e compie tutte le attività previste anche d'ufficio e senza alcun ritardo. Quando la vittima degli abusi o delle violenze allegate è inserita in collocazione protetta, il Giudice, ove opportuno per la sua sicurezza, dispone la segretezza dell'indirizzo ove essa dimora.

	<p>Con il decreto di fissazione dell'udienza, il Giudice chiede al Pubblico Ministero e alle altre autorità competenti informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 del c.p.p.</p> <p>Il Pubblico Ministero e le altre autorità competenti provvedono entro quindici giorni a quanto richiesto.</p> <p>Quando all'esito dell'istruzione, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni, il Giudice adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore, tra cui quelli previsti dall'articolo 473-bis.70 c.p.c., e disciplina il diritto di visita individuando modalità idonee a non compromettere la loro sicurezza.</p> <p>A tutela della vittima e del minore, il Giudice può altresì disporre, con provvedimento motivato, l'intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario.</p> <p>Quando la vittima è inserita in collocazione protetta, il Giudice può incaricare i servizi sociali del territorio per l'elaborazione di progetti finalizzati al suo reinserimento sociale e lavorativo.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. 473-bis.40 e ss. c.p.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	L'interessato.
DOVE SI RICHIEDE	Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, 1 Cancelleria di riferimento: Cancelleria delle Persone e delle Famiglie - piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<p>Il ricorso si propone in modalità telematica.</p> <p>Il ricorso indica, oltre a quanto previsto dagli articoli 473-bis.12 e 473-bis.13, gli eventuali procedimenti, definiti o pendenti, relativi agli abusi o alle violenze.</p> <p>Al ricorso è allegata copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all'assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali, nonché dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.</p>
COSTI	Anticipazione forfettaria di euro 27,00.
TEMPI	Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	Il provvedimento può essere impugnato presso la Corte d'Appello.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è necessaria.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	<ul style="list-style-type: none"> - Le parti non sono tenute a comparire personalmente all'udienza di cui all'articolo 473-bis.21 c.p.c. - Il Giudice procede personalmente e senza ritardo all'ascolto del minore secondo quanto previsto dagli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c., evitando

	<p>ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non si procede all'ascolto quando il minore è stato già ascoltato nell'ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell'adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive.
--	--

Volontaria Giurisdizione: Persona e Giudice Tutelare

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO	
COS'È	<p>L'amministrazione di sostegno è uno strumento volto a proteggere le persone che, a causa di infermità o menomazioni fisiche e/o psichiche, anche parziali o temporanee, hanno una ridotta autonomia nella loro vita quotidiana, non essendo in grado di provvedere ai loro interessi anche di natura patrimoniale. L'amministrazione di sostegno può essere quindi diretta a proteggere gli anziani, le persone con disabilità fisiche e/o psichiche, i malati gravi e terminali, le persone colpite da ictus, i soggetti ludopatici etc.</p> <p>L'amministratore di sostegno è nominato dal Giudice Tutelare ed è scelto preferibilmente tra i soggetti appartenenti al nucleo familiare dell'assistito secondo requisiti d'idoneità ritenuti dallo stesso Giudice. L'amministratore è tenuto a redigere, entro un anno dalla nomina e per i successivi anni d'incarico, un rendiconto attestante l'attività economica del beneficiario.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Legge n. 6 del 9/01/2004; artt. 404 e ss., 374 c.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<p>La domanda può essere presentata da vari soggetti tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato); - il coniuge (o la persona stabilmente convivente); - i parenti entro il quarto grado; - gli affini entro il secondo grado; - il tutore o il curatore; - il Pubblico Ministero; - i responsabili dei servizi sociosanitari direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona.
DOVE SI RICHIEDE	<p>Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra.</p> <p>Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.</p>
PROCEDIMENTO	<p>Con la domanda il soggetto legittimato chiede l'apertura dell'amministrazione di sostegno e contestualmente suggerisce la persona che ritiene più idonea a svolgere l'incarico. A seguito della presentazione della domanda, in cancelleria verrà designato il Giudice Tutelare per la trattazione dell'istanza.</p>

	<p>Nel corso dell'udienza il Giudice si occuperà di esaminare il soggetto beneficiario (in caso di sua intrasportabilità potrà essere sentito anche da remoto o in videochiamata) e i suoi congiunti entro il quarto grado, nonché tutta la documentazione medica allegata all'istanza. Il Giudice verificherà quindi la disponibilità e l'idoneità di eventuali parenti a rivestire l'incarico di amministratore di sostegno.</p> <p>A seguito del parere favorevole del Pubblico Ministero, il Giudice emetterà il decreto di nomina e stabilirà i poteri dell'amministratore di sostegno. Ove ricorrano situazioni di particolare urgenza, il Giudice può emettere il decreto nel più breve tempo possibile e rinviare l'audizione del beneficiario ad un momento successivo.</p> <p>Entro 60 giorni dalla nomina, l'amministratore di sostegno dovrà depositare l'inventario dei beni del beneficiario e, con cadenza annuale dalla data del giuramento, il rendiconto. L'amministratore di sostegno che ometta di depositare la documentazione indicata potrà incorrere in responsabilità personale e immediata sostituzione/rimozione dall'incarico assunto.</p> <p>Per i cittadini stranieri si applica la normativa del paese di origine. Si richiede al ricorrente di rivolgersi ai propri organismi consolari o all'ambasciata per procurarsi la normativa vigente in materia di incapacità delle persone.</p>
<p>COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI</p>	<p>La domanda è esente da Contributo Unificato e va presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o di stabile domicilio del beneficiario, corredata con una marca da bollo da euro 27,00 per diritti forfettizzati di notifica.</p> <p>La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modulo per la richiesta compilato (link in allegato); - copia atto integrale di nascita del beneficiario (da richiedere presso il Comune di nascita); - copia certificato di residenza attuale del beneficiario; - copia atto Stato di famiglia; - attestazione medico sanitaria sulle condizioni di salute del beneficiario (certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di prendersi cura di sé stesso); - eventuale certificato medico che attesti l'assoluta impossibilità del beneficiario di raggiungere la sede del Tribunale ovvero l'impossibilità di interagire con l'autorità giudiziaria anche da remoto; - copia della carta d'identità e del codice fiscale del richiedente e del beneficiario (nel caso in cui il richiedente non provveda al deposito della richiesta personalmente occorrerà una sua delega con allegato il suo documento di identità e quello della persona da lui delegata al deposito); - nota di iscrizione a ruolo.

COSTI	Anticipazione forfettaria di euro 27,00 per diritti di notifica attraverso il portale PagoPA al seguente link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno o il rigetto del ricorso emesso del Giudice Tutelare può essere soggetto a reclamo davanti al Collegio.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è facoltativa.
ALLEGATI	Modulistica - Sportello Volontari Amministrazione di Sostegno -Perugia

INTERDIZIONE	
COS'È	<p>L'interdizione è un istituto volto alla tutela del soggetto incapace. In particolare, possono essere dichiarati interdetti i soggetti con gravissimi disturbi psichici che risultino oppositivi anche nei confronti dell'amministratore di sostegno e che, per tale ragione, necessitano di un intervento più rigido ovvero nella completa limitazione/esclusione di ogni loro iniziativa di carattere patrimoniale o personale che potrebbe rivelarsi lesiva dei loro interessi.</p> <p>Di regola il tutore o il curatore sono scelti tra i soggetti appartenenti al nucleo familiare del beneficiario, così come avviene per la nomina dell'amministratore di sostegno; tuttavia, ove tale scelta non sia possibile, per motivi di opportunità o altro, l'amministratore è nominato tenuto conto dell'esclusione interesse del beneficiario.</p> <p>Tra gli atti per i quali è sempre richiesta l'autorizzazione da parte del Giudice vi rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'acquisto di beni diversi da quelli necessari per l'economia domestica e l'amministrazione del patrimonio; - La riscossione di capitali, la cancellazione di ipoteche o lo svincolo di pegni, l'assunzione di obbligazioni; - L'accettazione o la rinuncia all'eredità e l'accettazione di donazioni o legati; - La stipula di contratti di locazione d'immobile di durata superiore a nove anni; - L'avvio di giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi. <p>È invece richiesta l'autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alienare beni, ad eccezione dei frutti e mobili soggetti a facile deterioramento; - costituire pegni o ipoteche;

	<ul style="list-style-type: none"> - procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi; - fare compromessi e transazioni o accettare concordati. <p>Gli atti compiuti senza osservare tali prescrizioni possono essere annullati su istanze del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa. La competenza spetta al Tribunale del luogo ove l'interdicendo ha la residenza o il domicilio.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. 415 e ss. c.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<p>L'interdizione può essere richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal coniuge (o dalla persona stabilmente convivente); - dai parenti entro il quarto grado; - dagli affini entro il secondo grado; - dal tutore o dal curatore; - dalla struttura presso la quale la persona ammalata è ricoverata a causa della sua patologia; - dal Pubblico Ministero.
DOVE SI RICHIEDE	Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<p>La richiesta deve essere corredata dai seguenti allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - copia atto integrale di nascita del beneficiario (da richiedere presso il Comune di nascita); - copia certificato di residenza attuale del beneficiario; - copia atto Stato di famiglia; - attestazione medico sanitaria sulle condizioni di salute del beneficiario (certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di prendersi cura di sé stesso).
COSTI	<p>Anticipazione forfettaria di euro 27,00 per diritti di notifica attraverso il portale PagoPA al seguente link:</p> <p>https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp</p>
TEMPI	Entro un anno.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	La sentenza del Tribunale è appellabile innanzi alla Corte di Appello.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è necessaria.

INABILITAZIONE	
COS'È	L'inabilitazione è uno strumento di tutela volto all'amministrazione straordinaria del patrimonio di un

	<p>soggetto che, pur conservando la capacità di agire, necessita di un curatore nominato dal Giudice incaricato di controfirmare i contratti e gli altri atti patrimoniali che l'invalido voglia stipulare e sottoscrivere. Il curatore, quindi, non è un legale rappresentante che si sostituisce totalmente al soggetto invalido ma un suo mero assistente. Anche in questo caso, di regola, il curatore è scelto tra i soggetti appartenenti al nucleo familiare del beneficiario. Possono essere dichiarati inabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il soggetto maggiore d'età infermo di mente (l'infermità meno grave di quella per la quale è prevista l'interdizione); - il soggetto che per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti espongono se o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. <p>È richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'acquisto di beni, fatta eccezione per i mobili necessari per l'economia domestica e l'amministrazione del patrimonio; - la riscossione di capitali, la cancellazione di ipoteche e lo svincolo di pegni, l'assunzione di obbligazioni; - l'accettazione o la rinuncia all'eredità, l'accettazione di donazioni o legati; - la stipulazione di contratti di locazione di durata superiore a nove anni; - l'avvio di giudizi, ad eccezione delle azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, le azioni possessorie o di sfratto e le azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi. <p>Gli atti compiuti senza osservare le predette prescrizioni possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.</p> <p>La competenza spetta al Tribunale del luogo ove l'interdicendo ha la residenza o il domicilio.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. 415 e ss. c.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<p>L'inabilitazione può essere richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal coniuge (o dalla persona stabilmente convivente); - dai parenti entro il quarto grado; - dagli affini entro il secondo grado; - dalla struttura presso la quale la persona ammalata è ricoverata a causa della sua patologia; - dal Pubblico Ministero.
DOVE SI RICHIEDE	<p>Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.</p>
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<p>La richiesta deve essere corredata dai seguenti allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - copia atto integrale di nascita del beneficiario (da richiedere presso il Comune di nascita); - copia certificato di residenza attuale del beneficiario;

	<ul style="list-style-type: none"> - copia atto Stato di famiglia; - attestazione medico sanitaria sulle condizioni di salute del beneficiario (certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto).
COSTI	<p>Anticipazione forfettaria di euro 27,00 per diritti di notifica attraverso il portale PagoPA al seguente link:</p> <p>https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp</p>
TEMPI	Entro un anno.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	La sentenza del Tribunale è appellabile innanzi alla Corte di Appello.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è necessaria.

TUTELA E CURATELA

COS'È	<p>La tutela e la curatela sono strumenti di tutela per il soggetto dichiarato nell'un caso interdetto e nell'altro caso inabilitato. A seguito della sentenza di interdizione o inabilitazione emessa dal Tribunale, il soggetto perde la capacità di agire venendo nel primo caso nominato un tutore e nel secondo un curatore per assisterlo nel compimento di una serie di atti, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. La tutela di un minore viene aperta d'ufficio in seguito alla segnalazione da parte del Tribunale per i minorenni, dell'ufficiale dello stato civile o dei parenti del minore.</p> <p>Il tutore, all'atto di nomina, deve redigere obbligatoriamente l'inventario del patrimonio della persona soggetta alla sua tutela.</p> <p>Il curatore ha il compito di assistere l'inabilitato nel compimento di atti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. Quest'ultimo, dopo aver aperto la curatela, convoca d'ufficio la persona che ritiene più idonea per essere nominata curatore, scegliendola innanzitutto tra i parenti del soggetto e tenendo in considerazione le eventuali osservazioni scritte fatte pervenire in cancelleria dai parenti o da persone che conoscono l'inabilitato. Il curatore viene nominato con decreto dal Giudice e convocato per l'accettazione dell'incarico.</p> <p>La competenza spetta al Tribunale del luogo ove l'interdetto o l'inabilitato ha la residenza o il domicilio.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. 424 e ss. c.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<p>L'apertura della tutela a favore di un minore può essere richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dall'ufficiale di Stato Civile che riceve la dichiarazione di morte di una persona che ha

	<p>lasciato figli minori oppure la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal notaio che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore; - dal cancelliere che ha depositato in Cancelleria un provvedimento da cui deriva l'apertura di una tutela; - dai parenti entro il terzo grado; - dalle persone designate quali tutore e protutore; - dai Servizi Sociali del Comune in cui si trova il minore; - dal Tribunale per i Minorenni dell'Umbria.
DOVE SI RICHIEDE	<p>Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.</p>
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<p>Può essere presentato presso la sede del Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.</p>
COSTI	<p>Anticipazione forfettaria di euro 27,00 per diritti di notifica attraverso il portale PagoPA al seguente link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp</p>
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	<p>L'assistenza di un difensore è necessaria.</p>

RENDICONTO DELLO STATO PATRIMONIALE DELL'AMMINISTRATO/TUTELATO	
COS'È	<p>L'amministratore di sostegno è tenuto a redigere, con cadenza periodica, i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relazione riepilogativa: <ul style="list-style-type: none"> • sulle condizioni di vita personali e sociali del beneficiario; • sulla gestione patrimoniale da parte dell'amministratore/tutore; - rendiconto periodico. <p>La Relazione riepilogativa deve sintetizzare gli eventi dell'anno, sia dal punto di vista economico, illustrando le decisioni prese e le modalità di gestione del beneficiario (ad esempio, prelievi settimanali o pagamenti mensili), sia riguardo alle condizioni di vita (cambiamenti di struttura, decesso del coniuge, interventi chirurgici).</p> <p>Il Rendiconto Periodico è un documento contabile che presenta le entrate e le uscite monetarie relative al beneficiario durante il periodo considerato.</p> <p>Il saldo finale è calcolato come la differenza tra il totale delle entrate e il totale delle uscite, e deve corrispondere all'importo rimasto nel conto corrente.</p> <p>Il Giudice tutelare, esaminando la relazione riepilogativa e il rendiconto annuale, può valutare l'operato dell'amministratore di sostegno. In alcuni casi, se</p>

	necessario, può convocarlo per chiarimenti e, in situazioni estreme, disporre la sua sostituzione.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	L'amministratore di sostegno.
DOVE SI RICHIEDE	Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	La relazione può essere presentata presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione o tramite pec all'indirizzo volgiurisdizione.tribunale.perugia@giustiziacert.it
COSTI	Non sono previste spese.
ALLEGATI	Microsoft Word - RELAZIONE PERIODICA E RENDICONTO

AUTORIZZAZIONE A COMPIERE ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SUL PATRIMONIO DEGLI INTERDETTI E DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI AD AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO	
COS'È	<p>È necessaria una richiesta di autorizzazione per compiere atti di straordinaria amministrazione che siano indispensabili per l'interdetto, l'incapace o il minore emancipato. Questa richiesta deve essere presentata al Giudice Tutelare e/o al Tribunale.</p> <p>Il tutore deve ottenere l'autorizzazione dal Giudice Tutelare per gli atti di straordinaria amministrazione, tra cui: accettazione o rinuncia a eredità o donazioni; stipula di contratti di locazione per immobili con durata superiore ai nove anni; avvio di procedimenti legali; riscossione di capitali; investimenti finanziari; acquisto di beni mobili e immobili; assunzione di obbligazioni; cancellazione di ipoteche e svincolo di pegni; riutilizzo di somme; e contrazione di mutui.</p> <p>Il curatore, invece, deve richiedere l'autorizzazione del Tribunale per: vendere beni immobili e mobili; costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni e avviare i relativi procedimenti; stipulare compromessi e transazioni o accettare concordati. Altri atti di straordinaria amministrazione possono essere eseguiti dall'inabilitato e dal minore emancipato con il consenso o l'assistenza del curatore.</p> <p>L'amministratore di sostegno deve richiedere l'autorizzazione del Giudice tutelare per compiere atti di straordinaria amministrazione e per qualsiasi atto per cui il Giudice lo stabilisca.</p> <p>Inoltre, è necessaria l'autorizzazione del Tribunale in composizione collegiale per alcuni atti specifici di straordinaria amministrazione, come la vendita di beni mobili e immobili, la costituzione di pegni o ipoteche, le divisioni e i relativi giudizi, nonché per stipulare compromessi e transazioni o accettare concordati.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. 372-375 e 411 c.c.

CHI PUÒ RICHIEDERLO	I soggetti legittimati sono i genitori dell'interdetto, dell'inabilitato o dell'amministrato, i curatori, i tutori o gli amministratori di sostegno.
DOVE SI RICHIEDE	Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	La richiesta può essere presentata presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione o tramite pec all'indirizzo volgiurisdizione.tribunale.perugia@giustiziacert.it . È necessario presentare un ricorso motivato al Giudice Tutelare del Tribunale dove è stata avviata la procedura. A seconda della situazione, è necessario allegare la documentazione giustificativa pertinente, che può includere: un eventuale testamento; documenti riguardanti le passività dell'eredità o le somme da riscuotere; una perizia asseverata con materiale fotografico descrittivo dell'immobile da acquistare; stime delle spese già sostenute e di quelle previste; gli atti della causa; l'offerta della banca relativa all'investimento proposto; e la bozza del contratto da stipulare. Il Giudice deciderà se concedere o respingere l'autorizzazione, oppure trasmetterà il parere al Tribunale per la convocazione dell'udienza collegiale.
COSTI	Anticipazione forfettaria di euro 27,00 per diritti di notifica attraverso il portale PagoPA al seguente link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp
ALLEGATI	ISTANZA-PER-COMPIERE-ATTI-DI-STRAORDINARIA-AMMINISTRAZIONE.pdf

SCOMPARSA, ASSENZA O MORTE PRESUNTA

COS'È	Quando una persona scompare senza lasciare notizie, il Tribunale può nominare un curatore per gestire il suo patrimonio su domanda degli interessati, dei presunti successori legittimi o del Pubblico Ministero. Il curatore ha il dovere di conservare il patrimonio del soggetto scomparso, lo rappresenta in giudizio, nella formazione degli inventari, dei conti e nelle liquidazioni o divisioni, salvo che la persona scomparsa non avesse un legale rappresentante o un procuratore. Dopo due anni dall'ultima notizia, i presunti successori e chiunque creda ragionevolmente di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui, indipendentemente dalla preventiva nomina del curatore dello scomparso, possono richiedere una dichiarazione di assenza al Tribunale, che consente di amministrare temporaneamente i beni e di aprire il testamento. Va precisato che l'immissione degli aventi diritto nel possesso temporaneo dei beni non attribuisce la titolarità dei beni dell'assente, ma solo l'amministrazione degli stessi, la
--------------	--

	<p>rappresentanza dell'assente in giudizio ed il godimento delle rendite.</p> <p>Dopo dieci anni dall'ultima notizia dell'assente, il Tribunale può dichiararne la morte presunta, con effetti equivalenti a quelli della morte naturale, permettendo la libera disponibilità dei beni e la liberazione dalle obbligazioni. Il coniuge può risposarsi e si può procedere alla successione e alla ripartizione dei beni nei confronti degli aventi diritto.</p> <p>La competenza è del Tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza della persona scomparsa.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. 48, 49, 58 e 60 c.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<ul style="list-style-type: none"> - I presunti eredi legittimi; - il procuratore dello scomparso o il suo rappresentante legale; - i soggetti che perderebbero diritti (crediti) o sarebbero gravati da obbligazioni (debiti); - il Pubblico Ministero.
DOVE SI RICHIEDE	<p>Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra.</p> <p>Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.</p>
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<p>La domanda si propone con ricorso nel quale debbono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi della persona scomparsa e, se esistono, del suo procuratore o del suo rappresentante legale. Per l'iscrizione a ruolo la sede è quella del Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione (?) dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12:00.</p> <p>La richiesta deve essere corredata dai seguenti allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - copia atto di nascita; - copia certificato storico di residenza.
COSTI	<p>Anticipazione forfettaria di euro 27,00 per diritti di notifica attraverso il portale PagoPA al seguente link:</p> <p>https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp</p> <p>Ulteriori costi derivano dalla necessità di provvedere alla pubblicazione per due volte consecutive, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, e su due giornali indicati dal Giudice, della domanda finalizzata alla dichiarazione di morte presunta o di assenza.</p> <p>La sentenza che dichiara la morte presunta o l'assenza deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia (art. 37, comma 18, D.L. n. 98/2011, convertito dalla Legge 111/2011).</p>
TEMPI	Entro un anno.

POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	Sì.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è necessaria.

TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (TSO) E OPPOSIZIONE	
COS'È	<p>Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) è una misura cautelare rivolta a persone con malattie mentali in fase acuta. Questo provvedimento è adottato dal Sindaco, che agisce come autorità sanitaria locale, e ha il potere di emettere ordinanze urgenti per il ricovero forzato di un individuo in una struttura ospedaliera o in un altro luogo di cura, per garantire l'applicazione di terapie appropriate.</p> <p>Il Sindaco emette l'ordinanza su proposta di un primo medico che valuta le condizioni del paziente e deve essere convalidata da un secondo medico di una struttura pubblica.</p> <p>Il provvedimento motivato del sindaco deve essere comunicato alla persona interessata (o al suo legale rappresentante), con l'avviso che entro le successive 48 ore verrà sottoposto a convalida del Giudice tutelare e che l'interessato avrà il diritto di comunicare con chiunque e di chiederne la revoca.</p> <p>Entro 48 ore dal ricovero, il provvedimento deve quindi essere notificato al Giudice tutelare competente tramite un messo comunale. Il Giudice ha 48 ore per convalidare l'ordinanza sindacale ma prima deve sentire personalmente la persona interessata; in caso contrario, il Sindaco deve disporre l'immediata cessazione del TSO.</p> <p>L'ordinanza motivata di convalida del Giudice deve essere notificata all'interessato o al suo legale rappresentante, con l'avviso della possibilità di presentare ricorso.</p> <p>Se il ricovero continua con il consenso della persona, non è più necessario l'intervento del Giudice.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<p>Legge 833/1978; Legge 180/1978; art. 21, d.lgs. 150/2011.</p>
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<p>Il Sindaco su proposta formulata da un primo medico che valuta le condizioni del soggetto che successivamente viene confermata da un secondo medico di struttura pubblica.</p>
DOVE SI RICHIEDE	<p>Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.</p>
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<p>La sede è quella del Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione.</p> <p>La richiesta deve essere corredata dai seguenti allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - relata di notifica con indicazioni dell'ora del deposito; - ordinanza del sindaco;

	<ul style="list-style-type: none"> - proposta di TSO; - convalida di TSO; - eventuali certificati di residenza.
COSTI	Non sono previste spese.
TEMPI	Entro 48 ore dalla notifica dell'ordinanza sindacale.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	<p>Si. Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, così come chiunque abbia interesse nella questione, può presentare ricorso contro il provvedimento convalidato dal Giudice Tutelare. Le controversie sono trattate secondo il rito sommario di cognizione, con competenza del tribunale in composizione collegiale, e il Pubblico Ministero partecipa al giudizio. In primo grado, le parti possono rappresentarsi personalmente o tramite un delegato con mandato scritto allegato al ricorso o in un documento separato. Il ricorso può essere inviato anche tramite servizio postale. Inoltre, il Sindaco ha la facoltà di presentare un ricorso simile contro la mancata convalida del provvedimento relativo al trattamento sanitario obbligatorio.</p> <p>Per le controversie menzionate si applica l'articolo 21 del Decreto Legislativo 01/09/2011, n. 150.</p>
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore non è necessaria.

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO	
COS'È	Questo procedimento consiste nella richiesta di adeguamento dei caratteri sessuali mediante intervento chirurgico e/o di rettificazione di attribuzione di sesso.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	L. n. 164 del 14/4/1982.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	Il soggetto interessato.
DOVE SI RICHIEDE	Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	Il procedimento si avvia con atto di citazione notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al Pubblico Ministero presso la sede del Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12:00.
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> - Contributo Unificato di euro 518,00; - anticipazione forfettaria di euro 27,00 per diritti di notifica attraverso il portale PagoPA al seguente link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	La sentenza di primo grado può essere impugnata davanti alla Corte di Appello.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore non è necessaria.

ISTANZA PER LA SOSPENSIONE DELLO SFRACTO	
COS'È	Le richieste vengono presentate dal conduttore coinvolto in una procedura di sfratto per scadenza del contratto di locazione, con l'obiettivo di ottenere la sospensione del provvedimento di rilascio dell'immobile. La competenza è del Tribunale del luogo di residenza dell'interessato.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	D.L. 216/11 convertito in Legge n.14/2012; art. 4, comma 8 D.L. n. 150/2013 convertito in Legge n. 15/2014.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	L'istanza deve essere presentata dal conduttore soggetto alla procedura esecutiva di sfratto.
DOVE SI RICHIEDE	Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	Il conduttore deposita l'istanza in cancelleria o presso l'ufficio giudiziario e il suddetto deposito vale come autocertificazione per ottenere la proroga. La cancelleria si occupa di avvisare il locatore per eventuali deduzioni. Per depositare l'istanza è necessario possedere i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> - reddito annuo complessivo familiare inferiore a euro 27.000,00; - presenza nel nucleo familiare di persona ultrasessantacinquenne, figli a carico, malati terminali o persone con handicap con invalidità superiore al 66%; - documento di identità in corso di validità
COSTI	Non è prevista alcuna spesa.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	Sì.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore non è necessaria.

NOMINA INTERPRETE PER MUTO O SORDO	
COS'È	La persona muta e/o sorda che ha bisogno di firmare un atto notarile deve richiedere la nomina di un interprete al Presidente del Tribunale nel suo luogo di residenza, affinché l'atto sia valido. La competenza è del Tribunale del luogo di residenza dell'interessato.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. 56 e 57 legge n. 89/1913.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	L'istanza può essere presentata dalla persona muta/sorda che deve sottoscrivere l'atto e dal notaio che deve redigerlo.

DOVE SI RICHIEDE	Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	L'istanza va presentata presso la sede del Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12:00. È facoltativa l'allegazione del certificato medico.
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> - Contributo Unificato di euro 98,00; - anticipazione forfettaria di euro 27,00 per diritti di notifica. Entrambi assolvibili attraverso il portale PagoPA al seguente link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp
TEMPI	Entro due settimane.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è facoltativa.

TRAPIANTO DI ORGANI TRA VIVENTI	
COS'È	<p>Qualora un soggetto decidesse di compiere un atto di disposizione e destinazione di parti del suo corpo (rene, fegato, polmone, pancreas, intestino) deve trasmettere al Giudice una richiesta per il rilascio del nulla osta all'esecuzione del trapianto. L'atto di donazione dell'organo deve essere a titolo gratuito, libero, spontaneo ed è sempre revocabile.</p> <p>Il nulla osta, se concesso, viene rilasciato direttamente al donatore.</p> <p>La competenza è del Tribunale del luogo in cui risiede il donatore o ha sede l'istituto autorizzato al trapianto.</p> <p>Il Giudice deve verificare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il donatore sia maggiorenne; - il donatore sia capace di intendere e di volere; - il donatore sia a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto del rene tra viventi; - il donatore sia consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio comporta; - il donatore si sia determinato all'atto della donazione in maniera libera e spontanea; - vi sia il giudizio tecnico favorevole al prelievo ed al trapianto degli organi contenuto nel referto medico collegiale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Legge n. 458/1967; Legge n. 483/1999; Legge n. 167/2012.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	L'istituto autorizzato al trapianto.

DOVE SI RICHIEDE	Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	L'istanza va presentata presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione. È necessaria l'allegazione del referto medico.
COSTI	Non sono previste spese.

ATTI DI STATO CIVILE: FORMAZIONE ATTI OMESSI, OPPOSIZIONE ALLA CORREZIONE	
COS'È	È una procedura per la formazione di atti omessi o la ricostituzione di atti distrutti o smarriti dello stato civile e per l'opposizione alla correzione degli atti. Per ottenere una modifica del proprio nome o cognome occorre proporre domanda al Prefetto della provincia del luogo di residenza. Il Tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato sentito il PM e gli interessati e, ove occorra, il Giudice Tutelare. La copia dei documenti rettificati deve essere inviata d'ufficio allo stato civile. La competenza è del Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale l'atto è registrato.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. 49-95 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	La parte interessata all'atto o il PM.
DOVE SI RICHIEDE	Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	L'istanza va presentata presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione. La domanda di formazione di Atto di nascita si può richiedere solo se si ha la cittadinanza italiana, in alternativa nell'istanza va specificato il motivo per cui il richiedente non può ottenere l'atto di nascita dal paese d'origine.
COSTI	Anticipazione forfettaria di euro 27,00 per diritti di notifica attraverso il portale PagoPA al seguente link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp
TEMPI	Entro sei mesi.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è facoltativa.

Volontaria Giurisdizione: Minore e Giudice Tutelare

RILASCIO DOCUMENTI ESPATRIO MINORE	
COS'È	<p>Il genitore che si vuole recare all'estero da solo o con il figlio minore e che manca dell'assenso dell'altro genitore deve rivolgersi al Giudice Tutelare competente per ottenere l'autorizzazione al rilascio o al rinnovo del passaporto per sé stesso o per il figlio minore. L'autorizzazione è necessaria per ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto in favore del genitore di figli minori al quale manchi l'assenso dell'altro genitore (filiazione legittima o naturale, genitori coniugati, separati o divorziati); del minore quando manchi l'assenso di uno o di entrambi i genitori; delle persone sottoposte a potestà tutoria prive dell'assenso di chi la esercita. L'autorizzazione non è necessaria se il genitore esercita la responsabilità in via esclusiva sul/la figlio/a minore a cui sono demandate anche le decisioni di maggiore interesse.</p> <p>L'autorizzazione del Giudice Tutelare non è necessaria quando il genitore naturale richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore con lui convivente ed esercente congiuntamente la potestà genitoriale, che dimori nel territorio della Repubblica.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<p>Art. 3 lett. A-B Legge n. 1185/1967 ("Norme sui passaporti"); Corte costituzionale, sent. 16-30 dicembre 1997, n. 464.</p>
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<p>Il genitore che si vuole recare all'estero da solo o con il figlio minore e che manca dell'assenso dell'altro genitore oppure la persona sottoposta a tutela priva dell'assenso di colui che la esercita.</p>
DOVE SI RICHIEDE	<p>Presso la Cancelleria del Giudice Tutelare del luogo in cui il minore o l'incapace risiede. Per i Comuni compresi nel circondario di Perugia: Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.</p>
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<ul style="list-style-type: none"> - Certificato di paternità o maternità del minore; - stato di famiglia del minore; - certificato di cittadinanza italiana per la persona per cui si richiede il documento valido per l'estero (solo per richiedenti con doppia cittadinanza); - omologa o sentenza di separazione o divorzio dei genitori e ultimo provvedimento che ha deciso sull'affido dei minori (in caso di separazione o divorzio dei genitori); - certificazione attestante l'eventuale irreperibilità dell'altro genitore o comunque ogni documentazione da cui risulti l'impossibilità di acquisire il consenso dell'altro genitore.

	Il Giudice Tutelare di norma fissa un'udienza per verificare le ragioni del mancato assenso dell'altro genitore, salvo che quest'ultimo sia irreperibile.
COSTI	Anticipazione forfettaria di euro 27,00 per diritti di notifica attraverso il portale PagoPA al seguente link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp Per il ritiro della copia conforme, occorre altra marca indicata al momento del deposito della richiesta in cancelleria a seconda dell'urgenza o meno della richiesta. Per il rilascio di copia urgente i diritti dovuti sono triplicati.
TEMPI	Entro tre mesi.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	Sì.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è facoltativa.
ALLEGATI	Modulo disponibile presso la cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Perugia.

ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE A FAVORE DI MINORE E/O GENITORI	
COS'È	<p>I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori non possono assumere per essi iniziative di natura patrimoniale se non a seguito di apposita istanza proposta al Giudice Tutelare competente (ovvero, quello del Tribunale nel cui circondario il minore risiede). È infatti necessaria la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare per il compimento di tutti gli atti di straordinaria amministrazione sul patrimonio del minore, quando siano necessari o di utilità evidente per il figlio. A titolo esemplificativo, devono essere autorizzati tutti gli atti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alienazione, costituzione di ipoteca e dazione in pegno dei beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte; - accettazione o rinuncia ad eredità o legati; - accettazione di donazioni; - scioglimento di comunioni; - mutuo o locazione ultranovennale; - promozione, transizione o compromissione in arbitri di giudizi relativi agli atti di straordinaria amministrazione; - riscossione di capitali (ad es., per incassare la liquidazione (TFR) in caso di cessazione di rapporto di lavoro a causa del decesso del genitore; ad incassare polizza assicurativa a favore del minore; a prelevare dalla banca somme intestate al minore; a riscuotere somme per conto del minore a causa di incidente).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 320 c.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	I genitori congiuntamente o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale.
DOVE SI RICHIEDE	Presso la Cancelleria del Giudice Tutelare del luogo in cui il minore o l'incapace risiede. Per i Comuni compresi nel circondario di Perugia: Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	È possibile ricevere la modulistica necessaria scrivendo a vg.tribunale.perugia@giustizia.it
COSTI	Non occorre nessun pagamento.
TEMPI	Entro tre mesi.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	Sì, i provvedimenti del Giudice Tutelare sono reclamabili davanti al Tribunale, che pronuncia in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio e in composizione collegiale in tutti gli altri casi.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è facoltativa.

AUTORIZZAZIONE DELLA MINORE ALL'INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA

COS'È	<p>Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto l'assenso di chi esercita sulla donna stessa la responsabilità genitoriale o la tutela.</p> <p>Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela, oppure queste rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espletano i compiti e le procedure previste dalla legge sull'aborto e rimettono entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al Giudice tutelare del luogo in cui esso opera.</p> <p>Il Giudice Tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzarla a decidere l'interruzione della gravidanza.</p> <p>Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela e senza adire il Giudice Tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.</p>
--------------	---

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 12, Legge 194/1978 (“Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”).
CHI PUÒ RICHIEDERLO	La minorenni stessa può rivolgersi al consultorio o al medico di base, i quali poi redigono la richiesta da indirizzare al Giudice Tutelare. Nel caso di interdetta può essere presentata, oltre che dalla donna personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, purché non legalmente separato.
DOVE SI RICHIEDE	Presso la cancelleria del Giudice Tutelare del luogo in cui la minore o l’incapace risiede. Per i Comuni compresi nel circondario di Perugia: Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	Ai fini di ottenere la pronuncia del Giudice Tutelare, sono necessari i seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none"> - documento di riconoscimento della minore; - relazione del consultorio/ struttura sociosanitaria abilitata dalla regione/ medico di base; - attestazione dello stato di gravidanza.
COSTI	Non occorre nessun pagamento.
TEMPI	Il Giudice Tutelare è tenuto a pronunciarsi entro cinque giorni dal ricevimento della relazione.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	No, il provvedimento del Giudice Tutelare non è soggetto a reclamo.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L’assistenza di un difensore è facoltativa.

Volontaria Giurisdizione: Eredità e successioni

RINUNCIA ALL’EREDITÀ	
COS’È	La rinuncia all’eredità presuppone la morte della persona della cui eredità si tratta, cioè l’apertura della successione. Un erede può decidere di non accettare l’eredità a cui è stato chiamato: generalmente si ricorre alla rinuncia quando l’eredità è gravata da debiti per non dovervi rispondere. In tal caso, la rinuncia dovrà essere effettuata anche da tutti i discendenti del rinunciante, che gli subentrano per rappresentazione nella qualità di chiamati all’eredità. La rinuncia può essere fatta anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà qualora l’eredità sia attiva. La rinuncia all’eredità consiste in una dichiarazione espressa ad un notaio (su tutto il territorio nazionale) o al cancelliere del Tribunale territorialmente competente (ovvero, quello nel cui circondario si trova l’ultimo domicilio del defunto) e non ha effetto se non viene osservata la forma prescritta dalla legge. La rinuncia non può essere parziale, né

	condizionata, né a termine e deve essere effettuata entro dieci anni dall'apertura della successione se il chiamato non è in possesso dei beni ereditari ed entro tre mesi se ne ha il possesso. La rinuncia all'eredità ha effetto retroattivo ed è come se il rinunziante non fosse stato mai chiamato all'eredità.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. 519 e ss. c.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	La rinuncia all'eredità può essere effettuata personalmente dai chiamati e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta. Il tutore, il curatore o l'esercente la responsabilità genitoriale devono essere muniti della previa specifica autorizzazione del Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore, trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione.
DOVE SI RICHIEDE	<u>Solo ed esclusivamente previa prenotazione</u> sul sito internet del Tribunale di Perugia, <u>sezione "Per il cittadino", alla voce "servizi online" e PRENOTAZIONI ONLINE ASSEVERAZIONI PERIZIE - TRADUZIONI - ATTI PUBBLICI.</u> <u>Cliccando su uno dei link presenti (uno riservato ai cittadini e uno agli avvocati).</u> L'utente viene indirizzato su un portale gestito da Astalegale.net, nel quale, dopo essersi registrato, può seguire la procedura indicata a schermo per la prenotazione. Non è possibile prenotare la redazione dell'atto con modalità diverse da quelle qui indicate (ad es. al telefono, tramite mail o presentandosi personalmente in cancelleria). <u>Per la redazione dell'atto, occorre recarsi alla data e ora indicata presso il Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra.</u> In caso di impedimento a presentarsi alla data e ora indicata nella prenotazione, l'utenza è invitata gentilmente a disdire la prenotazione effettuata seguendo la medesima procedura utilizzata per prenotarsi.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	Per effettuare la rinuncia all'eredità il chiamato deve essere munito di: <ul style="list-style-type: none"> - certificato di morte del defunto; - copia della carta di identità e del codice fiscale del defunto (in alternativa, un certificato storico di residenza del defunto); - documento di riconoscimento proprio in corso di validità; - marca da bollo da euro 16,00; - nel caso di rinuncia nell'interesse di minori, interdetti, inabilitati, tutelati e/o sottoposti ad amministrazione di sostegno, copia conforme del provvedimento di autorizzazione del Giudice tutelare.
COSTI	- Marca da bollo di euro 16,00;

	<ul style="list-style-type: none"> - imposta di registro di euro 200,00, da effettuarsi solo dopo la redazione dell'atto con le modalità che saranno indicate dall'ufficio (Modello F24). <p>Per ogni copia conforme all'originale da richiedere solo dopo la registrazione all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una marca da bollo di euro 16,00; - pagamento telematico di euro 11,80 per copia NON urgente o di euro 35,40 per copia urgente, con rilascio immediato.
TEMPI	L'atto viene formalizzato in giornata. Per il ritiro della copia conforme occorre attendere alcuni giorni.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	Sì, solo se la rinuncia è l'effetto di violenza o dolo. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o il dolo è stato scoperto.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è facoltativa.

REVOCA DELLA RINUNCIA ALL'EREDITÀ

COS'È	Chi ha rinunciato all'eredità può revocare la rinuncia, sempre che non sia trascorso il termine di prescrizione per accettare e l'eredità non sia stata acquistata da altri chiamati, salve le ragioni acquistate nel frattempo dai terzi sui beni ereditari. Ai fini della revoca, è necessario presentarsi per rendere una dichiarazione contraria a quella effettuata con l'atto di rinuncia.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 525 c.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	La revoca della rinuncia all'eredità può essere effettuata personalmente dai chiamati e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta. Il tutore, il curatore o l'esercente la responsabilità genitoriale devono essere muniti della previa specifica autorizzazione del Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore, trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione.
DOVE SI RICHIEDE	<p><u>Solo ed esclusivamente previa prenotazione</u> sul sito internet del Tribunale di Perugia, sezione "Per il cittadino", alla voce "servizi online" e PRENOTAZIONI ONLINE ASSEVERAZIONI PERIZIE - TRADUZIONI - ATTI PUBBLICI. Cliccando su uno dei link presenti (uno riservato ai cittadini e uno agli avvocati).</p> <p>L'utente viene indirizzato su un portale gestito da Astalegale.net, nel quale, dopo essersi registrato, può seguire la procedura indicata a schermo per la prenotazione. Non è possibile prenotare la redazione dell'atto con modalità diverse da quelle qui indicate (ad es. al telefono, tramite mail o presentandosi personalmente in cancelleria).</p> <p>Per la redazione dell'atto, occorre recarsi alla data e ora indicata presso il Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra.</p>

	In caso di impedimento a presentarsi alla data e ora indicata nella prenotazione, l'utenza è invitata gentilmente a disdire la prenotazione effettuata seguendo la medesima procedura utilizzata per prenotarsi.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	Per effettuare la rinuncia all'eredità il chiamato deve essere munito di: <ul style="list-style-type: none"> - certificato di morte del defunto; - copia della carta di identità e del codice fiscale del defunto (in alternativa, un certificato storico di residenza del defunto); - documento di riconoscimento proprio in corso di validità; - marca da bollo da euro 16,00; - nel caso di rinuncia nell'interesse di minori, interdetti, inabilitati, tutelati e/o sottoposti ad amministrazione di sostegno, copia conforme del provvedimento di autorizzazione del Giudice tutelare.
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> - Marca da bollo di euro 16,00; - imposta di registro di euro 200,00, da effettuarsi solo dopo la redazione dell'atto con le modalità che saranno indicate dall'ufficio (Modello F24). <p>Per ogni copia conforme all'originale da richiedere solo dopo la registrazione all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una marca da bollo di euro 16,00; - pagamento telematico di euro 11,80 per copia NON urgente o di euro 35,40 per copia urgente, con rilascio immediato, da effettuare con sistema pagoPA. <p>Si può utilizzare questo link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp Si ricorda di scrivere come causale il motivo per cui si propone l'istanza.</p>
TEMPI	L'atto viene formalizzato in giornata.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è facoltativa.

EREDITÀ GIACENTE	
COS'È	<p>Se l'eredità non è stata accettata da alcuno e non vi sia nessuno nel possesso dei beni ereditari, per evitare che il patrimonio resti privo di tutela giuridica, è prevista la nomina di un curatore dell'eredità stessa che opera con funzioni di amministratore sotto la vigilanza del Giudice della successione.</p> <p>Il curatore ha il compito di salvaguardare gli interessi dell'eredità, occupandosi di: farne l'inventario, esercitarne e promuoverne le ragioni, rispondere ad eventuali istanze proposte contro di essa, amministrarla, depositare presso un istituto di credito designato dal Tribunale il denaro dell'eredità o quello che si ricava dalla</p>

	<p>vendita dei beni mobili ed immobili, a rendere il conto della propria gestione al termine dell'incarico.</p> <p>Per gli atti che vanno oltre l'ordinaria amministrazione, il curatore deve chiedere l'autorizzazione del Giudice, oltre che per effettuare il pagamento dei crediti ereditari e dei legati, ferma la possibilità di opposizione dei creditori e dei legatari. Pertanto, tutti i compiti del curatore sono vigilati dal Giudice, il quale può in qualsiasi momento chiederne conto al curatore e, se opportuno, revocarne la nomina.</p> <p>Il curatore cessa dalla sua carica se interviene l'accettazione da parte di un erede (art. 532 c.c.) o, in assenza di eredi, nel momento della devoluzione allo Stato a 10 anni dalla morte (art. 586 c.c.).</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. 528 e ss. c.c.; artt. 781 e ss. c.p.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	L'istanza per la dichiarazione di giacenza e la nomina del curatore può essere proposta da chi vi ha interesse. Può essere effettuata dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta.
DOVE SI RICHIEDE	Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<p>Per chiedere l'apertura della procedura di eredità giacente occorrono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricorso al Giudice della successione e relativa nota di iscrizione; - certificato di morte; - copia della carta di identità e del codice fiscale del defunto (in alternativa, un certificato storico di residenza del defunto); - se reperibile, un certificato storico anagrafico del defunto e della sua famiglia di origine attestanti l'inesistenza di chiamati all'eredità entro il 6° grado.
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> - Contributo Unificato di euro 98,00; - Anticipazione forfettaria di euro 27,00. <p>Entrambi i pagamenti sono da effettuare telematicamente con sistema pagoPA. Si può utilizzare questo link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp</p> <p>Si ricorda di scrivere come causale il motivo per cui si propone l'istanza.</p>
TEMPI	L'atto viene formalizzato in giornata.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	Sì, il decreto di nomina del curatore può essere reclamato davanti al Tribunale che lo ha emesso.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è facoltativa.

FISSAZIONE DEI TERMINI PER ACCETTARE L'EREDITÀ	
COS'È	L'eredità può essere accettata o rifiutata entro il termine di dieci anni dall'apertura della successione (salvo che il chiamato si trovi nel possesso dei beni ereditari, nel qual caso egli deve compiere l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione per non essere considerato erede puro e semplice). Chiunque abbia interesse a che l'eredità sia accettata o rifiutata prima della scadenza del termine di prescrizione può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 481 c.c.; art. 749 c.p.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	Chiunque abbia un interesse ad agire per abbreviare il termine decennale per accettare o rifiutare l'eredità.
DOVE SI RICHIEDE	Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	Per la fissazione dei termini occorre depositare: <ul style="list-style-type: none"> - ricorso al Giudice della successione territorialmente competente (ovvero quello nel cui circondario si trova l'ultimo domicilio del defunto) e relativa nota di iscrizione; - certificato di morte. Depositato il ricorso, il Giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e della persona alla quale il termine deve essere imposto e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura del ricorrente, alla persona stessa. Il Giudice provvede con ordinanza.
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> - Contributo Unificato di euro 98,00; - Anticipazione forfettaria di euro 27,00. Entrambi i pagamenti sono da effettuare telematicamente con sistema pagoPA. Si può utilizzare questo link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp Si ricorda di scrivere come causale il motivo per cui si propone l'istanza.
TEMPI	Entro 1 anno.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	Sì, l'ordinanza è reclamabile davanti al Tribunale in composizione collegiale che pronuncia in camera di consiglio. Del collegio decidente non può fare parte il Giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è facoltativa.

ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ CON BENEFICIO DI INVENTARIO

<p>COS'È</p>	<p>L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o con beneficio di inventario.</p> <p>L'accettazione con beneficio di inventario consente di mantenere separato il patrimonio del defunto e quello dell'erede, di conseguenza l'erede risponde dei debiti ereditari solo nei limiti di quanto ha ereditato e conserva verso l'eredità tutti i diritti e gli obblighi chi aveva verso il defunto. Inoltre, i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario rispetto ai creditori dell'erede.</p> <p>L'accettazione beneficiata può essere fatta mediante dichiarazione ricevuta da notaio o dal cancelliere del Tribunale nel cui circondario si è aperta la successione (ovvero, dove si trova l'ultimo domicilio del defunto), entro il termine di tre mesi dalla morte se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari o entro dieci anni se non è nel possesso dei beni.</p> <p>Per minori, interdetti, inabilitati, persone giuridiche e associazioni, l'accettazione con beneficio di inventario è obbligatoria. Gli incapaci non si considerano decaduti dal beneficio di inventario se non al compimento di un anno dalla maggiore età (i minori) o dal cessare dello stato di interdizione o inabilitazione.</p> <p>Per minori, interdetti, inabilitati e amministrati l'accettazione deve essere preceduta dall'autorizzazione del Giudice Tutelare territorialmente competente (ovvero, quello nel cui circondario essi risiedono).</p> <p>L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non è atto revocabile.</p> <p>La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal Codice di procedura civile. Se ha fatto l'inventario <u>prima</u> della dichiarazione, il chiamato deve accettare nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario, altrimenti perde il diritto di accettare. In tal caso, nel registro delle successioni viene menzionata anche la data in cui l'inventario è stato compiuto.</p> <p>Se non ha ancora fatto l'inventario al momento della dichiarazione, il chiamato è tenuto a compierlo nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva proroga accordata dall'autorità giudiziaria.</p>
<p>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p>	<p>Artt. 484 e ss. c.c.; artt. 769 e ss. c.p.c.</p>
<p>CHI PUÒ RICHIEDERLO</p>	<p>L'accettazione beneficiata può essere effettuata dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta.</p>
<p>DOVE SI RICHIEDE</p>	<p><u>Solo ed esclusivamente previa prenotazione</u> sul sito internet del Tribunale di Perugia, <u>sezione "Per il cittadino"</u>, alla voce "servizi online" e <u>PRENOTAZIONI ONLINE ASSEVERAZIONI PERIZIE - TRADUZIONI - ATTI PUBBLICI.</u> <u>Cliccando su uno dei link presenti (uno riservato ai cittadini e uno agli avvocati).</u></p>

	<p>L'utente viene indirizzato su un portale gestito da Astalegale.net, nel quale, dopo essersi registrato, può seguire la procedura indicata a schermo per la prenotazione. Non è possibile prenotare la redazione dell'atto con modalità diverse da quelle qui indicate (ad es. al telefono, tramite mail o presentandosi personalmente in cancelleria).</p> <p><u>Per la redazione dell'atto</u>, occorre recarsi alla data e ora indicata presso il Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra.</p> <p>Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.</p> <p>In caso di impedimento a presentarsi alla data e ora indicata nella prenotazione, l'utenza è invitata gentilmente a disdire la prenotazione effettuata seguendo la medesima procedura utilizzata per prenotarsi.</p>
<p>COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI</p>	<p>Per la redazione dell'atto occorrono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificato di morte del defunto; - copia della carta di identità e codice fiscale del defunto (o, in alternativa, il certificato storico di residenza del defunto); - copia del testamento (laddove esista); - documenti di riconoscimento del dichiarante e dell'accettante (se sono due persone diverse, in caso di accettazione per conto di minore o interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno); - in caso di richiesta per conto di minori, interdetti, inabilitati, soggetti ad amministrazione di sostegno, copia conforme della preventiva autorizzazione all'accettazione beneficiata del Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore; - due marche da bollo da euro 16,00 e una da euro 11,80. <p>Una volta effettuata l'accettazione beneficiata, l'erede è tenuto, se non lo ha già fatto, a redigere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione; in mancanza, si considera erede puro e semplice. L'erede deve quindi chiedere di propria iniziativa al Tribunale la nomina di un cancelliere per la compilazione dell'inventario.</p>
<p>COSTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Due marche da bollo di euro 16,00 e una di euro 11,80; - imposta di registro di euro 294,00, da pagare dopo la redazione dell'atto con le modalità indicate dall'ufficio (Modello F24). <p>Per ogni copia conforme all'originale da richiedere solo dopo la registrazione all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una marca da bollo di euro 16,00; - pagamento telematico di euro 23,60 (euro 11,80 per la copia senza urgenza ed euro 11,80 per copia Conservatoria) o 1 pagamento telematico da euro 47,20 (euro 35,40 per una copia urgente da ritirare il giorno della dichiarazione ed euro 11,80 per copia Conservatoria).

TEMPI	L'atto viene formalizzato in giornata.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è facoltativa.

INVENTARIO DELL'EREDITÀ	
COS'È	<p>L'inventario è un atto finalizzato a documentare una certa situazione economico-patrimoniale con riferimento ad un momento o ad una determinata situazione: dal verbale di inventario deve risultare la descrizione e la stima dei beni mobili e immobili, l'indicazione della qualità e la specie del denaro contante e in generale di tutte le altre attività e passività.</p> <p>Affinché l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario produca gli effetti che le sono propri (in primis, la separazione tra i patrimoni del defunto e dell'erede) è necessario che la stessa sia preceduta o seguita dall'inventario nelle forme e nei termini prescritti dalla legge.</p> <p>La dichiarazione di accettazione con beneficio deve essere seguita o preceduta dall'inventario dei beni del defunto nei termini stabiliti dalla legge.</p> <p>L'inventario dell'eredità successivo all'accettazione può essere redatto da un notaio (su tutto il territorio nazionale) o dal cancelliere del Tribunale competente (cioè il Tribunale nel cui circondario si trova l'ultimo domicilio del defunto) entro tre mesi dalla morte se il chiamato è nel possesso dei beni o entro tre mesi dall'accettazione se non è nel possesso dei beni.</p> <p>L'inventario dell'eredità precedente l'accettazione viene redatto da un notaio o da un cancelliere e deve essere seguito dall'accettazione beneficiata entro 40 (quaranta) giorni.</p> <p>Le dichiarazioni e le attestazioni risultanti sono caratterizzate da valore probatorio e possono essere contestate unicamente con la proposizione della querela di falso.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<p>Inventario dell'eredità successivo all'accettazione (art. 484 c.c., 494 c.c. e 769 c.p.c.).</p> <p>Inventario dell'eredità precedente all'accettazione (art. 485 c.c. e 487 c.c.).</p>
CHI PUÒ RICHIEDERLO	L'erede che ha accettato con beneficio di inventario o il chiamato che intenda in seguito effettuare l'accettazione beneficiata.
DOVE SI RICHIEDE	Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<p>Per chiedere la nomina del cancelliere che rediga l'inventario, è necessario presentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricorso al Giudice della successione con relativa nota di iscrizione e dichiarazione di valore; - copia accettazione beneficiata o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di

	erede o copia del testamento nel caso di chiamato testamentario quando l'inventario precede l'accettazione.
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> - Contributo Unificato di euro 98,00 da pagare telematicamente con sistema pagoPA; - Anticipazione forfettaria di euro 27,00 da pagare telematicamente con sistema pagoPA. Per il pagamento si potrà utilizzare questo link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp <ul style="list-style-type: none"> - esente da contributo in caso di richiesta per conto di minorenni.
TEMPI	La nomina del cancelliere viene eseguita in 7-15 giorni.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è facoltativa.

AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA NELLE EREDITÀ BENEFICIATE

COS'È	Gli eredi che hanno accettato con beneficio d'inventario hanno l'obbligo di chiedere le autorizzazioni al Giudice del luogo in cui la successione si è aperta (luogo di ultimo domicilio del defunto) per compiere atti di vendita o comunque di straordinaria amministrazione relativi sia ai beni mobili sia agli immobili caduti in successione. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario e, di conseguenza, l'erede deve rispondere dei debiti dell'eredità anche con il proprio patrimonio personale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 493 c.c.; art. 747 c.p.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	Gli eredi che hanno accettato con beneficio di inventario o chi li rappresenta.
DOVE SI RICHIEDE	Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	Per l'autorizzazione a vendere beni di eredità accettate con beneficio di inventario, è necessario: <ul style="list-style-type: none"> - ricorso al Giudice della successione territorialmente competente (nel cui circondario si trova il luogo di ultimo domicilio del defunto) e relativa nota di iscrizione; - copia dell'inventario; - copia della dichiarazione di successione (se si tratta di beni immobili); - perizia giurata (se si tratta di beni immobili); - in caso di richiesta per conto di minori, interdetti, inabilitati, soggetti ad amministrazione di sostegno, copia conforme della preventiva autorizzazione all'accettazione beneficiata del Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore.

COSTI	<ul style="list-style-type: none"> - Contributo Unificato di euro 98,00 da pagare telematicamente con sistema pagoPA; - Anticipazione forfettaria di euro 27,00 da pagare telematicamente con sistema pagoPA. <p>Per il pagamento si potrà utilizzare questo link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp</p> <p>Se il bene da vendere è di proprietà esclusiva del minore il contributo unificato non è dovuto.</p>
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	Sì, il decreto che autorizza alla vendita è reclamabile davanti alla Corte di Appello.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è facoltativa.

ESECUTORI TESTAMENTARI: ACCETTAZIONE

COS'È	<p>Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari con l'incarico di curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto, prendendo possesso dei beni che fanno parte dell'asse ereditario (per non oltre un anno prorogabile dal Giudice per ragioni di evidente necessità). L'esecutore è tenuto ad amministrare la massa ereditaria con la diligenza del buon padre di famiglia e, al termine dell'incarico, a rendere il conto della gestione.</p> <p>L'ufficio dell'esecutore testamentario è di norma gratuito, salva la previsione di una retribuzione a carico dell'eredità. Anche le spese di gestione sono a carico dell'eredità.</p> <p>L'accettazione della nomina ad esecutore testamentario, che non può essere soggetta a condizione o termine, deve risultare da dichiarazione fatta presso la cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione (ovvero, nel cui circondario si trova l'ultimo domicilio del defunto).</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. 700 e ss. c.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	L'esecutore testamentario indicato nel testamento che intende accettare l'incarico. È ammessa anche la nomina di una persona giuridica, la quale dovrà avere la piena capacità di agire esattamente come è richiesto per le persone fisiche; pertanto, non possono essere nominati esecutori testamentari minori, interdetti, inabilitati, minori emancipati.
DOVE SI RICHIEDE	<p><u>Solo ed esclusivamente previa prenotazione</u> sul sito internet del Tribunale di Perugia, sezione "Per il cittadino", alla voce "servizi online" e PRENOTAZIONI ONLINE ASSEVERAZIONI PERIZIE - TRADUZIONI - ATTI PUBBLICI.</p> <p>Cliccando su uno dei link presenti (uno riservato ai cittadini e uno agli avvocati) l'utente viene indirizzato su un portale gestito da Astalegale.net, nel quale, dopo essersi registrato, può seguire la procedura indicata a</p>

	<p>schermo per la prenotazione. Non è possibile prenotare la redazione dell'atto con modalità diverse da quelle qui indicate (ad es. al telefono, tramite mail o presentandosi personalmente in cancelleria).</p> <p>Per la redazione dell'atto, occorre recarsi alla data e ora indicata presso il Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra.</p> <p>Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.</p> <p>In caso di impedimento a presentarsi alla data e ora indicata nella prenotazione, l'utenza è invitata gentilmente a disdire la prenotazione effettuata seguendo la medesima procedura utilizzata per prenotarsi.</p>
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<p>Per la redazione dell'atto di accettazione della carica di esecutore occorrono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificato di morte del defunto; - copia della carta di identità e del codice fiscale del defunto (in alternativa, certificato storico di residenza del defunto); - copia semplice del testamento in cui è contenuta la nomina ad esecutore; - documento di riconoscimento di chi accetta l'incarico di esecutore; - marca da bollo da euro 16,00.
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> - Marca da bollo di euro 16,00; - imposta di registro di euro 200,00, da pagare solo dopo la redazione dell'atto secondo indicazioni fornite dalla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (Modello F24).
TEMPI	L'atto viene formalizzato in giornata.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è facoltativa.

ESECUTORI TESTAMENTARI: RINUNCIA

COS'È	<p>Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari con l'incarico di curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto, prendendo possesso dei beni che fanno parte dell'asse ereditario (per non oltre un anno prorogabile dal Giudice per ragioni di evidente necessità). L'esecutore è tenuto ad amministrare la massa ereditaria con la diligenza del buon padre di famiglia e, al termine dell'incarico, a rendere il conto della gestione.</p> <p>L'ufficio dell'esecutore testamentario è di norma gratuito, salva la previsione di una retribuzione a carico dell'eredità. Anche le spese di gestione sono a carico dell'eredità.</p> <p>La persona nominata come esecutore testamentario può, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del Tribunale competente (ovvero, il Tribunale nel cui circondario si trova l'ultimo domicilio del defunto) rinunciare all'incarico.</p>
--------------	---

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. 700 e ss. c.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	L'esecutore testamentario nominato che intende rinunciare all'incarico. È ammessa anche la nomina di una persona giuridica, la quale dovrà avere la piena capacità di agire esattamente come è richiesto per le persone fisiche; pertanto, non possono essere nominati esecutori testamentari minori, interdetti, inabilitati, minori emancipati.
DOVE SI RICHIEDE	<u>Solo ed esclusivamente previa prenotazione</u> sul sito internet del Tribunale di Perugia, sezione "Per il cittadino" , alla voce "servizi online" e PRENOTAZIONI ONLINE ASSEVERAZIONI PERIZIE - TRADUZIONI - ATTI PUBBLICI . Cliccando su uno dei link presenti (uno riservato ai cittadini e uno agli avvocati) l'utente viene indirizzato su un portale gestito da Astalegale.net, nel quale, dopo essersi registrato, può seguire la procedura indicata a schermo per la prenotazione. Non è possibile prenotare la redazione dell'atto con modalità diverse da quelle qui indicate (ad es. al telefono, tramite mail o presentandosi personalmente in cancelleria). <u>Per la redazione dell'atto</u> , occorre recarsi alla data e ora indicata presso il Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12. In caso di impedimento a presentarsi alla data e ora indicata nella prenotazione, l'utenza è invitata gentilmente a disdire la prenotazione effettuata seguendo la medesima procedura utilizzata per prenotarsi.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	Per la redazione dell'atto di rinuncia della carica di esecutore occorrono: <ul style="list-style-type: none"> - certificato di morte del defunto; - copia della carta di identità e del codice fiscale del defunto (in alternativa, certificato storico di residenza del defunto); - copia semplice del testamento in cui è contenuta la nomina ad esecutore; - documento di riconoscimento di chi rifiuta l'incarico di esecutore; - marca da bollo da euro 16,00.
COSTI	- Marca da bollo di euro 16,00.
TEMPI	L'atto viene formalizzato in giornata.

APPOSIZIONE DEI SIGILLI ALL'EREDITÀ	
COS'È	Quando i beni ereditari restano incustoditi, per evitare dispersione o sottrazione, le persone legittimate possono chiedere l'apposizione dei sigilli sui beni caduti in successione. L'istanza deve essere rivolta al Giudice della successione del Tribunale competente e cioè quello dell'ultimo domicilio del defunto. La successiva rimozione dei sigilli

	può essere chiesta al Giudice dall'esecutore testamentario, dai chiamati all'eredità e dai creditori.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. 752 e ss. c.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	L'esecutore testamentario, coloro che possono avere diritto alla successione, le persone che coabitavano col defunto che al momento della morte erano addetti al suo servizio (in assenza dal luogo del coniuge e degli eredi), i creditori del defunto. Alle condizioni di cui all'art. 754 c.c. l'apposizione dei sigilli può essere anche disposta d'ufficio.
DOVE SI RICHIEDE	Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	Per l'apposizione dei sigilli all'eredità occorrono: <ul style="list-style-type: none"> - ricorso al Giudice della successione territorialmente competente (ovvero, il Tribunale nel cui circondario si trova il luogo dell'ultimo domicilio del defunto) e relativa nota di iscrizione a ruolo; - certificato di morte; - atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio se i richiedenti sono gli eredi.
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> - Imposta di registro di euro 200,00 da pagare con Modello F24; - Contributo Unificato di euro 98,00; - Anticipazione forfettaria di euro 27,00. <p>I pagamenti vanno effettuati telematicamente con sistema pagoPA attraverso questo link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp Si ricorda di scrivere come causale il motivo per cui si propone l'istanza.</p>
TEMPI	Entro un anno.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è facoltativa.

RIMOZIONE DEI SIGILLI ALL'EREDITÀ	
COS'È	<p>Quando i beni ereditari restano incustoditi, per evitare dispersione o sottrazione, le persone legittimate possono chiedere l'apposizione dei sigilli sui beni caduti in successione.</p> <p>L'istanza deve essere rivolta al Giudice della successione del Tribunale competente e cioè quello dell'ultimo domicilio del defunto.</p> <p>La rimozione dei sigilli all'eredità può essere disposta dallo stesso Giudice con decreto, su istanza di una delle persone legittimate o d'ufficio, ricorrendone i presupposti di legge. La rimozione dei sigilli non opposta con successo da chi vi ha interesse viene eseguita dall'ufficiale che può procedere all'inventario o, se non occorre l'inventario, dal</p>

	cancelliere del Tribunale. L'ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve accertarne l'eventuale stato di alterazione e, in caso, farne immediatamente rapporto al Giudice.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. 762 e ss. c.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	L'esecutore testamentario, coloro che possono avere diritto alla successione, i creditori. Alle condizioni di cui all'art. 754 c.c., la rimozione dei sigilli può essere anche disposta d'ufficio.
DOVE SI RICHIEDE	Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	Per l'apposizione dei sigilli all'eredità occorrono: <ul style="list-style-type: none"> - ricorso al Giudice della successione territorialmente competente (ovvero, il Tribunale nel cui circondario si trova il luogo dell'ultimo domicilio del defunto) e relativa nota di iscrizione a ruolo; - certificato di morte; - atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio se i richiedenti sono gli eredi.
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> - Contributo Unificato di euro 98,00; - Anticipazione forfettaria di euro 27,00. I pagamenti del contributo unificato e dei diritti di cancelleria vanno effettuati telematicamente con sistema pagoPA attraverso questo link: https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp
TEMPI	Entro un anno.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	Contro il provvedimento di rimozione dei sigilli possono fare opposizione tutti coloro che vi hanno interesse davanti al medesimo Giudice, che provvede sull'istanza con ordinanza non impugnabile.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è facoltativa.

CONSULTAZIONE DELLE RUBRICHE TESTAMENTI

COS'È	I notai devono trasmettere alla cancelleria del Tribunale competente (ovvero, quello nel cui circondario si trova il luogo di ultimo domicilio del defunto) copia dei verbali di pubblicazione dei testamenti olografi e segreti e dei verbali di registrazione dei testamenti pubblici. Le copie dei verbali trasferiti alle cancellerie dei tribunali sono raccolte in appositi volumi, annotate in una rubrica alfabetica generale e possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 622 c.c. e art. 55 norme attuazione c.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	Tutti gli interessati.

DOVE SI RICHIEDE	<p><u>Solo ed esclusivamente previa prenotazione</u> sul sito internet del Tribunale di Perugia, sezione “Per il cittadino”, alla voce “servizi online” e PRENOTAZIONI ONLINE ASSEVERAZIONI PERIZIE - TRADUZIONI - ATTI PUBBLICI.</p> <p>Cliccando su uno dei link presenti (uno riservato ai cittadini e uno agli avvocati) l’utente viene indirizzato su un portale gestito da Astalegale.net, nel quale, dopo essersi registrato, può seguire la procedura indicata a schermo per la prenotazione. Non è possibile prenotare la redazione dell’atto con modalità diverse da quelle qui indicate (ad es. al telefono, tramite mail o presentandosi personalmente in cancelleria).</p> <p>Per la redazione dell’atto, occorre recarsi alla data e ora indicata presso il Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra.</p> <p>Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.</p> <p>In caso di impedimento a presentarsi alla data e ora indicata nella prenotazione, l’utenza è invitata gentilmente a disdire la prenotazione effettuata seguendo la medesima procedura utilizzata per prenotarsi.</p>
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	Non ve ne sono, è sufficiente presentarsi in Cancelleria e fare richiesta al Cancelliere.
COSTI	La consultazione della rubrica dei testamenti non comporta alcun costo, salvo quelli per il rilascio delle copie.
TEMPI	La richiesta di consultazione viene eseguita al momento.

CERTIFICATO REGISTRO SUCCESSIONI

COS’È	<p>Il registro delle successioni, tenuto presso la cancelleria del Tribunale, è pubblico e può essere consultato da chiunque ne faccia domanda e la cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.</p> <p>Il registro è diviso in tre parti: Nella prima sono registrate le dichiarazioni di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio d’inventario e all’amministrazione e liquidazione delle eredità beneficiarie, comprese le nomine del curatore previste dagli artt. 508 e 509 del codice e la menzione della pubblicazione dell’invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito.</p> <p>Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinuncia all’eredità.</p> <p>Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredità giacenti, nonché gli atti relativi alla curatela e le dichiarazioni di accettazione o di rinuncia degli esecutori testamentari.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. 52 e 53 norme attuazione c.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	Chiunque ne faccia domanda.

DOVE SI RICHIEDE	<p>Solo ed esclusivamente previa prenotazione sul sito internet del Tribunale di Perugia, sezione “Per il cittadino”, alla voce “servizi online” e PRENOTAZIONI ONLINE ASSEVERAZIONI PERIZIE - TRADUZIONI - ATTI PUBBLICI.</p> <p>Cliccando su uno dei link presenti (uno riservato ai cittadini e uno agli avvocati) l’utente viene indirizzato su un portale gestito da Astalegale.net, nel quale, dopo essersi registrato, può seguire la procedura indicata a schermo per la prenotazione. Non è possibile prenotare la redazione dell’atto con modalità diverse da quelle qui indicate (ad es. al telefono, tramite mail o presentandosi personalmente in cancelleria).</p> <p>Per la redazione dell’atto, occorre recarsi alla data e ora indicata presso il Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra.</p> <p>Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.</p> <p>In caso di impedimento a presentarsi alla data e ora indicata nella prenotazione, l’utenza è invitata gentilmente a disdire la prenotazione effettuata seguendo la medesima procedura utilizzata per prenotarsi.</p>
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<p>Per il rilascio è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - compilare un’istanza sulla base del modello allegato; - procurarsi due marche da bollo di euro 16,00 e una di euro 3,92.
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> - Due marche da bollo di euro 16,00; - una di euro 3,92.
TEMPI	L’attività si svolge in giornata.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L’assistenza di un difensore è facoltativa.

Volontaria Giurisdizione: Titoli di Credito

AMMORTAMENTO DI TITOLI DI CREDITO	
COS’È	<p>È la procedura con cui, in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un titolo di credito (assegni bancari e circolari al portatore, cambiali, cambiali ipotecarie, vaglia cambiari e postali, titoli rappresentativi di depositi bancari, libretti, certificati di deposito e polizze di pegno al portatore), il possessore può rivolgersi al Presidente del Tribunale per ottenere un provvedimento che dichiari l’inefficacia del titolo verso terzi e lo autorizzi ad ottenere il pagamento dal debitore e l’ottenimento di un duplicato. Il provvedimento del Giudice (denominato ammortamento) pertanto sostituisce il titolo di credito smarrito, distrutto o sottratto. Il provvedimento di ammortamento diviene definitivo e, di conseguenza, il titolo ammortato rimane privo di ogni effetto soltanto quando non sia stata proposta opposizione.</p> <p>NB: L’assegno bancario, l’assegno circolare, il vaglia bancario, sui quali risulti apposta la clausola “NON</p>

	TRASFERIBILE” non sono soggetti alla procedura di ammortamento.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 69 e ss. R.D. 21/12/1933 n. 1736; Codice civile artt. 2006 - 2016 - 2027; Regio Decreto n. 1736/1933 (per assegni bancari e circolari al portatore); Regio Decreto n.1669/1933 (per cambiali); Legge n. 948/1951 (per titoli rappresentativi di depositi bancari: libretti, certificati e polizze di pegno al portatore); art. 89 R.D. 5/12/1933 n. 1699; art. 6 Legge 948/1951.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	Chi possedeva legittimamente il titolo al portatore, o il prenditore o l'ultimo giratario dell'assegno, il cessionario, l'erede, il custode, il rappresentante dell'avente diritto, il beneficiario e l'Istituto emittente.
DOVE SI RICHIEDE	Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<ul style="list-style-type: none"> - Modulo per la richiesta compilato e nota di iscrizione a ruolo reperibili sul sito Internet del Tribunale e presso lo Sportello Unico della Cancelleria Civile; - la denuncia di smarrimento; - copia della carta di un documento di riconoscimento; - comunicazione alla Banca o alla Posta dello smarrimento o del furto. <p>CAMBIALI IPOTECARIE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicazione del luogo dove era iscritta l'ipoteca; - Si deve distinguere se chi richiede l'ammortamento è il creditore o il debitore. In entrambi i casi ci vuole la denuncia di smarrimento a Carabinieri o PS: <ul style="list-style-type: none"> • se l'ammortamento è richiesto dal creditore è necessaria anche la "denuncia al debitore" (art. 2016 c.c.). Successivamente il decreto dovrà essere notificato al debitore sempre ex art. 2016 c.c.; • se l'ammortamento è richiesto dal debitore - che assume di avere pagato e ha bisogno del titolo per la cancellazione dell'ipoteca si applica l'art. 2887 c.c. - è necessario il consenso preventivo del creditore (dichiarazione di avvenuto pagamento con firma autenticata). <p>POLIZZA DI PEGNO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denuncia di smarrimento o di furto fatta all'autorità di Polizia o ai Carabinieri; - fermo provvisorio emesso dal Monte dei Pegni.
COSTI	Iscrizione a ruolo TRAMITE PAGO PA: <ul style="list-style-type: none"> - Contributo Unificato di euro 98,00; - anticipazione forfettaria di euro 27,00;

	- ritiro di copia autentica di euro 11,80 fino a 4 pag.; oltre le 4 pag. di euro 13,78.
TEMPI	Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	Sì. Decorsi i termini previsti per ciascuna tipologia senza che sia intervenuta una opposizione, il ricorrente deve richiedere all'ufficio Ruolo Generale un certificato "di non opposizione" per poter esigere il pagamento del titolo di credito o per ottenerne un duplicato dall'Istituto emittente.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è facoltativa.

RIABILITAZIONE DEL PROTESTATO	
COS'È	È una procedura che serve a riabilitare il soggetto che ha subito un protesto di assegno/cambiale e ha l'effetto della cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti. La competenza è del Tribunale del luogo di residenza dell'interessato. L'istanza va depositata trascorso un anno dalla data dell'ultimo protesto sollevato.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	Il soggetto protestato.
DOVE SI RICHIEDE	Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12. Via mail: vg.tribunale.perugia@giustizia.it
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<ul style="list-style-type: none"> - Ricorso per riabilitazione civile a seguito di protesto secondo il modello reperibile sul sito internet del Tribunale e presso lo Sportello Unico della Cancelleria Civile; - originale titolo protestato o, in mancanza, dichiarazione del/i creditore/i a carattere liberatorio di avvenuto pagamento e denuncia smarrimento titolo; - visura camerale dei protesti aggiornata attestante che nell'anno successivo alla data della pubblicazione dell'ultimo protesto non sono stati levati altri protesti; - copia della carta di identità e codice fiscale del richiedente; - nota di iscrizione a ruolo reperibile sul sito internet del Tribunale e presso lo Sportello della Cancelleria Volontaria Giurisdizione.
COSTI	TRAMITE PAGO PA: <ul style="list-style-type: none"> - Contributo Unificato di euro 98,00; - anticipazione forfettaria di euro 27,00; - ritiro di copia autentica di euro 11,80 fino a 4 pag.; oltre le 4 pag. di euro 13,78.
TEMPI	Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.

POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	Sì.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è facoltativa.

CANCELLAZIONE DEL PROTESTO	
COS'È	È la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	Il soggetto protestato.
DOVE SI RICHIEDE	Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12. Via mail: vg.tribunale.perugia@giustizia.it
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	Titoli protestati in origine e/o dichiarazione liberatoria di avvenuto pagamento dei titoli protestati. Il provvedimento di cui sopra viene comunicato dalla cancelleria all'interessato.
COSTI	Esente.
TEMPI	Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	Sì.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è facoltativa.

Volontaria Giurisdizione: Atti e Certificazioni

ATTRIBUZIONE DI COGNOME/CORREZIONE DI COGNOME ED ALTRI ATTI DELLO STATO CIVILE (ES. FORMAZIONE ATTO DI NASCITA)	
COS'È	Il figlio nato da genitori non sposati assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre. Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. A tal fine i genitori devono presentare istanza al Tribunale competente, cioè al Tribunale del luogo di nascita del figlio. Il tribunale deciderà con un provvedimento emesso in Camera di Consiglio.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 262, comma 3 c.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	I genitori congiuntamente possono presentare istanza.

DOVE SI RICHIEDE	Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	All'istanza si devono allegare: <ul style="list-style-type: none"> - copia del documento di identità del padre; - copia documento di identità della madre; - copia integrale dell'atto di nascita del figlio con riconoscimento ed assenso al riconoscimento; - certificato di residenza di entrambi i genitori e del figlio; - certificato di stato di famiglia di entrambi i genitori. In caso di ATTRIBUZIONE DI COGNOME o CORREZIONE DEL COGNOME : <ul style="list-style-type: none"> - documento con il cognome errato e documento corretto; - documento attestante il diritto del minore ad ottenere quel cognome (es. sentenza).
COSTI	Esente da contribuzione e da anticipazione forfettaria.
TEMPI	Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	Sì.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è facoltativa.

GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE	
COS'È	L'Ufficio cura e custodisce i registri ed i fascicoli relativi all'iscrizione dei ricorsi diretti al Giudice del registro delle Imprese. Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un Giudice delegato dal presidente del Tribunale ed è pubblico. Il Giudice del Registro delle Imprese è competente nei seguenti casi: <ol style="list-style-type: none"> a) rifiuto dell'iscrizione nel registro delle imprese da parte dell'ufficio del registro; b) il G.R.I. ordina con decreto l'iscrizione nel registro delle imprese, quando la stessa sia obbligatoria e l'imprenditore non vi abbia provveduto entro il termine fissato dall'ufficio del registro delle imprese; c) il G.R.I. ordina con decreto la cancellazione dell'iscrizione avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. 2188, 2189, 2190, 2191, 2192 c.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	Chi voglia impugnare il rifiuto dell'iscrizione da parte dell'ufficio del registro, o il decreto del GRI di

	cancellazione dal registro delle imprese o il decreto del GRI di iscrizione nel registro stesso.
DOVE SI RICHIEDE	Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	Utenza privata. Per il deposito dell'istanza vi sono 3 possibilità: - via mail a vg.tribunale.perugia@giustizia.it ; oppure - via posta a Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione, allegando il pagamento tramite PagoPA dei diritti di cancelleria per euro 27,00 e un Contributo Unificato da euro 98,00; oppure - su appuntamento per la consegna dell'istanza e della documentazione da fissarsi inviando una mail vg.tribunale.perugia@giustizia.it .
COSTI	- Contributo Unificato di euro 98,00; - marca da bollo da euro 27,00 per diritti forfettizzati per notifiche.
TEMPI	Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	Il ricorso è diretto al Giudice del Registro delle Imprese che provvede con decreto. Il decreto che pronuncia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio nel registro. - Contro il <u>rifiuto dell'iscrizione</u> dell'ufficio delle imprese si può ricorrere entro otto giorni dalla comunicazione al Giudice del Registro delle Imprese. Il Giudice può anche disporre d'ufficio l' <u>iscrizione o la cancellazione</u> nel registro delle imprese; - contro il decreto del Giudice del Registro delle Imprese si può ricorrere al Tribunale, entro 15 giorni dalla comunicazione. Si può presentare ricorso anche per chiedere l'annullamento del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese nel caso in cui, dopo la cancellazione stessa, emerga l'esistenza di crediti dell'impresa.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è necessaria.

CERTIFICAZIONE DI PENDENZA DELLE PROCEDURE ESECUTIVE E CONCURSUALI

COS'È	Certificato attestante che la persona fisica o giuridica non è soggetta a procedure esecutive o concorsuali. Viene in genere richiesto per l'accensione di un mutuo o per la partecipazione a bandi, gare e avvisi pubblici o per l'estensione del pignoramento o per l'instaurazione di
--------------	--

	nuove procedure esecutive nei confronti del medesimo debitore.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	R.D. 16 marzo 1942 n. 267 modificato dal D. Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5; d.lgs. n. 14 del 2019 e s.m.i. (C.C.I.).
CHI PUÒ RICHIEDERLO	Per le procedure esecutive, la parte debitrice o chiunque ne abbia interesse. Per le procedure ancora pendenti, anche il creditore. La richiesta deve essere presentata dal legale rappresentante della società o personalmente dall'avente diritto. L'istanza può essere depositata da un delegato del legale rappresentante della società, munito di delega e fotocopia di valido documento di identità del legale rappresentante oppure copia della procura alle liti (datata, firmata e autenticata) o altro titolo che legittimi la richiesta.
DOVE SI RICHIEDE	Per il deposito dell'istanza vi sono 2 possibilità: - Personalmente, presso il Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, n. 1 - sportello delle procedure fallimentari o esecutive mobiliari o immobiliari, 2° piano; oppure - via pec: fallimentare.tribunale.perugia@giustiziacert.it ; esecuzionivicili.tribunale.perugia@giustiziacert.it Tale pec deve essere stampata ed esibita al momento del ritiro.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	Compilare il modulo di richiesta certificato in ogni sua parte, sottoscriverlo ed allegare i documenti ritenuti necessari. Per la richiesta di certificazione nel proprio interesse sia persona fisica e/o ditta individuale, allegare: - copia fotostatica del documento di identità e del codice-fiscale. Per la richiesta di certificazione nell'interesse di persone-giuridiche, allegare: - visura camerale non anteriore ad 1 mese e fotocopia del documento di identità del rappresentante-legale/socio-richiedente. Per la richiesta di certificazione ai fini della procedura da sovraindebitamento o per certificazioni richiesta dal Giudice, allegare: - copia del conferimento dell'incarico di gestore della crisi o copia del provvedimento del Giudice.
COSTI	- euro 3,92 diritto di certificazione da effettuarsi in modalità telematica; - euro 16,00 imposta di bollo per l'istanza; - euro 16,00 imposta di bollo per il certificato.
TEMPI	Tre giorni dalla richiesta.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è facoltativa.

ALLEGATI	Si può richiedere il modulo da compilare previa richiesta via pec allo sportello preposto.
-----------------	--

CERTIFICATO DI NON INTERDIZIONE E DI NON INABILITAZIONE	
COS'È	Il certificato attesta che, nei cinque anni precedenti la richiesta, nei confronti del richiedente non siano stati emessi provvedimenti di interdizione e/o inabilitazione.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	Il certificato può essere richiesto: <ul style="list-style-type: none"> • dall'interessato • da persona da lui incaricata con delega contenuta nella domanda. In ogni caso la domanda deve essere firmata dall'interessato. È necessario presentare anche copia del documento d'identità del delegante e della persona delegata. È competente il Tribunale del luogo di residenza dell'interessato.
DOVE SI RICHIEDE	Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Iscrizioni a Ruolo, 2° piano. Orari: lunedì-giovedì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	- Documento di identità in corso di validità. L'interessato potrà anche delegare persona di sua fiducia che dovrà essere munito di delega autocertificata da parte dell'interessato e di fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato.
COSTI	- Due marche da bollo di euro 16,00 ciascuna; - diritto di certificazione (sempre marca da bollo) di euro 3,92.
TEMPI	gg. 5 lavorativi.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è facoltativa.
ALLEGATI	Richiesta certificato non interdizione non inabilitazione

CERTIFICATO DI ASSENZA DI PROCEDURE FALLIMENTARI O ALTRE PROCEDURE AVENTI IL MEDESIMO OGGETTO O PROCEDURE ESECUTIVE	
COS'È	Il certificato attesta che, nei cinque anni precedenti la richiesta, nei confronti del richiedente non siano in corso procedure fallimentari o altre procedure col medesimo oggetto e/o procedure esecutive mobiliari o immobiliari.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	Il certificato può essere richiesto: <ul style="list-style-type: none"> • dall'interessato • da persona da lui incaricata con delega contenuta nella domanda. In ogni caso la domanda deve essere firmata dall'interessato. È necessario presentare anche copia del documento d'identità del delegante e della persona

	delegata. È competente il Tribunale del luogo di residenza dell'interessato.
DOVE SI RICHIEDE	Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, n. 1- Cancelleria Fallimentare o Cancelleria Procedure esecutive immobiliari o Cancelleria Procedure esecutive mobiliari, 2° piano.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	Documento di identità in corso di validità. L'interessato potrà anche delegare persona di sua fiducia che dovrà essere munito di delega autocertificata da parte dell'interessato e di fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato.
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> - Due marche da bollo di euro 16,00 ciascuna; - diritto di certificazione di euro 3,92 assolvibili tramite il portale PagoPA.
TEMPI	gg. 5 lavorativi
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è facoltativa.

Volontaria Giurisdizione: Atti Notori

ATTI NOTORI	
COS'È	<p>L'atto notorio (o atto di notorietà) è lo strumento che la legge mette a disposizione per attestare validamente determinati eventi, stati o qualità personali (ad esempio, è utilizzato per certificare la nascita oppure la morte di una persona).</p> <p>L'atto notorio, pertanto, consiste in una dichiarazione fatta in presenza di due testimoni, maggiorenni e muniti di un valido documento di riconoscimento, avente ad oggetto stati, qualità personali o fatti dei quali il dichiarante è a conoscenza e che sono noti pubblicamente.</p> <p>La dichiarazione va fatta sotto giuramento e deve essere resa, oltre che in presenza dei testimoni, dinanzi a un pubblico ufficiale. Per i cittadini stranieri, non appartenenti all'Unione Europea, occorre anche il permesso di soggiorno, in corso di validità; - secondo l'art. 35 del D.P.R. 445/2000, tutte le tessere di riconoscimento munite di foto e timbro rilasciate da un'amministrazione dello Stato sono considerate documenti validi per il riconoscimento. Tra questi, oltre alla carta d'identità e al passaporto, rientrano la patente di guida e la patente nautica, le tessere di riconoscimento ministeriali o di appartenenza ad Ordini Professionali, ecc</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 5 R.D. n. 1366/1922; art. 76 D.P.R. n. 445 del 2000; art. 30 L. n. 241 del 1990
CHI PUÒ RICHIEDERLO	Chiunque vi abbia interesse, indipendentemente dalla sua residenza (non vi sono limiti alla competenza territoriale dell'Ufficio giudiziario). Per gli atti notori relativi alle

	successioni è opportuno farlo nel Tribunale del luogo di residenza del defunto.
DOVE SI RICHIEDE	SOLO CON APPUNTAMENTO PREVIA PRENOTAZIONE ONLINE
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<ul style="list-style-type: none"> - È necessaria la presenza dell'istante con fotocopia fronte/retro di validi documenti di riconoscimento (documento di identità del dichiarante e codice fiscale); - due testimoni (muniti di fotocopia fronte/retro di documento valido) che non devono essere né parenti, né interessati all'atto, con validi documenti di riconoscimento. NB: nel caso l'istante sia cittadino americano, i testimoni dovranno essere quattro; - è altresì necessario che tutti i presenti comprendano la lingua italiana scritta e parlata; - per atto notorio per successione è inoltre necessario il certificato di morte del defunto e copia semplice del testamento, se esistente. <p>Documenti necessari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fotocopia dei documenti di identità e dei codici fiscali del defunto e degli eredi e legatari (nell'ipotesi in cui il documento non recasse la residenza attuale comunicarla); - estratto dell'atto di matrimonio del defunto (nell'ipotesi in cui il defunto fosse legalmente separato o divorziato portare copia del decreto di separazione o della sentenza di divorzio); - stato di famiglia integrale del defunto in carta semplice per uso successione da richiedere in Comune; - fotocopia di polizza assicurativa, nel caso in cui sia necessario farne riferimento all'interno dell'atto di notorietà. <p>NB: l'atto verrà rilasciato, in copia conforme, tre giorni dopo la sua redazione.</p>
COSTI	<p><u>Per rilascio dopo tre giorni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - due marche da bollo di euro 16,00; - marca da bollo di euro 11,80; <p><u>Per rilascio immediato:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - due marche da bollo di euro 48,00; - marca da bollo di euro 35,40.
TEMPI	Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è facoltativa.

Volontaria Giurisdizione: Asseverazioni

ASSEVERAZIONE DI TRADUZIONI, ASSEVERAZIONI DI PERIZIA ED AUTENTICA DI FIRMA E DOCUMENTI	
COS'È	<p><u>L'asseverazione di traduzione</u> (giuramento della traduzione di un documento) viene richiesta in tutti i casi in cui è necessaria una attestazione ufficiale da parte del traduttore circa la corrispondenza del testo tradotto a quanto presente nel testo originale.</p> <p><u>L'asseverazione di perizia</u> (giuramento di una perizia) viene richiesta in tutti i casi in cui è necessaria un'attestazione ufficiale della veridicità del contenuto del documento.</p> <p><u>L'autentica di firma</u> è l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.</p>
CHI PUÒ RICHIEDERLO	Chiunque vi abbia interesse, indipendentemente dalla sua residenza (non vi sono limiti alla competenza territoriale dell'Ufficio Giudiziario).
DOVE SI RICHIEDE	SOLO CON APPUNTAMENTO PREVIA PRENOTAZIONE ONLINE
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<p>ASSEVERAZIONI DI PERIZIE: È necessaria la presenza del perito con validi documenti di riconoscimento. Il modello del verbale di giuramento, da allegare all'atto, è disponibile sul sito del Tribunale.</p> <p>ASSEVERAZIONE DI TRADUZIONE: è necessaria la presenza del traduttore con validi documenti di riconoscimento. Il modello del verbale di giuramento, da allegare all'atto, è disponibile sul sito del Tribunale.</p> <p>AUTENTICA DI FIRMA: L'istante dovrà avere con sé la dichiarazione che si intende sottoscrivere, essere munito di validi documenti di riconoscimento (per i cittadini extracomunitari, il permesso di soggiorno). L'autentica di firma non necessita di appuntamento. La firma da autenticare dovrà essere apposta dinanzi al Funzionario procedente.</p>
COSTI	<p>ASSEVERAZIONI DI PERIZIE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una marca da bollo da euro 16,00 ogni quattro pagine di perizia; - una marca da bollo da euro 2,00 per ciascun allegato. <p>ASSEVERAZIONE DI TRADUZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una marca da bollo da euro 16,00 ogni quattro pagine di traduzione. <p>Eventuali esenzioni dovranno essere dichiarate e firmate dal traduttore.</p> <p>AUTENTICA DI FIRMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una marca da bollo da euro 3,92 ed una da euro 16,00.

TEMPI	Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è facoltativa

Volontaria Giurisdizione: Registro stampa

ISCRIZIONE AL REGISTRO STAMPA DI GIORNALI E PERIODICI	
COS'È	È l'adempimento necessario per poter procedere alla pubblicazione (con qualsiasi mezzo, sia cartaceo che via etere o su rete informatica) di un giornale periodico.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	Il proprietario (o il legale rappresentante della proprietà, se persona giuridica) del periodico.
DOVE SI RICHIEDE	Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra. Orari: lunedì-giovedì ore 9.30-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<p>Notizie più dettagliate sono reperibili sul sito internet del Tribunale o presso lo Sportello Unico della Cancelleria Civile.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autocertificazione di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici in carta semplice del proprietario, del direttore responsabile, dell'editore e del legale rappresentante (nel caso in cui il proprietario sia persona giuridica); - autocertificazione di iscrizione del direttore responsabile all'Albo dei Giornalisti e copia della tessera o certificato di iscrizione (per la stampa che ha carattere tecnico-professionale o scientifico - esclusi i periodici sportivi o cinematografici, politici e sindacali - può essere richiesta l'iscrizione all'elenco speciale ed il rilascio del certificato dall'Ordine dei Giornalisti); - espressa dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Direttore responsabile del periodico; - se il proprietario e l'editore sono persone giuridiche, allegare la copia dello statuto ed autocertificazione sulla qualità di rappresentante legale della Società; - nel caso in cui la documentazione non fosse presentata dagli interessati, occorre munirsi di delega; - se l'esercente l'impresa giornalistica è diverso dal proprietario, allegare il contratto fra le parti registrato in bollo; - fotocopia della carta di identità dei sottoscrittori.
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> - Due marche da bollo da euro 16,00; - ricevuta del versamento di euro 168,00; - una marca da bollo da euro 16,00 per ogni variazione.

	Per le Onlus iscritte al Registro della Regione vi è esenzione da bolli e tasse sulle concessioni governative (gli atti relativi al direttore responsabile sono in bollo - D.lgs. 460/97 artt. 10, 17, 24).
TEMPI	Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è facoltativa.

RICHIESTA DI MODIFICA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO STAMPA DEI GIORNALI E DEI PERIODICI	
COS'È	Ogni modifica inerente al titolo della pubblicazione, la sede legale, la proprietà, il direttore responsabile e l'editore deve essere annotata nel registro della stampa.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	Il proprietario (o il legale rappresentante della proprietà, se persona giuridica) del periodico.
DOVE SI RICHIEDE	Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - piano terra. Orari: lunedì-giovedì ore 9.30-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	Istanza in carta libera dove si indica la modifica richiesta: <ul style="list-style-type: none"> - per il cambiamento del proprietario o dell'editore occorre allegare l'atto di passaggio di proprietà o contratto di affitto redatto da un notaio e regolarmente registrato presso Agenzia delle Entrate. Nel caso il subentro sia di una persona giuridica occorre allegare l'autocertificazione di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici in carta semplice del legale rappresentante (nel caso in cui il proprietario sia persona giuridica), copia dello statuto ed autocertificazione sulla qualità di legale rappresentante della società. Nel caso la documentazione non fosse presentata dagli interessati, occorre la delega; - per il cambiamento del legale rappresentante, allegare l'autocertificazione di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici in carta semplice del legale rappresentante e copia di accettazione dell'incarico del nuovo direttore responsabile.
COSTI	Una marca da bollo da euro 16,00.
TEMPI	Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è facoltativa

**Sezione specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini
dell'Unione Europea**

PROTEZIONE INTERNAZIONALE	
COS'È	<p>La protezione internazionale di cittadini non appartenenti all'Unione europea o apolidi si attua attraverso il riconoscimento dello status di rifugiato o il riconoscimento della protezione sussidiaria.</p> <p style="text-align: center;">- STATUS DI RIFUGIATO (art. 1 A, n. 2, par. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 art. 2, co. 1 lett. e), d.lgs. 251/2007 e art. 2, co. 1 lett. d), d.lgs. 25/2008; artt. 7 e 8 del d.lgs. 251/2007) Definizione: Art. 2 c.1 d.lgs. 251/2007 lett. e) "<i>rifugiato</i>": <i>cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10</i>".</p> <p style="text-align: center;">- PROTEZIONE SUSSIDIARIA: Definizione: Art. 2, c. 1 d.lgs. 251/2007 lett. g) "<i>persona ammissibile alla protezione sussidiaria</i>": <i>cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese</i>".</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<u>Art.35, ss D.Lgs. n. 25 del 28-1-2008</u>
CHI PUÒ RICHIEDERLO	I cittadini non appartenenti all'Unione europea o gli apolidi.
COMPETENZA	Contro le decisioni delle Commissioni Territoriali sulle domande di protezione internazionale, è possibile fare ricorso dinanzi alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del Tribunale.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<p><u>Ricorso davanti al Tribunale:</u> è previsto un termine perentorio di impugnazione del provvedimento adottato dalla Commissione Territoriale di 30 giorni dalla notificazione dello stesso o di 60 giorni se il ricorrente si trova in un paese terzo al momento della presentazione del ricorso (N.B. in alcuni casi il termine per l'impugnazione è ridotto).</p> <p><u>Documentazione da presentare:</u> Il legale che rappresenta il ricorrente curerà la raccolta e la presentazione della documentazione necessaria.</p>
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> - Contributo Unificato di euro 98,00; - una marca da bollo di euro 27,00 per diritti forfetizzati per notifica. <p>N.B.: Si può essere ammessi al gratuito patrocinio nel caso di possesso dei requisiti prescritti dalla legge (link)</p>
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	La controversia è decisa dal Tribunale con decreto non reclamabile. È possibile presentare ricorso in Cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è necessaria.

APOLIDIA	
COS'È	Per la definizione di apolide si richiama l'art. 1 della Convenzione sullo status degli apolidi, New York 1954 secondo cui: <i>il termine "apolide" indica una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione.</i>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Convenzione sullo status degli apolidi, New York 1954 (ratificato con L. 306/1962); art. 17 D.P.R. 572/93 ("Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza"); art. 19 bis d.lgs. 150/2011 ("Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia").
CHI PUÒ RICHIEDERLO	I soggetti privi di qualsiasi cittadinanza e che hanno la propria residenza nel territorio dello Stato italiano.
COMPETENZA	Sono competenti sulle controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea presso il Tribunale.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<p>Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia sono regolate dal rito semplificato di cognizione.</p> <p><u>Documentazione da presentare:</u> Il legale che rappresenta il ricorrente curerà la raccolta e la presentazione della documentazione necessaria.</p>

COSTI	<ul style="list-style-type: none"> - Contributo Unificato di euro 518,00; - una marca da bollo di euro 27,00 per diritti forfetizzati per notifica <p>N.B.: Si può essere ammessi al gratuito patrocinio nel caso di possesso dei requisiti prescritti dalla legge (link).</p>
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è necessaria.

CITTADINANZA ITALIANA	
COS'È	Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, al quale l'ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<p>Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza;</p> <p>Testo del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36. Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza;</p> <p>Legge 23 maggio 2025, n. 74. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.</p>
CHI PUÒ RICHIEDERLO	I soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
COMPETENZA	Sono competenti sulle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea presso il Tribunale.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<p>Le controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione.</p> <p><u>Documentazione da presentare:</u> il legale che rappresenta il ricorrente curerà la raccolta e la presentazione della documentazione necessaria.</p>
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> - Nel procedimento di attribuzione della cittadinanza italiana, qualora il giudizio sia promosso da più ricorrenti con un unico ricorso introduttivo, ciascuna parte deve versare il Contributo Unificato di euro 600,00, ai sensi dell'art.13, comma 1-sexies del testo unico delle spese di giustizia, introdotto dalla legge di bilancio 2025, n. 207/2024; - una marca da bollo di euro 27,00 per diritti forfetizzati per notifica; - in caso di minori il procedimento è esente dal versamento del contributo unificato. <p>N.B.: Si può essere ammessi al gratuito patrocinio nel caso di possesso dei requisiti prescritti dalla legge (link).</p>
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è necessaria.

Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	
COS'È	La liquidazione giudiziale è la procedura che ha sostituito il fallimento. Con la liquidazione giudiziale viene liquidato il patrimonio dell'impresa in stato di insolvenza (incapace, cioè, di far regolarmente fronte alle proprie obbligazioni) ed il ricavato viene utilizzato per soddisfare i creditori.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, Titolo V.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<p>La liquidazione giudiziale può essere chiesta sia dall'impresa debitrice (per mezzo del proprio legale rappresentante) che da uno qualsiasi dei creditori della stessa.</p> <p>In un caso come nell'altro, lo strumento della liquidazione giudiziale è riservato a imprese che presentino tutti i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) siano imprese commerciali (professionisti e imprenditori agricoli non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale) b) siano in stato di insolvenza (quindi cronicamente incapaci di rispettare le proprie obbligazioni) c) abbiano soddisfatto, almeno una volta nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, uno qualsiasi dei seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> • attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila; • ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila • un ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad euro cinquecentomila. <p>Lo Stato e gli enti pubblici non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale, mentre possono essere sottoposte alla procedura in esame le società a partecipazione pubblica, le società a controllo pubblico e le società <i>in house</i>.</p>
DOVE SI RICHIEDE	<p>La domanda si deposita in via telematica presso il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (di norma coincidente con la sede legale dell'impresa).</p> <p>Il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda non rileva ai fini della competenza.</p> <p>Si fa presente, infine, che il circondario del Tribunale di Perugia non corrisponde al territorio della Provincia di Perugia. Si prega di far riferimento a questa pagina per informazioni più dettagliate.</p>

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<p>La domanda di apertura della liquidazione giudiziale si propone con ricorso. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni.</p> <p>Se la domanda è proposta da soggetto diverso dal debitore, deve essere sottoscritta dal difensore munito di procura, mentre il debitore può stare in giudizio personalmente.</p>
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> - Contributo Unificato di euro 98,00; - marca da bollo di euro 27 per diritti forfettari di notifica.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	<p>Sia la sentenza che dichiara l'apertura della Liquidazione Giudiziale che il decreto motivato che rigetta la domanda o la dichiara inammissibile sono impugnabili con reclamo innanzi alla Corte d'Appello competente.</p>
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	<p>Il debitore che presenti domanda di liquidazione giudiziale "in proprio" non necessita dell'assistenza di un difensore. La presenza di un difensore è invece obbligatoria qualora la domanda sia presentata da un altro soggetto (ad esempio, i creditori della società).</p>

CONCORDATO PREVENTIVO	
COS'È	<p>È lo strumento con cui un'impresa in stato di crisi o insolvenza può evitare la liquidazione giudiziale, proponendo ai propri creditori un accordo per la ristrutturazione dei debiti (concordato in continuità) o la liquidazione del patrimonio (concordato liquidatorio), con l'obiettivo di soddisfare le loro pretese.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<p>Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, Titolo IV, Capo III, art. 84 - 120.</p>
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<p>Possono presentare domanda di concordato gli imprenditori che sarebbero assoggettabili a liquidazione giudiziale, e cioè gli imprenditori commerciali che nei tre esercizi precedenti la data della domanda hanno avuto:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila; b) oppure ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila; c) oppure un ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad euro cinquecentomila. <p>Possono presentare domanda altresì le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. L'imprenditore cancellato dal registro delle imprese non può essere ammesso alla procedura.</p>
DOVE SI RICHIEDE	<p>La domanda si deposita in via telematica presso il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.</p>

	<p>Se la domanda è proposta da una società avente i requisiti per l'amministrazione straordinaria, la competenza è del Tribunale presso cui è istituita la Sezione Specializzata per le Imprese per quel distretto di Corte d'Appello.</p> <p>In entrambi i casi, il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda non rileva ai fini della competenza.</p> <p>Si fa presente, infine, che il circondario del Tribunale di Perugia non corrisponde al territorio della Provincia di Perugia. Si prega di far riferimento a questa pagina per informazioni più dettagliate.</p>
<p>COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI</p>	<p>Il debitore deve depositare una domanda corredata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi; - i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; - una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata (anche in formato digitale); - uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; - un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi; - l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti; - una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale. <p>Alla domanda va allegato anche un piano con la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. Il piano deve rispettare i requisiti previsti dall'art. 87 CCII.</p>
<p>COSTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Contributo Unificato di euro 98,00; - marca da bollo per diritti forfettari di notifica di euro 27,00.
<p>POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE</p>	<p>Il provvedimento che rigetta l'omologa del concordato può essere impugnato con reclamo presso la Corte d'Appello competente.</p>
<p>ASSISTENZA DI UN DIFENSORE</p>	<p>Il ricorso deve obbligatoriamente essere presentato con l'assistenza di un difensore tecnico.</p>

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO AD OMOLOGAZIONE (PRO)	
COS'È	<p>È una procedura a carattere volontario con cui un'impresa in stato di crisi o di insolvenza può evitare la liquidazione giudiziale, facendo ai propri creditori una proposta con la quale indica le modalità, le tempistiche e le forme in cui intende soddisfarli.</p> <p>Se la proposta è approvata ed il piano omologato, essa diventa vincolante per tutti i creditori, che verranno soddisfatti nei limiti di quanto offerto; se il debitore adempie a quanto proposto, sarà liberato da ogni debito pregresso.</p> <p>Il PRO non può avere natura liquidatoria.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, artt. 64bis - 64quater.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<p>Possono presentare domanda di PRO gli imprenditori che sarebbero assoggettabili a liquidazione giudiziale, e cioè gli imprenditori commerciali che nei tre esercizi precedenti la data della domanda hanno avuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila; - oppure ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila; - oppure un ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad euro cinquecentomila. <p>Gli stessi devono versare in situazione di crisi o di insolvenza.</p> <p>Non possono presentare domanda di PRO gli enti pubblici e le imprese minori.</p>
DOVE SI RICHIEDE	<p>La domanda si deposita in via telematica presso il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.</p> <p>Se la domanda è proposta da una società avente i requisiti per l'amministrazione straordinaria, la competenza è del Tribunale presso cui è istituita la Sezione Specializzata per le Imprese per quel distretto di Corte d'Appello.</p> <p>In entrambi i casi, il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda non rileva ai fini della competenza.</p> <p>Si fa presente, infine, che il circondario del Tribunale di Perugia non corrisponde al territorio della Provincia di Perugia. Si prega di far riferimento a questa pagina per informazioni più dettagliate.</p>
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<p>Il debitore deve depositare una domanda corredata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore

	<p>durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; - una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata (anche in formato digitale); - uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; - un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi; - l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti; - una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale. <p>Alla domanda va allegato anche un piano con la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. Il piano deve rispettare i requisiti previsti dall'art. 87 CCII.</p>
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> - Contributo Unificato di euro 98,00; - marca da bollo per diritti forfettari di notifica di euro 27,00.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	Il provvedimento che rigetta l'omologa del PRO può essere impugnato con reclamo presso la Corte d'Appello competente.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	La domanda deve obbligatoriamente essere presentata con l'assistenza di un difensore tecnico.

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

COS'È	<p>Nella loro forma base gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono accordi conclusi dall'imprenditore in stato di crisi o insolvenza con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, e che accettano di rimodulare la quantità, i termini e le condizioni di rimborso sulla base di un piano economico-finanziario predisposto dall'imprenditore ed asseverato da un professionista indipendente.</p> <p>Si tratta di accordi che debbono essere omologati dal Tribunale e che anche in caso di omologa vincolano esclusivamente i creditori che vi aderiscono, e non gli altri (c.d. "creditori estranei").</p> <p>Vi sono poi accordi agevolati, in cui la percentuale è ridotta al 30%, nonché delle ipotesi di efficacia estesa ai creditori non aderenti (si veda l'art. 61).</p>
--------------	---

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, artt. 57 - 64.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<p>Gli accordi possono essere richiesti dagli imprenditori, anche non commerciali (quindi agricoli), purché non siano imprenditori minori.</p> <p>Viene considerata impresa minore quella che nei tre esercizi precedenti la data della domanda non ha mai raggiunto nessuna delle seguenti soglie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila; - ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila; - un ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad euro cinquecentomila.
DOVE SI RICHIEDE	<p>La domanda si deposita in via telematica presso il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.</p> <p>Se la domanda è proposta da una società avente i requisiti per l'amministrazione straordinaria, la competenza è del Tribunale presso cui è istituita la Sezione Specializzata per le Imprese per quel distretto di Corte d'Appello.</p> <p>In entrambi i casi, il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda non rileva ai fini della competenza.</p> <p>Si fa presente, infine, che il circondario del Tribunale di Perugia non corrisponde al territorio della Provincia di Perugia. Si prega di far riferimento a questa pagina per informazioni più dettagliate.</p>
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<p>Gli accordi di ristrutturazione prevedono una prima fase in cui il Tribunale non interviene, e che vede coinvolti esclusivamente il debitore e i suoi creditori: in questa fase vengono stretti gli accordi (che hanno contenuto libero, dovendo solo essere accettati da creditori che rappresentino almeno il 60% dei creditori) e viene redatto il piano che indica le modalità di adempimento. Sempre in questa fase, il debitore deve munirsi della relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, nonché l'idoneità di quest'ultimo a soddisfare i creditori "estranei".</p> <p>Una volta redatto e asseverato il piano e stipulati gli accordi, il debitore dovrà depositare domanda di omologazione. La domanda deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni che la sorreggono e le conclusioni, e deve essere sottoscritta dal difensore munito di procura.</p> <p>Unitamente alla domanda il debitore deve altresì depositare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza

	<p>dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; - una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata (anche in formato digitale); - uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; - un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi; - l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti; - una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> - Contributo Unificato di euro 98,00; - marca da bollo per diritti forfettari di notifica di euro 27,00.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	La sentenza che accoglie o rigetta la domanda di omologazione può essere impugnata con reclamo presso la Corte d'Appello competente.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	La domanda deve obbligatoriamente essere presentata con l'assistenza di un difensore tecnico.

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO	
COS'È	È la domanda con cui il creditore del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale chiede di essere incluso nella lista (chiamata "stato passivo") dei creditori della procedura. Solo i creditori inclusi nello stato passivo parteciperanno al riparto delle somme eventualmente recuperate.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, artt. 200 - 210.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	Chiunque sia creditore della società sottoposta a liquidazione giudiziale. Il credito deve essere sorto prima della data di dichiarazione della LG. Se la liquidazione giudiziale riguarda una società di persone, con conseguente assoggettabilità alla procedura anche dei soci illimitatamente responsabili, anche i creditori di questi ultimi possono/devono presentare domanda di insinuazione al passivo.

DOVE SI RICHIEDE	<p>La domanda si propone con ricorso da inviare alla PEC del curatore, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'approvazione dello stato passivo.</p> <p>I documenti richiesti (vedi sotto) vanno allegati alla PEC, ad eccezione di eventuali titoli di credito che vanno depositati in originale presso il Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Fallimentare, 2° piano.</p> <p>Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.</p>
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<p>Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'indicazione della procedura a cui si intende partecipare; - le generalità del creditore; - le sue coordinate bancarie; - l'indicazione della somma che si intende inserire (insinuare) nel passivo della procedura (gli interessi, se dovuti, devono essere contenuti in apposito prospetto di calcolo); - la sintetica esposizione degli elementi di diritto e di fatto su cui si fonda il credito. <p>Se il credito da insinuare è assistito da privilegio, lo stesso va indicato nella domanda di insinuazione; se si tratta di causa di prelazione speciale, va indicato il bene su cui si esercita. Vanno anche allegati tutti i documenti atti a provare l'esistenza di tale privilegio.</p> <p>Il creditore deve altresì indicare l'indirizzo di posta elettronica a cui desidera ricevere le comunicazioni relative alla procedura.</p>
COSTI	Esente da bolli.
TEMPI	<p>Se si tratta di domanda tempestiva, la stessa verrà discussa all'udienza di stato passivo indicata nella sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.</p> <p>Se si tratta di domanda tardiva, i tempi non sono precisamente determinabili.</p>
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	È possibile proporre opposizione contro il decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo. L'opposizione si deposita presso la cancelleria del contenzioso civile di questo Tribunale.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è facoltativa. La domanda di insinuazione può essere presentata dalla parte personalmente.

CERTIFICATO PENDENZA PROCEDURE CONCORSALE

COS'È	Il certificato che attesta che il richiedente (persona fisica o giuridica) non si trova in stato di liquidazione giudiziale o fallimento e non è soggetto ad altra procedura concorsuale.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	Chiunque ne abbia necessità per partecipare a gare d'appalto o perché richiesto da banche e/o aziende.

DOVE SI RICHIEDE	La domanda si presenta via PEC all'indirizzo fallimentare.tribunale.perugia@giustiziacert.it . Le due marche da bollo (vedi sotto) vanno portate personalmente al Tribunale di Perugia, Piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Fallimentare - 2° piano. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	La domanda può essere presentata in carta libera. Alla stessa vanno tassativamente allegati: <ul style="list-style-type: none"> - Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; - codice fiscale del richiedente (se non compare nel documento di identità); - delega sottoscritta se la richiesta non viene presentata personalmente.
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> - euro 3,92 per diritti di certificazione, da pagare <u>esclusivamente</u> mediante PagoPA; - due marche da bollo da euro 16 ciascuna, da portare personalmente alla Cancelleria Fallimentare.
TEMPI	Circa due giorni lavorativi.

CERTIFICATO DI ASSENZA DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO

COS'È	Il certificato che attesta che non è stata proposta opposizione allo stato passivo di una procedura fallimentare.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	Il dipendente della società fallita (o in liquidazione giudiziale) che si sia insinuato allo stato passivo. Il certificato può essere richiesto solo ed esclusivamente ad uso TFR. Nota bene: si specifica che, in virtù di un protocollo d'intesa siglato tra il Tribunale e l'INPS di Perugia, i lavoratori che fanno riferimento all'INPS di Perugia e circondario non dovranno chiedere il rilascio del certificato
DOVE SI RICHIEDE	Il certificato può essere richiesto: <ul style="list-style-type: none"> - via mail, scrivendo all'indirizzo contcivile.tribunale.perugia@giustizia.it; oppure <ul style="list-style-type: none"> - personalmente presso l'<u>Ufficio iscrizioni a ruolo</u> del Tribunale Civile di Perugia, Piazza Matteotti, n. 1. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	La domanda può essere presentata in carta libera, indicando nome e cognome dell'interessato nonché nome e numero della procedura concorsuale interessata. Alla domanda vanno tassativamente allegati: <ul style="list-style-type: none"> - copia del documento di identità in corso di validità; - estratto dell'ammissione allo stato passivo.
COSTI	Esente da bolli.

TEMPI	Cinque giorni lavorativi.
--------------	---------------------------

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE	
COS'È	<p>È la procedura con la quale i privati in situazione di sovraindebitamento possono proporre ai propri creditori un piano per superare la crisi.</p> <p>In caso di omologa della domanda e di corretta esecuzione del piano, il consumatore potrà ottenere, a certe condizioni, l'esdebitazione: vale a dire che i debiti residui diverranno inesigibili.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, artt. 67 - 73.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<p>La domanda può essere presentata esclusivamente dal consumatore sovraindebitato. Ai sensi dell'art. 3 del codice del consumo, per "consumatore" si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.</p> <p>Il consumatore non può presentare domanda di ristrutturazione dei debiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda; - se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte (anche più risalenti nel tempo); - se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. <p>È necessaria l'assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Il consumatore può liberamente scegliere un qualsiasi professionista tra gli OCC costituiti nel circondario del Tribunale competente per la procedura.</p>
DOVE SI RICHIEDE	<p>Presso il Tribunale nel cui circondario il debitore sovraindebitato ha la propria residenza. Attenzione! Il circondario del Tribunale di Perugia non corrisponde al territorio della Provincia di Perugia. Si prega di far riferimento a questa pagina per informazioni più dettagliate.</p> <p><u>La domanda deve essere depositata in via telematica.</u></p>
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<p>La domanda di ristrutturazione dei debiti può avere contenuto libero.</p> <p>Ad essa vanno tuttavia tassativamente allegati l'elenco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione (cioè eventuali privilegi, pegni, ipoteche, ecc.); - della consistenza e della composizione del patrimonio;

	<ul style="list-style-type: none"> - degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; - delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; - degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia. <p>Alla domanda deve altresì essere allegata una relazione dell'OCC che comprenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; - i motivi per cui il debitore non è in grado di adempiere alle obbligazioni assunte; - un giudizio sulla completezza e la validità della documentazione depositata dal debitore; - l'indicazione presunta dei costi della procedura; - l'indicazione se i soggetti finanziatori abbiano correttamente valutato il merito creditizio del debitore.
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> - Contributo Unificato di euro 98,00; - marca da bollo per diritti forfettari di notifica di euro 27,00.
TEMPI	Non preventivabili.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	Il decreto che rigetta l'omologa del piano di ristrutturazione è impugnabile con reclamo al collegio; la sentenza che la accoglie l'omologa si impugna con reclamo presso la Corte d'Appello competente.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è facoltativa, ma è obbligatorio farsi assistere da un OCC.

CONCORDATO MINORE	
COS'È	Si tratta della procedura con cui i soggetti che non sono né consumatori né assoggettabili alla Liquidazione Giudiziale, ma che desiderano comunque risolvere il proprio sovraindebitamento, possono proporre ai creditori un piano per ristrutturare i debiti e superare la crisi. Si articola in concordato in continuità (che prevede la continuazione dell'attività imprenditoriale o professionale) e concordato liquidatorio, che prevede la cessione dei beni per soddisfare i creditori.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, artt. 74 - 83.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	Possono accedere alla procedura i professionisti, gli imprenditori "minori" (non assoggettabili a liquidazione giudiziale), gli imprenditori agricoli, le start up innovative. Non può accedere alla procedura chi:

	<ul style="list-style-type: none"> - è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda; - ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte (anche più risalenti nel tempo); - ha commesso atti in frode dei creditori. <p>Per accedere al concordato liquidatorio è necessario che il debitore indichi le risorse aggiuntive (ulteriori rispetto a ciò che già è ricompreso nel suo patrimonio) con cui intende far fronte ai debiti assunti.</p>
DOVE SI RICHIEDE	<p>Presso il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.</p> <p>Attenzione! Il circondario del Tribunale di Perugia non corrisponde al territorio della Provincia di Perugia. Si prega di far riferimento a questa pagina per informazioni più dettagliate.</p> <p><u>La domanda deve essere depositata in via telematica.</u></p>
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<p>Il debitore deve presentare domanda di concordato minore, alla quale vanno allegati la proposta (cioè l'offerta rivolta ai creditori, con cui indica come e in quale misura intende soddisfarli) e il piano (cioè il documento che contiene l'indicazione dei tempi e delle modalità di adempimento).</p> <p>Alla domanda vanno anche allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata; - una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria; - l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti; - gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni; - la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> - Contributo Unificato di euro 98,00; - marca da bollo per diritti forfettari di notifica di euro 27.
TEMPI	Non preventivabili.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	Il decreto che dichiara inammissibile la domanda di concordato minore è soggetto a reclamo dinanzi al Collegio.

	Il decreto che rigetta l'omologa, la sentenza che dichiara l'omologazione, il decreto che revoca l'omologazione sono tutti impugnabili con reclamo innanzi alla Corte d'Appello competente.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	La domanda di concordato minore deve necessariamente essere presentata con l'assistenza di un Avvocato. È altresì necessario che il debitore sia assistito da un OCC ("Organismo di composizione della crisi"), scelto tra quelli che esercitano nel circondario del Tribunale di Perugia.

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

COS'È	Si tratta della procedura con cui il debitore sovraindebitato non assoggettabile a liquidazione giudiziale può monetizzare i propri beni ed utilizzare il ricavato per soddisfare i creditori, ottenendo (a certe condizioni) l'esdebitazione per i debiti residui.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, artt. 268 - 277.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	La domanda può essere presentata sia dal debitore che da uno dei suoi creditori. La liquidazione controllata del sovraindebitato riguarda esclusivamente soggetti non assoggettabili a fallimento, e cioè consumatori, professionisti, imprenditori "minori", imprenditori agricoli, start up innovative. Se a chiedere la liquidazione controllata è una persona fisica, la stessa deve avere beni da poter distribuire ai creditori. In assenza, la domanda è inammissibile. Nel caso in cui la procedura venga attivata dai creditori, la liquidazione controllata non verrà dichiarata se dall'istruttoria emergeranno debiti scaduti e non pagati di ammontare inferiore a 50.000,00 euro.
DOVE SI RICHIEDE	Presso il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. Attenzione! Il circondario del Tribunale di Perugia non corrisponde al territorio della Provincia di Perugia. Si prega di far riferimento a questa pagina per informazioni più dettagliate. <u>La domanda va presentata in via telematica.</u>
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	La domanda si propone con ricorso. Il ricorso può avere forma libera, ma è necessario che allo stesso venga allegata la relazione dell'OCC ("Organismo di Composizione della Crisi"). La relazione dell'OCC deve contenere una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore.
COSTI	- Contributo Unificato di euro 98,00;

	- marca da bollo per diritti forfettari di notifica di euro 27,00.
TEMPI	Non preventivabili.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	Sia la sentenza che dispone l'apertura della liquidazione controllata che il decreto che rigetta la domanda sono impugnabili con reclamo innanzi alla Corte d'Appello.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	Se il ricorso è presentato personalmente dal debitore, l'assistenza di un difensore non è richiesta; è invece obbligatoria l'assistenza di un OCC ("Organismo di composizione della crisi"), scelto tra quelli che esercitano nel circondario del Tribunale di Perugia. Se il ricorso è presentato da un creditore, non è necessario l'intervento dell'OCC.

ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE

COS'È	È la procedura con cui un debitore incapiente può ottenere l'esdebitazione (vale a dire la dichiarazione giudiziale che rende inesigibili i suoi debiti) anche senza ricorrere alla ristrutturazione del debito, al concordato minore o alla liquidazione controllata.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, art. 283.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	Possono accedere alla procedura solo i debitori sovraindebitati che siano persone fisiche e che non siano assoggettabili alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidative. Non possono accedere alla procedura le persone fisiche che svolgono attività imprenditoriali nell'ambito di un'impresa "maggiore" (quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale). Il debitore deve essere incapiente, e cioè incapace di offrire ai creditori alcuna utilità (pagamenti, cessioni beni, ecc.), diretta o indiretta, neppure futura. Il debitore può accedere alla procedura solo se ritenuto meritevole. Manca la meritevolezza quando il debitore si sia venuto a trovare nella situazione di sovraindebitamento per malafede, frode o colpa grave. Non può accedere alla procedura il debitore che sia già stato esdebitato.
DOVE SI RICHIEDE	Presso il Tribunale nel cui circondario il debitore sovraindebitato ha la propria residenza. Attenzione! Il circondario del Tribunale di Perugia non corrisponde al territorio della Provincia di Perugia. Si prega di far riferimento a questa pagina per informazioni più dettagliate.

	<u>La domanda va presentata in via telematica.</u>
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<p>La domanda di esdebitazione può avere contenuto libero, ma ad essa vanno necessariamente allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutta la documentazione rilevante ai fini della valutazione dell'attivo, del passivo e delle condotte pregresse del debitore; - una relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) che illustri, tra le altre cose, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> - Contributo Unificato di euro 98,00; - marca da bollo per diritti forfettari di notifica di euro 27,00.
TEMPI	Non preventivabili.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	Il rigetto della domanda di esdebitazione è impugnabile con reclamo innanzi al Collegio.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	<p>L'assistenza di un difensore è facoltativa, ma è necessaria l'assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).</p> <p>Il debitore può liberamente scegliere un qualsiasi professionista tra gli OCC costituiti nel circondario del Tribunale competente per la procedura.</p>

ACCESSO ALLE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO PER FAMIGLIE (C.D. "PROCEDURE FAMILIARI")	
COS'È	<p>Le procedure familiari consentono a più membri della stessa famiglia di accedere in modo unitario alla liquidazione controllata, al concordato minore, alla ristrutturazione o all'esdebitazione.</p> <p>Si tratta di una facoltà, non di un obbligo: i membri della stessa famiglia restano liberi di presentare domande distinte.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, art. 66.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<p>Le procedure familiari possono essere attivate da persone fisiche (non necessariamente consumatori: la qualità di consumatore determinerà semmai la scelta dello strumento per la risoluzione del sovraindebitamento).</p> <p>I soggetti che presentano la domanda devono rispettare almeno una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) deve trattarsi di membri della stessa famiglia conviventi (per "membri della stessa famiglia" si intendono il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, le parti dell'unione civile, i conviventi di fatto di cui alla L. n. 76/2016); <p>oppure</p>

	<p>b) il sovraindebitamento deve avere un'origine comune.</p> <p>Oltre a ciò, tutti i membri della famiglia che presentano la domanda devono rispettare i requisiti previsti dalle singole procedure: a titolo d'esempio, non potranno accedere alle procedure familiari quei membri che siano già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte (anche più risalenti nel tempo), o che abbiano commesso atti in frode dei creditori.</p>
DOVE SI RICHIEDE	<p>Qualora si tratti di familiari conviventi che non esercitano attività d'impresa, la domanda va depositata presso il Tribunale nel cui circondario i debitori hanno domicilio o residenza.</p> <p>Attenzione! Il circondario del Tribunale di Perugia non corrisponde al territorio della Provincia di Perugia. Si prega di far riferimento a questa pagina per informazioni più dettagliate.</p> <p>Qualora si tratti di familiari non conviventi, residenti nel circondario di più Tribunali, il Tribunale competente è quello adito per primo.</p> <p>Qualora si tratti di familiari conviventi, ma di cui almeno alcuni esercitano l'attività di impresa, è competente il Tribunale adito per primo tra quello nel cui circondario l'impresa ha la sede degli interessi principali e quello nel cui circondario risiedono i familiari che accedono alla procedura.</p> <p><u>La domanda va depositata in via telematica.</u></p>
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	I membri della famiglia devono presentare un'unica domanda, che rispetti i requisiti previsti per la procedura scelta (si rinvia alle singole procedure per i dettagli).
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> - Contributo Unificato di euro 98,00; - marca da bollo per diritti forfettari di notifica di euro 27,00.
TEMPI	Non preventivabili.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	Si rinvia alla singola procedura scelta.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	Valgono le regole delle singole procedure scelte sia in tema di assistenza del difensore, che in tema di assistenza dell'OCC.

Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari

CERTIFICATI DI PENDENZA DI PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI E MOBILIARI	
COS'È	Il certificato è una attestazione scritta di dati o elementi risultanti dai registri o documenti ufficiali delle cancellerie.

	<p>Il certificato attesta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono pendenti; - non sono pendenti; - non è stata proposta opposizione all'estinzione di procedure esecutive immobiliari / mobiliari.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. 57 e 58 c.p.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	I certificati possono essere richiesti dalle parti della causa, dai loro legali costituiti o da altra persona delegata.
DOVE SI RICHIEDE	<p>Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari - 2° piano - stanza n.102. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.</p> <p>La richiesta può essere altresì inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: esecuzionivicili.tribunale.perugia@giustiziacert.it</p>
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<p>Il modulo è reperibile in Cancelleria e scaricabile dal link nella sezione modulistica.</p> <p>Allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - allegare copia leggibile della carta di identità e del codice fiscale del richiedente; - per le persone giuridiche, allegare visura camerale aggiornata (non oltre 15 gg. antecedenti la richiesta), copia della carta di identità in corso di validità e del codice fiscale del legale rappresentante; - qualora il richiedente sia soggetto delegato, allegare all'istanza la delega/procura alle liti (datata, firmata e autenticata), unitamente a copia dei documenti di identità, in corso di validità, e dei codici fiscali del delegante e del delegato; - per la richiesta ai fini della procedura da sovraindebitamento allegare copia del conferimento dell'incarico di gestore della crisi e copia della carta d'identità e codice fiscale del richiedente.
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> - Per uso in ambito extra-processuale: <ul style="list-style-type: none"> • diritto di certificazione di euro 3.92 da corrispondere in modalità telematica (PagoPA); • marca da bollo di euro 16.00 per l'istanza; • marca da bollo di euro 16.00 per il certificato. - Per uso in ambito endoprocessuale, ovvero, nell'ambito di diverso procedimento soggetto a regime di Contributo Unificato: <ul style="list-style-type: none"> • diritto di certificazione di euro 3.92 da corrispondere in modalità telematica. <p>Pagamento telematico: attraverso il servizio PagoPA presente all'interno del Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia al link https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp</p>

	<p>Il modulo Istruzioni pagamento telematico è scaricabile dal link nella sezione modulistica.</p> <p>Marche da bollo: acquistabili nelle tabaccherie; una marca si applica sull'istanza, mentre l'altra marca si consegna allo sportello di cancelleria.</p>
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è facoltativa.
MODULI	<p>Istruzioni Pagamento Telematico</p> <p>Richiesta certificati esecuzioni modulo</p>

RILASCIO COPIE FOTOSTATICHE ATTI GIUDIZIARI

COS'È	<p>È possibile prendere visione del fascicolo della procedura esecutiva e richiedere copia di qualsiasi atto, documento, provvedimento depositato presso un Ufficio giudiziario; Possono essere richieste copie - semplici - conformi all'originale o duplicati informatici - degli atti processuali. Per effetto del D. Lgs. 2022 n.149 (Riforma Cartabia) e ss.mm. ii. è stata abolita la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva al fine di intraprendere le procedure esecutive. Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale o in duplicato informatico, salvo che la legge disponga altrimenti.</p> <p>Per gli atti giudiziari il difensore è legittimato all'estrazione della copia dell'atto dal portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (PST) e all'attestazione di conformità.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<p>Artt. 58 e 743 ss. c.p.c. e 196 octies e ss. disp. att. c.p.c. Il D. Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che "<i>Fermo quanto previsto dall'articolo 35, commi 1 e 8, del decreto legislativo n.149 del 2022, le disposizioni di cui agli articoli 474, 475, 478 e 479 del codice di procedura civile, come modificate dallo stesso decreto legislativo e dal presente decreto, si applicano anche ai titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al 28 febbraio 2023 e agli atti di intervento nella procedura esecutiva depositati successivamente a tale data</i>".</p>
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<p>Debitori esecutati - creditori - avvocati regolarmente costituiti o muniti di procura.</p> <p>L'aggiudicatario di immobile nell'ambito di procedura esecutiva immobiliare ha diritto alla copia del decreto di trasferimento e degli atti relativi alla vendita giudiziaria.</p>
DOVE SI RICHIEDE	<p>Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari - 2° piano - stanza n.102.</p>

	Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	La richiesta da parte dei soggetti legittimati alla Cancelleria Esecuzioni.
COSTI	Come da vigenti tabelle diritti di copia (v. appendice).
TEMPI	Le copie urgenti si possono ritirare entro 3 giorni dalla richiesta. Le copie non urgenti si possono ritirare dopo 3 giorni dalla richiesta.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore non è necessaria.

ISTANZA PER LA CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO

COS'È	<p>La conversione del pignoramento è una procedura che, <u>per una sola volta</u>, permette al debitore di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, evitando la vendita forzata dei beni e garantendo al contempo il soddisfacimento del creditore.</p> <p>L'istanza deve essere depositata prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione delle cose pignorate.</p> <p>Unitamente all'istanza deve essere depositata, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un sesto (1/6) dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.</p> <p>La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal Giudice. Con la stessa ordinanza il Giudice può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore esegua il pagamento della predetta somma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale, mediante versamenti rateali mensili (max. 48).</p> <p>Qualora il debitore ometta il versamento della somma determinata dal Giudice, oppure ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche di una sola rata, le somme versate formano parte dei beni pignorati ed il Giudice, su richiesta del creditore procedente o di quello intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone la vendita di questi ultimi.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 495 c.p.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	Debitore esecutato.
DOVE SI RICHIEDE	Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari - 2° piano. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<ul style="list-style-type: none"> - Istanza scritta unitamente alla somma di denaro non inferiore ad un sesto (1/6) dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale, da versare mediante assegno circolare, non trasferibile, intestato "Proc. Esecutiva Imm. / Mob. Nr.....Tribunale di Perugia", in ossequio alla convenzione stipulata tra il Tribunale di Perugia e Unicredit SpA; - carta di identità e codice fiscale del debitore esecutato; se persona giuridica allegare visura aggiornata (non oltre 15 gg. antecedenti la richiesta); - copia della carta di identità in corso di validità e del codice fiscale del Legale Rappresentante.
COSTI	- Marca da bollo di euro 16,00 (se non è stata ancora attivata la procedura esecutiva).
TEMPI	Circa 7 giorni.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è facoltativa, ma consigliabile.

INTERVENTO DEI CREDITORI NELLE PROCEDURE ESECUTIVE	
COS'È	Mediante l'intervento nella procedura esecutiva il creditore acquisisce il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti esecutivi.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. 15 bis, 26, 26 bis, 498 ss., 525 ss., 551, 563 ss. c.p.c. Il D. lgs. 13 luglio 2017 n.116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025 n.117, ha disposto, con l'art. 32, comma 3, che le disposizioni dell'art. 15 bis c.p.c. (Esecuzione forzata) entreranno in vigore il 31.10.2026 (salvo ulteriori proroghe).
CHI PUÒ RICHIEDERLO	I creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c.
DOVE SI RICHIEDE	Per le procedure di competenza, Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari - 2° piano. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	L'intervento si propone con ricorso, da depositare in via telematica secondo le specifiche dettate dal Processo Civile Telematico (PCT), prima che sia tenuta l'udienza in

	<p>cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 c.p.c.</p> <p>Il ricorso deve contenere l'indicazione del credito e del suo titolo, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione.</p> <p>Ai titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. viene altresì richiesto di allegare al ricorso, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile relativo alle menzionate scritture contabili.</p> <p>Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito del ricorso, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa.</p> <p>La possibilità di un intervento tardivo è contemplata dagli artt. 528, 551 e 565 c.p.c.</p>
COSTI	Il servizio non prevede costi.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	Sono esperibili le opposizioni esecutive di cui agli artt. 615, 617, 619 e 512 c.p.c.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è necessaria.

ISTANZA DI VENDITA	
COS'È	È la domanda mediante la quale si chiede al Giudice dell'esecuzione l'assegnazione o la vendita dei beni mobili, o l'assegnazione dei crediti, o la vendita dei beni immobili pignorati.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. 498, 510, 529 ss., 552 ss., 567 ss. c.p.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	Il creditore (precedente o intervenuto) munito di titolo esecutivo.
DOVE SI RICHIEDE	Per le procedura di competenza, Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari - 2° piano. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	L'istanza si propone con ricorso, da depositare in via telematica secondo le specifiche dettate dal Processo Civile Telematico (PCT), decorsi 10 giorni dal pignoramento. Il creditore che richiede la vendita del bene immobile pignorato deve provvedere a depositare, entro il termine di efficacia del pignoramento (gg. 45 dal suo compimento), l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le

	<p>risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Tale termine può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori quarantacinque giorni. Un termine di quarantacinque giorni è inoltre assegnato al creditore dal Giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata.</p> <p>Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato, il Giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti, con la quale si dispone altresì la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Se non vi sono altri beni pignorati Il Giudice dichiara l'estinzione del processo esecutivo.</p> <p>Il creditore che richiede la vendita deve altresì depositare prova della avvenuta notifica dell'avviso ex art. 498 c.p.c. con il quale avverte i creditori iscritti dell'espropriazione.</p>
COSTI	<ul style="list-style-type: none"> - Contributo Unificato (salvo esenzioni) secondo la tabella vigente (v. appendice); - marca da bollo di euro 27,00 per anticipazioni forfettarie.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	Sono esperibili le opposizioni esecutive di cui agli artt. 615, 617, 619 e 512 c.p.c.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è necessaria.

PARTECIPAZIONE ALLE VENDITE GIUDIZIARIE

COS'È	<p>Chiunque sia interessato all'acquisto di beni, mobili o immobili pignorati, tranne il debitore, può partecipare alla vendita giudiziaria (asta) mediante la presentazione di un'offerta irrevocabile di acquisto.</p> <p>Le modalità di partecipazione ad un'asta sono differenti in relazione al Tribunale interessato e al tipo di vendita. Prima di partecipare all'asta, pertanto, è importante leggere attentamente i documenti ufficiali della vendita (ordinanza di vendita, avviso di vendita, relazione di stima dell'esperto) e consultare ogni altro documento che il Giudice dispone di pubblicare.</p> <p>Con l'ordinanza che dispone la vendita il Giudice dell'esecuzione stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che la vendita (il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo), si svolga con modalità telematiche.</p> <p>L'avviso di vendita contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico è pubblicato - unitamente</p>
--------------	--

	<p>all'ordinanza di vendita e delega delle relative operazioni ed alla relazione dell'esperto stimatore - sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" raggiungibile al link https://pvp.giustizia.it/pvp/</p> <p>Prima di presentare la propria offerta, è possibile visionare i beni i attenendosi alle indicazioni contenute nell'avviso di vendita pubblicato.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Ordinanza del Giudice dell'Esecuzione che dispone la vendita forzosa, avviso di vendita pubblicato, D.M. 32/2015, artt. 490, 503, 530,532, 534, 537, 569, 570 ss. c.p.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	Chiunque, tranne il debitore esecutato, è ammesso ad offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato, personalmente o a mezzo di procuratore legale.
DOVE SI RICHIEDE	È necessario attenersi a quanto specificamente disposto nell'avviso di vendita pubblicato e nell'ordinanza di vendita.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	L'offerta irrevocabile di acquisto deve essere presentata entro i termini stabiliti, corredata dal deposito cauzionale e dagli altri documenti richiesti, come specificamente indicato nell'avviso di vendita, al quale gli interessati dovranno scrupolosamente attenersi.
COSTI	<p>La presentazione dell'offerta telematica comporta il pagamento dell'imposta di bollo, da effettuare in modalità telematica (mediante accesso al portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia https://pst.giustizia.it/PST/), secondo le indicazioni fornite con l'avviso di vendita pubblicato.</p> <p>Sono inoltre dovute le imposte e tasse previste come per legge in relazione al trasferimento effettuato.</p> <p>Per le vendite mobiliari sono dovuti all'Istituto Vendite Giudiziarie diritti proporzionali rispetto all'importo della vendita secondo la normativa vigente (D.M. 11.02.1997 n.109 e D.M. 15.05.2009 n.80).</p>
TEMPI	<p>Per la presentazione delle offerte attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite con l'avviso di vendita pubblicato.</p> <p>I tempi del trasferimento non sono definibili a priori.</p>
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	<p>Ai sensi dell'art. 591-ter c.p.c., avverso gli atti del professionista delegato è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al Giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il Giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.</p> <p>Sul reclamo, il Giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.</p>

ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	<p>Per la semplice predisposizione e presentazione dell'offerta di acquisto, non è necessaria l'assistenza di un difensore.</p> <p>Per informazioni, è possibile contattare il custode giudiziario nominato, attenendosi alle indicazioni fornite nell'avviso di vendita pubblicato.</p> <p>Sul sito del Portale delle vendite pubbliche è possibile scaricare il Manuale Utente, possono inoltre essere consultate le FAQ ed i tutorial.</p>
ALLEGATI	<p>Attenersi alle indicazioni fornite con l'avviso di vendita pubblicato.</p>

AUTENTICA DI FIRMA SU IMPEGNO AL TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE OVE È UBICATO L'IMMOBILE ENTRO 18 MESI DALL'ACQUISTO - AGEVOLAZIONI FISCALI "PRIMA CASA" -	
COS'È	<p>L'Amministrazione finanziaria ha da tempo chiarito che è possibile chiedere l'applicazione dell'agevolazione "prima casa" anche nelle ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avviene con un provvedimento giudiziale.</p> <p>Le relative dichiarazioni sono rese dalla parte interessata, di regola, nelle more del giudizio in modo che risultino dal provvedimento medesimo.</p> <p>Quanto alla <u>forma delle dichiarazioni da rendere</u>, con Risoluzione 28/05/2021 n.38/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'impegno a trasferire la residenza nel territorio del Comune ove è ubicato l'immobile entro diciotto mesi dall'acquisto, di cui alla lettera a) della Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, deve essere reso nella forma della "dichiarazione autenticata nelle firme, da autorità anche diversa da quella che aveva redatto il provvedimento giudiziario, stilata ed allegata al provvedimento stesso.</p> <p>Il cancelliere è tra i soggetti legittimati all'autentica di firma.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<p>Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e Risoluzione Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2021 n. 38/E.</p>
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<p>Il soggetto che presenta offerta di acquisto/l'aggiudicatario di immobile, nell'ambito di procedura esecutiva immobiliare ove ne ricorrano i presupposti, nel termine specificamente previsto.</p>
DOVE SI RICHIEDE	<p>Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari - 2° piano - stanza n.102.</p> <p>Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.</p>
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<p>Direttamente allo sportello della Cancelleria, muniti di Carta di identità in corso di validità del dichiarante.</p>
COSTI	<p>Marca da bollo di euro 16,00.</p>

TEMPI	La dichiarazione con firma autenticata è rilasciata dalla Cancelleria solo a seguito dell'avvenuto versamento del saldo prezzo.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è facoltativa.

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEL DIFENSORE DELLA PARTE AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO ESECUTIVO	
COS'È	Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo esecutivo (sia essa il debitore esecutato o il creditore, precedente o intervenuto), anche in caso di procedura incapiente, può presentare al Giudice dell'esecuzione istanza di liquidazione dei compensi professionali applicata la riduzione di cui all'art. 130 d. lgs. 15.06.2002 n.115 (TUSG).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. 82, 130 d. lgs. 15.06.2002 n.115 (TUSG), art. 37 bis D.L. 16.07.2020 n.76 conv. con mod. dalla L. 11.09.2020 n.120; provvedimento 06/10/2020 del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo esecutivo (sia essa il debitore esecutato o il creditore, precedente o intervenuto).
DOVE SI RICHIEDE	In modalità telematica, secondo le specifiche attualmente in vigore (PCT e SIAMM), al Tribunale di Perugia, per le procedure di propria competenza. Indirizzo: piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari - 2° piano - stanza n.102. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	Dopo aver predisposto l'istanza di liquidazione dei compensi (corredata dei relativi allegati), il difensore deve: <ol style="list-style-type: none"> 1) predisporre e depositare la richiesta di pagamento dei compensi in modalità telematica tramite portale SIAMM; 2) depositare telematicamente l'istanza di liquidazione dei compensi (corredata dei relativi allegati) tramite PCT. All'atto del deposito telematico, tramite PCT, l'istanza deve essere corredata dei seguenti allegati: <ul style="list-style-type: none"> - nota spese; - ricevuta rilasciata dal portale SIAMM (.pdf) di riepilogo dei dati della richiesta di pagamento con la data di deposito; - provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Tale duplice adempimento consente al Giudice di provvedere sulla richiesta tramite PCT ed all'Ufficio Liquidazioni di vedere caricata l'istanza sul portale SIAMM con un identificativo - noto anche all'Avvocato istante -

	<p>che contrassegnerà l'intera procedura di liquidazione, agevolando così i passaggi successivi ed in ultimo l'emissione del modello di pagamento.</p> <p>L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dal Giudice con decreto di pagamento.</p>
COSTI	Il servizio non prevede costi.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	Avverso il decreto di pagamento è proponibile opposizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 84 e 170 d. lgs. n.115/2002 (TUSG).
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore, anche in proprio ex art. 86 c.p.c., è necessaria.

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE	
COS'È	<p>Il creditore può conseguire la somma di denaro che gli è dovuta attraverso l'espropriazione dei beni immobili del debitore.</p> <p>Il pignoramento è l'atto iniziale dell'espropriazione forzata con cui, salvo le forme particolari, l'Ufficiale Giudiziario ingiunge al debitore di non sottrarre i beni alla garanzia del credito.</p> <p>Si esegue con la notifica al debitore e successiva trascrizione di un atto in cui sono indicati i beni ed i diritti immobiliari oggetto di esecuzione.</p> <p>Eseguita l'ultima notificazione l'Ufficiale Giudiziario consegna al creditore l'atto di pignoramento, il titolo esecutivo, il precetto e la nota di trascrizione.</p> <p>Per dare impulso alla procedura esecutiva il creditore deve iscrivere a ruolo in pignoramento presso la cancelleria del Tribunale competente.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. 555 ss. c.p.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	Il creditore con l'assistenza di un difensore.
DOVE SI RICHIEDE	Esclusivamente con deposito telematico.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<ul style="list-style-type: none"> - Copia conforme dell'atto di pignoramento va depositata, insieme alla nota di iscrizione a ruolo, esclusivamente in modalità telematica; - le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e della nota di trascrizione si depositano presso la cancelleria del Tribunale competente, entro 15 giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento da parte dell'UNEP.
COSTI	<p>Obbligo di pagamento (salvo esenzioni) tramite PagoPA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contributo Unificato in misura fissa di euro 278,00; - marca da bollo di euro 27,00 per diritti forfettari di notifica. <p>Il pagamento del Contributo Unificato dovrà essere assolto al momento dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, pena la mancata iscrizione a ruolo della causa (vedi circolare Tribunale di Perugia prot. n. 65/2025 del</p>

	10.01.2025 e circolare Ministero della Giustizia n. m_dg.DAG.24/03/2025.0060633.U).
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	Il debitore e il terzo assoggettato all'esecuzione possono proporre le opposizioni disciplinate dal titolo V, del libro III, del Codice di procedura civile: <ul style="list-style-type: none"> - opposizione all'esecuzione (art.615 c.p.c.); - opposizione agli atti esecutivi (art.617c.p.c); - opposizione di terzo (artt. 619 c.p.c.). Ulteriori rimedi sono previsti con riferimento a specifici istituti.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è necessaria.
ALLEGATI	Circolare Tribunale di Perugia CU Circolare Ministero della Giustizia omesso pagamento CU

PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE fino al 30.10.2026. A partire dal 31.10.2026, ai sensi dell'art. 15 bis c.p.c. (Esecuzione forzata), la competenza verrà assegnata al Giudice di Pace come disposto dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, art. 32, comma 3, salvo ulteriori proroghe.	
COS'È	Il creditore può conseguire la somma di denaro che gli è dovuta attraverso l'espropriazione dei beni mobili del debitore. Il pignoramento è l'atto iniziale dell'espropriazione forzata con cui, salvo le forme particolari, l'Ufficiale Giudiziario ingiunge al debitore di non sottrarre i beni alla garanzia del credito. Le cose da pignorare possono essere ricercate nella casa del debitore, negli altri luoghi a lui appartenenti o sulla persona del debitore stesso osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro. Il pignoramento mobiliare consiste nella redazione, da parte dell'Ufficiale Giudiziario, di un verbale contenente l'ingiunzione e la descrizione dei beni pignorati, determinandone approssimativamente il valore. Eseguite le operazioni l'Ufficiale Giudiziario consegna al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto. Per dare impulso alla procedura esecutiva il creditore deve iscrivere a ruolo in pignoramento presso la cancelleria del Tribunale competente.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. 513 ss. c.p.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	Il creditore con l'assistenza di un legale.
DOVE SI RICHIEDE	Esclusivamente con deposito telematico.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<ul style="list-style-type: none"> - Copia conforme del verbale di pignoramento va depositata, insieme alle copie conformi del titolo esecutivo su cui si fonda il credito e del precetto notificato, esclusivamente in modalità telematica; - la nota di iscrizione a ruolo si deposita presso la Cancelleria del Tribunale competente entro 15 giorni dalla consegna del verbale di pignoramento da parte dell'UNEP.

COSTI	<p>Obbligo di pagamento (salvo esenzioni) tramite PagoPA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contributo Unificato di euro 43,00 se il valore del precetto è inferiore ad euro 2.500,00. Se il valore del precetto è superiore ad euro 2.500,00 il Contributo Unificato è di euro 139,00; - marca da bollo di euro 27,00 per diritti forfettari di notifica. <p>Il pagamento del contributo unificato dovrà essere assolto al momento dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, pena la mancata iscrizione a ruolo della causa (vedi circolare Tribunale di Perugia prot. n. 65/2025 del 10.01.2025 e circolare Ministero della Giustizia n. m_dg.DAG.24/03/2025.0060633.U).</p>
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	<p>Il debitore e il terzo assoggettato all'esecuzione possono proporre le opposizioni disciplinate dal titolo V, del libro III, del Codice di procedura civile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opposizione all'esecuzione (art.615 c.p.c.); - opposizione agli atti esecutivi (art.617c.p.c); - opposizione di terzo (artt. 619 c.p.c.). <p>Ulteriori rimedi sono previsti con riferimento a specifici istituti.</p>
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è necessaria.
ALLEGATI	<p>Circolare Tribunale di Perugia CU Circolare Ministero della Giustizia omesso pagamento CU</p>

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI	
COS'È	<p>Il creditore può conseguire la somma di denaro che gli è dovuta vincolando le somme o i beni del debitore che sono nella disponibilità di un terzo.</p> <p>Il pignoramento è l'atto iniziale dell'espropriazione forzata con cui, salvo le forme particolari, l'Ufficiale Giudiziario ingiunge al debitore di non sottrarre i beni alla garanzia del credito.</p> <p>Il pignoramento presso terzi consiste nella notifica di un atto in cui, oltre agli altri elementi previsti dall'art. 492 c.p.c., si ingiunge al terzo (ad esempio Banca, datore di lavoro) di non disporre di eventuali somme dallo stesso dovute al debitore o di cose del debitore che si trovano in suo possesso, con invito al terzo a rendere una dichiarazione con cui specifica di quali somme o di quali cose è debitore e contestuale citazione per il debitore a comparire all'udienza che si terrà dinanzi al Giudice dell'esecuzione.</p> <p>Modalità specifiche sono previste nel caso di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c. (non descritte nella presente carta).</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. 543 ss. c.p.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	Il creditore con l'assistenza di un legale.
DOVE SI RICHIEDE	Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari - 2° piano.

	Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<ul style="list-style-type: none"> - Copia conforme dell'atto di citazione va depositato, esclusivamente in modalità telematica, insieme alle copie conformi del titolo esecutivo e del precetto notificato; - la nota di iscrizione a ruolo va depositata presso la Cancelleria del Tribunale competente per l'esecuzione, entro 30 giorni dalla consegna dell'atto da parte dell'UNEP.
COSTI	<p>Obbligo di pagamento (salvo esenzioni) tramite PagoPA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contributo Unificato di euro 43,00 se il valore del precetto è inferiore ad euro 2.500,00. Se il valore del precetto è superiore ad euro 2.500,00 il Contributo Unificato è di euro 139,00; - marca da bollo di euro 27,00 per diritti forfettari di notifica. <p>Il pagamento del contributo unificato dovrà essere assolto al momento dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, pena la mancata iscrizione a ruolo della causa (vedi circolare Tribunale di Perugia prot. n. 65/2025 del 10.01.2025 e circolare Ministero della Giustizia n. m_dg.DAG.24/03/2025.0060633.U).</p>
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	<p>Il debitore e il terzo assoggettato all'esecuzione possono proporre le opposizioni disciplinate dal titolo V, del libro III, del Codice di procedura civile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opposizione all'esecuzione (art.615 c.p.c.); - opposizione agli atti esecutivi (art.617c.p.c); - opposizione di terzo (artt. 619 c.p.c.). <p>Ulteriori rimedi sono previsti con riferimento a specifici istituti.</p>
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è necessaria.
ALLEGATI	Circolare Tribunale di Perugia CU Circolare Ministero della Giustizia omesso pagamento CU

ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA	
COS'È	<p>Il creditore può conseguire l'adempimento di una prestazione dovuta attraverso l'esecuzione forzata di un obbligo di fare/non fare o di consegnare un bene.</p> <p>L'esecuzione in forma specifica può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esecuzione per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili: è diretta a far conseguire al creditore la disponibilità materiale di una determinata cosa, mobile o immobile; - esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare: è diretta a far conseguire al creditore, sulla base di una sentenza di condanna, la medesima prestazione specifica di fare, oggetto del suo diritto, ovvero l'eliminazione di quanto posto in essere dal debitore in violazione del suo obbligo di non fare.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. 605 ss. e 612 ss. c.p.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	Il creditore con l'assistenza di un difensore.
DOVE SI RICHIEDE	Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, n. 1 - Cancelleria Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari - 2° piano. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<ul style="list-style-type: none"> - Nel caso delle esecuzioni per consegna o rilascio, l'Ufficiale Giudiziario deposita in cancelleria il relativo verbale di consegna o di rilascio; - nel caso di esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare, il legale del creditore deposita in cancelleria, esclusivamente in via telematica, il ricorso ex art. 612 c.p.c. con il titolo esecutivo, l'atto di precetto e la nota di iscrizione a ruolo, chiedendo al Giudice dell'esecuzione di determinare le modalità di esecuzione.
COSTI	<p>Obbligo di pagamento tramite PagoPA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contributo Unificato di euro 139,00; - marca da bollo di euro 27,00 per diritti forfettari di notifica. <p>Il pagamento del contributo unificato dovrà essere assolto al momento dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, pena la mancata iscrizione a ruolo della causa (vedi circolare Tribunale di Perugia prot. n. 65/2025 del 10.01.2025 e circolare Ministero della Giustizia n. m_dg.DAG.24/03/2025.0060633.U).</p>
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Opposizione all'esecuzione (art.615 c.p.c.); - opposizione agli atti esecutivi (art.617c.p.c).
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è necessaria.
ALLEGATI	Circolare Tribunale di Perugia CU Circolare Ministero della Giustizia omesso pagamento CU

PROCEDIMENTI DI RISCOSSIONE SPECIALE

COS'È	<p>L'Agenzia delle Entrate - Riscossione può in alcuni casi iniziare un pignoramento di somme, beni mobili e beni immobili o pignoramento presso terzi anche senza un provvedimento del Giudice.</p> <p>L'agente della riscossione procede a espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento salvo le disposizioni relative alla dilazione e alla sospensione del pagamento.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	D. lgs 24 marzo 2025, n. 33 (dal 01.01.2026 salvo proroghe).
CHI PUÒ RICHIEDERLO	Il titolare dell'azione è Agenzia delle Entrate-Riscossione.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	Sì, presso il Giudice competente.

Area Lavoro

ISCRIZIONE A RUOLO	
COS'È	<p>È il mezzo per portare all'attenzione del magistrato la conoscenza di una controversia in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rapporti di lavoro e rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non relativi all'esercizio di una impresa; rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; rapporti di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione intendendo per tale le amministrazioni dello Stato, inclusi gli Istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; le aziende ed amministrazioni autonome; le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi, le case popolari, le camere di commercio, le aziende del servizio sanitario nazionale. Sono sottratte alla giurisdizione del Tribunale Ordinario (e sono affidate alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo) le categorie di lavoratori escluse dal processo di privatizzazione (art.3 d.lgs. 165/2001): magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle forze di polizia, personale delle carriere prefettizie e diplomatiche a partire dal vice consigliere della Prefettura; il personale di talune autorità indipendenti; - previdenza e assistenza: opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa da INAIL/INPS, controversie in materia di invalidità civile (cecità, sordità, handicap, inabilità ed invalidità), altre controversie riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari e ogni altra forma di previdenza e assistenza.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 168 c.p.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	L'interessato, con il patrocinio di un difensore.
DOVE SI RICHIEDE	Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, n. 22 - Cancelleria del Lavoro e Previdenza - 3° piano. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	Ricorso, atti e documenti da depositare nel fascicolo predisposto dal difensore, secondo le forme di cui agli artt. 414 ss. c.p.c.

	Dal 30.06.2021 l'iscrizione avviene in modalità telematica, introdotta dal D.L. n. 90 del 2014, convertito in L. n. 114 del 2014.
COSTI	L'iscrizione a ruolo comporta il pagamento di un Contributo Unificato determinato sulla base della materia e del valore della controversia, come da tabella "Contributo Unificato" riportata in appendice al presente documento. Per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza il contributo unificato non è dovuto entro il limite reddituale familiare di euro 40.978,92, corrispondente al triplo di reddito imponibile annuo valido ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio (di euro 13.659,64) stabilito dal D.M. del 22 aprile 2025 (modello riportato in appendice al presente documento).
TEMPI	La presa in carico degli atti è contestuale al deposito o, ad ogni modo, nel rispetto dei tempi di lavorazione.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è necessaria.
ALLEGATI	Autocertificazione redditi 2025

RICHIESTA VISIONE FASCICOLO	
COS'È	Servizio che prevede la visione degli atti di un processo, fornito a beneficio delle parti processuali.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	Le parti interessate o i loro delegati e i difensori o i loro delegati.
DOVE SI RICHIEDE	In via telematica, mediante deposito di istanza di visibilità o presso la cancelleria della Cancelleria del Lavoro e della Previdenza. Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, n. 22 - Cancelleria del Lavoro e Previdenza - 3° piano. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	Documento di riconoscimento o, nel caso di difensore, delega.
COSTI	Il servizio è gratuito.
TEMPI	Nel rispetto dei tempi di lavorazione, massimo 3 giorni.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore non è necessaria.

RICHIESTA RILASCIO COPIE	
COS'È	È la richiesta volta ad ottenere copia di un atto processuale. Le copie possono essere cartacee e telematiche.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<ul style="list-style-type: none"> - Le parti; - i difensori delle parti costituite;

	- i soggetti autorizzati dalla legge (es: i CTU nominati nell'ambito del giudizio).
DOVE SI RICHIEDE	Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, n. 22 - Cancelleria del Lavoro e Previdenza - 3° piano. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	Su richiesta del difensore o della parte stessa. Sono necessari: <ul style="list-style-type: none"> - istanza; - procura alle liti, per il difensore; - documento d'identità (per le parti o C.T.U.).
COSTI	- Marca da bollo di euro 3,92 per diritti di cancelleria e diritti di copia di importo variabile sulla base dell'urgenza e del supporto sul quale viene rilasciata la copia.
TEMPI	La copia avente carattere di urgenza viene rilasciata entro il terzo giorno libero dalla presentazione della richiesta. La copia non avente carattere di urgenza è rilasciata a partire dal terzo giorno libero dalla presentazione della richiesta.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore non è necessaria.

RILASCIO ATTESTAZIONI DI PRESENZA IN UDIENZA

COS'È	È un attestato di presenza del soggetto all'udienza.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	Le parti, il testimone, il perito coinvolto nel procedimento. Può essere rilasciato solo ed esclusivamente per fini privatistici e nei limiti della normativa vigente.
DOVE SI RICHIEDE	Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, n. 22 - Cancelleria del Lavoro e Previdenza - 3° piano. Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	L'attestazione va richiesta personalmente in cancelleria previa esibizione del documento d'identità.
COSTI	Il servizio è gratuito.
TEMPI	Il rilascio è immediato.

Area Penale

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

COS'È	La legge assicura, in presenza di determinati presupposti, il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente (indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda).
--------------	--

	<p>Per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario. Il difensore deve essere comunque pagato per le sue prestazioni.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<p>Artt. dal 74 al 141 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di Giustizia (TUSG - D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)</p>
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<p>Il patrocinio a spese dello Stato può essere chiesto da chi, nel procedimento, è indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - abbia un reddito familiare inferiore ad euro 13.659,64, (decreto interministeriale del 22 aprile 2025, G.U. n. 159 del 11/07/2025) aumentati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (compreso l'istante); - sia cittadino italiano oppure straniero o apolide residente nello Stato. <p>L'ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.</p> <p>È escluso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il condannato con sentenza definitiva per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; - se il richiedente è assistito da più di un difensore; - per il condannato con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa e connessi al traffico di tabacchi e stupefacenti (modifiche apportate dalla L. 24 luglio 2008, n. 125).
DOVE SI RICHIEDE	<p>L'istanza deve essere depositata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tramite Portale (PDP); - in estremo subordine tramite PEC depositoattipenali.tribunale.perugia@giustiziacert.it. <p>Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore del carcere; se è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Questi soggetti ne curano la trasmissione al magistrato che procede.</p> <p>Per la richiesta di ulteriori informazioni si può inviare una PEO all'indirizzo di posta elettronica grpatpenale.tribunale.perugia@giustizia.it o chiamare al numero 075 -5405813 dalle 9 alle 11.</p> <p>L'Ufficio Gratuito Patrocinio si trova al Tribunale Penale di Perugia, via XIV Settembre, n. 86 - piano Terra, ma non effettua servizio di sportello.</p>

<p>COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI</p>	<p>La domanda deve contenere a pena di inammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la richiesta di ammissione al patrocinio alle spese dello stato, con l'indicazione del numero del procedimento per cui viene chiesto e la sottoscrizione del richiedente autenticata dal difensore o da altro ente; - le generalità dell'interessato e dei componenti della famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; - l'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 della situazione reddituale e l'impegno a comunicare fino a che il processo non sia definito, eventuali variazioni rilevanti dei limiti di reddito intervenute successivamente; - per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di uno stato non appartenente all'Unione Europea è tenuto a corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente.
<p>COSTI</p>	<p>La richiesta di ammissione al gratuito patrocinio non comporta alcun costo.</p>
<p>TEMPI</p>	<p>Il Giudice provvede entro 10 giorni dal deposito dell'istanza. Le tempistiche possono comunque variare in base alla complessità e alla completezza della domanda.</p>
<p>POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE</p>	<p>In caso di rigetto l'interessato o il difensore possono formulare opposizione (entro 20 giorni dalla notifica) davanti al Presidente del Tribunale al quale appartiene il Magistrato che ha emesso il decreto di rigetto (art. 99 TU 115/2002).</p> <p>Il ricorso dovrà essere depositato, secondo il decreto ministeriale del 29/11/2022, nei registri in uso al settore penale, rilevato che occorre procedere secondo le seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opposizioni avverso i provvedimenti del GIP-GUP: in forma cartacea presso l'Ufficio GIP-GUP del Tribunale di Perugia, o via pec al seguente indirizzo: gip.tribunale.perugia@giustiziacert.it; 2. opposizioni avverso i provvedimenti del Giudice del dibattimento: in forma cartacea presso la Cancelleria della Sezione Penale del Tribunale di Perugia, o via pec al seguente indirizzo: depositoattipenali.tribunale.perugia@giustiziacert.it
<p>ALLEGATI</p>	<p>Unitamente all'istanza vanno depositati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - copia doc. d'identità e codice fiscale; - documentazione del reddito; - ISEE (se non ha lavorato); - eventuale autocertificazione dei redditi; - certificato consolare dei redditi per extracomunitari e certificazione di iscrizione in Procura ex art. 335 cpp (per verificare se il procedimento è stato iscritto in Procura).

OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE DI CONDANNA

COS'È	<p>Con il decreto penale di condanna la parte (imputato) viene condannata al pagamento di una pena pecuniaria. Il decreto penale di condanna, una volta emesso e depositato, viene notificato direttamente all'indirizzo ove l'imputato risiede o ha il domicilio, al suo difensore (di fiducia o d'ufficio) ed al Pubblico Ministero.</p> <p>L'imputato che non intenda pagare, o il suo difensore munito di procura speciale, entro 15 giorni dalla data di ricezione della notifica del decreto penale, può proporre opposizione.</p> <p>Con l'atto di opposizione la parte o il suo difensore possono chiedere:</p> <ul style="list-style-type: none">- di essere giudicati avanti ad un Giudice dibattimentale;- il giudizio abbreviato;- l'applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento);- di essere ammessi all'oblazione, allegando espressa rinuncia all'opposizione, (solo per determinate tipologie di reato). Con l'oblazione è possibile estinguere il reato trasformando l'illecito penale in illecito amministrativo. <p>L'opponente che si trovi in luogo diverso da quello in cui gli viene notificato il decreto può proporre l'opposizione presso la Cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui si trova (art. 461 c.p.p.).</p> <p>Per il pagamento del decreto penale di condanna l'imputato deve attendere la notifica della cartella esattoriale (art. 27 ter T.U. Spese di giustizia).</p> <p>Le eventuali richieste di rateizzazione del pagamento dovranno essere presentate al <u>Tribunale di Sorveglianza</u>, dopo la dichiarazione di esecutività del decreto stesso.</p> <p>L'oblazione può essere richiesta per illeciti di lieve gravità, in particolare per contravvenzioni punite con la sola ammenda (mediante il pagamento di una somma pari ad un terzo del massimo della pena) o per le contravvenzioni punite con l'arresto o l'ammenda (mediante il pagamento di una somma pari alla metà del massimo della pena).</p> <p>Per il pagamento dell'oblazione l'imputato può utilizzare il modello F23 presso un qualunque sportello bancario o Ufficio postale indicando i codici dell'ufficio che verranno da questi forniti (cfr allegato per oblazione).</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. 141, 459 ss. c.p.p.; artt. 162 e 162 bis c.p.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	L'imputato che riceve la notifica del decreto penale di condanna può proporre opposizione personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria del GIP presso cui pende il procedimento o presso le cancellerie del gip dei vari Tribunali d'Italia o presso gli Uffici del Giudice di Pace.

	<p>Tribunale Penale di Perugia, via XIV Settembre, n. 86 - Ufficio GIP - 1° piano. Pec: gip.tribunale.perugia@giustiziacert.it Tel. 075 540 5848 Orario di apertura: lunedì-venerdì ore 9-12.</p>
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<p>È sufficiente presentare un'istanza in carta semplice. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il Giudice che lo ha emesso. Se si presenta a mezzo difensore, lo stesso deve depositare l'istanza a mezzo del Portale deposito atti penali (PDP).</p>
COSTI	<p>L'opposizione al decreto penale di condanna non comporta alcun costo.</p>
TEMPI	<p>Per l'oblazione mediamente un mese. Per il giudizio immediato i tempi derivano dai tempi di verifica della notifica e dalla solerzia del Giudice.</p>
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	<p>Sì, l'imputato può proporre opposizione personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale.</p>
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	<p>L'assistenza di un difensore non è necessaria.</p>
ALLEGATI	<p>Modulo F 23</p>

RICHIESTA DI ESTINZIONE DEL REATO	
COS'È	<p>Quando un procedimento penale viene definito con patteggiamento o con decreto penale, la legge prevede che il reato si estingua per effetto del decorrere del tempo, a certe condizioni. La richiesta in questione è finalizzata all'ottenimento della declaratoria di estinzione del reato da parte del Giudice che ha emesso il provvedimento di condanna.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<p>Artt. 445 comma 2, 460 comma 5, 665, 666, 676 c.p.p.</p>
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<p>L'interessato o il suo difensore. La persona condannata con sentenza di patteggiamento o con decreto penale, trascorso il termine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 anni, se la condanna riguarda un delitto; - 2 anni, se la condanna riguarda una contravvenzione. <p>È inoltre richiesto che, nei termini sopra indicati, il richiedente non abbia subito una condanna per delitti o contravvenzioni della stessa natura.</p>
DOVE SI RICHIEDE	<p>Tribunale Penale di Perugia, via XIV Settembre, n. 86 - Cancelleria GIP-GUP - 1° piano o Cancelleria Dibattimento - piano terra.</p> <p>Per i procedimenti in fase di dibattimento: le informazioni possono essere richieste scrivendo all'indirizzo: affaripenali.tribunale.perugia@giustizia.it</p>

	<p>indicando sempre un indirizzo peo (e non pec) alla quale rispondere. Previa fissazione di appuntamento, è anche possibile accedere allo sportello fisico. L'appuntamento va richiesto scrivendo all'indirizzo peo affaripenali.tribunale.perugia@giustizia.it</p> <p>Per i procedimenti in carico al Giudice per le Indagini Preliminari: Pec: gip.tribunale.perugia@giustiziacert.it Tel. 075 540 5848 Orario di apertura: lunedì-venerdì ore 9-12 (dalle 12.00 alle 13.00 per gli atti urgenti in scadenza).</p>
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<p>La domanda (in carta semplice e senza spese) va rivolta al competente Giudice dell'Esecuzione e depositata nella sua Cancelleria. Per chi ha avuto un solo decreto penale la competenza è del Giudice dell'Esecuzione dell'Ufficio che ha emesso il decreto; per chi ha riportato più condanne (con decreti o con sentenze) da Giudici diversi, la competenza è del Giudice dell'Ufficio che ha emesso il provvedimento divenuto esecutivo per ultimo. L'istanza deve contenere necessariamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i dati anagrafici del richiedente; - gli estremi del provvedimento del quale si chiede l'estinzione. <p>È preferibile allegare un Certificato del Casellario Giudiziale aggiornato.</p>
COSTI	La richiesta di estinzione del reato non comporta alcun costo.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE	Sì, è possibile proporre Ricorso per Cassazione, salva diversa disposizione del Giudice dell'esecuzione il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è facoltativa.

ISTANZA PER AUTORIZZAZIONI A COLLOQUI PER DETENUTI

COS'È	<p>Il detenuto può sostenere colloqui sia con i propri familiari che con altre persone. Durante la fase delle indagini l'istanza deve essere avanzata al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica. Dopo che la Procura ha presentato al GIP una richiesta di definizione del procedimento (rinvio a giudizio, giudizio immediato o riti alternativi), la richiesta va avanzata all'Ufficio GIP-GUP. Durante la fase dibattimentale la richiesta va inoltrata al Tribunale e/o alla Corte d'Assise.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<p>art 18, L. 354/75; art. 37, D.P.R. n. 300/2000.</p>

CHI PUÒ RICHIEDERLO	La richiesta può essere presentata da chiunque (anche tramite il difensore dell'imputato), sarà poi il Magistrato a valutare l'ammissibilità della richiesta.
DOVE SI RICHIEDE	Se è stata emessa richiesta di rinvio a giudizio: cancelleria del GIP. Per i procedimenti in fase dibattimentale: cancelleria dibattimento. Dopo che è stata emessa sentenza di primo grado: presso la direzione del carcere. Tribunale Penale di Perugia, via XIV Settembre, n. 86 - Cancelleria GIP-GUP - 1° piano - Cancelleria Dibattimento - piano terra.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	La richiesta deve essere presentata personalmente dal richiedente (con fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente), da persona delegata (in tal caso richiesta con firma autenticata e fotocopia del documento del richiedente) oppure dal detenuto con richiesta presso l'ufficio matricola del carcere. Se depositata dal difensore si applicano le regole sul deposito su PDP.
COSTI	La richiesta non comporta alcun costo.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore non è necessaria.

RICHIESTA RILASCIO CERTIFICAZIONI RELATIVE E CONNESSE AI PROCEDIMENTI PENALI	
COS'È	È la richiesta volta ad ottenere una attestazione relativa allo stato del procedimento ovvero altre informazioni connesse allo svolgimento del procedimento penale, rilasciate previa consultazione dei sistemi informatici dal Responsabile di Sezione. Ad esempio: visto per la verità, deposito di atti...
CHI PUÒ RICHIEDERLO	Può essere richiesta dai soggetti che rivestono la qualità di parti processuali ovvero soggetti terzi previo nulla osta del Presidente di Sezione.
DOVE SI RICHIEDE	Per i procedimenti in fase di dibattimento : le informazioni possono essere richieste scrivendo all'indirizzo: affaripenali.tribunale.perugia@giustizia.it indicando sempre un indirizzo peo (e non pec) alla quale rispondere. Previa fissazione di appuntamento, è anche possibile accedere allo sportello fisico. L'appuntamento va richiesto scrivendo all'indirizzo peo affaripenali.tribunale.perugia@giustizia.it Per i procedimenti in carico al Giudice per le Indagini Preliminari : Pec: gip.tribunale.perugia@giustiziacert.it

	Tel. 075 540 5848 Orario di apertura: lunedì-venerdì ore 9-12 (dalle 12.00 alle 13.00 per gli atti urgenti in scadenza).
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	La richiesta è presentata con istanza di parte redatta in carta semplice ove si indichi la tipologia di certificazione e/o attestazione richiesta e le qualità del richiedente.
COSTI	- Marca da bollo di euro 16,00; - euro 3,92 di diritti di certificazione.
TEMPI	Le richieste vengono evase in 2-3 giorni dal deposito dell'istanza.

CONSULTAZIONE E/O RILASCIO COPIE DI ATTI E FASCICOLI PROCESSUALI	
COS'È	<p>La persona sottoposta a indagini, o l'imputato, ha diritto ad accedere agli atti depositati, personalmente o tramite il proprio difensore.</p> <p>Non possono essere fornite ad esterni al processo informazioni su procedimenti penali pendenti, stante il regime di segretezza e di tutela della privacy che caratterizza questa fase.</p> <p>Fanno eccezione i casi in cui un cittadino, pur non essendo parte del procedimento, dimostri di avere uno specifico interesse: in tali situazioni, potrà ottenere informazioni o copie degli atti solo previa autorizzazione del Giudice titolare del procedimento.</p> <p>Ad esempio, può essere rilasciata copia di una sentenza per finalità di studio o consultazione. Se il fascicolo è stato digitalizzato, è possibile richiedere copia degli atti anche su supporto informatico, come un compact disc.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	art. 116 c.p.p.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<p><u>Consultazione</u>: può essere richiesta da tutti coloro che rivestono la qualità di "parte processuale", ovvero da soggetti terzi con preventivo rilascio di autorizzazione e/o nulla osta da parte del Presidente di Sezione.</p> <p><u>Rilascio copie</u>: la persona soggetta alle indagini, l'imputato o il relativo difensore. Il cittadino che non è parte del processo, solo per comprovati motivi, previo rilascio di autorizzazione e/o nulla osta da parte del Presidente di Sezione.</p>
DOVE SI RICHIEDE	<p>Per i procedimenti in fase di dibattimento: gli atti e le informazioni possono essere richiesti scrivendo all'indirizzo: affaripenali.tribunale.perugia@giustizia.it indicando sempre un indirizzo peo (e non pec) alla quale rispondere. Le copie verranno rilasciate previo pagamento dei diritti (vedi oltre).</p> <p>Previa fissazione di appuntamento, è anche possibile accedere allo sportello fisico. L'appuntamento va richiesto scrivendo all'indirizzo peo affaripenali.tribunale.perugia@giustizia.it</p>

	<p>Per i procedimenti in carico al <u>Giudice per le Indagini Preliminari</u>: Pec: gip.tribunale.perugia@giustiziacert.it Tel. 075 540 5848 Orario di apertura: lunedì-venerdì ore 9-12 (dalle 12.00 alle 13.00 per gli atti urgenti in scadenza).</p>
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<p>Sia per la consultazione che per il rilascio copie, è necessario compilare un apposito modulo di richiesta contenente tutti i dati relativi alla pratica richiesta con sottoscrizione del richiedente ovvero con eventuale delega se il richiedente è persona diversa dall'interessato. La richiesta viene depositata online all'indirizzo affaripenali.tribunale.perugia@giustizia.it</p> <p>La tempistica varia a seconda che per la richiesta si indichi l'urgenza o meno. L'urgenza richiede pagamenti supplementari (vedi tabella che segue).</p> <p>Per la richiesta di copia autentica è necessaria una marca da bollo, si avvisa che l'evasione degli importi relativi alle marche ed ai contributi potrà avvenire solo in via telematica attraverso il sito ministeriale PagoPA.</p>
COSTI	<p>Consultazione: La visione e consultazione senza estrazione di copia non comporta alcuna spesa.</p> <p>Rilascio copie: il costo varia a seconda del numero di copie richieste, pagine dell'atto, tipologia di richiesta e indicazione dell'urgenza o meno.</p> <p>Per le copie degli atti in formato digitale è dovuto il diritto forfettizzato nella misura euro 25,00 ove avvenga mediante riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD) o di euro 8,00 per ogni trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali).</p>
TEMPI	<p>Consultazione: Il servizio è evaso con una tempistica media di 6 giorni dalla richiesta, fatta eccezione per le richieste "urgenti" evase in giorni 3 ovvero al momento stesso della richiesta.</p> <p>Rilascio copie: la copia di atti in formato analogico viene rilasciata mediamente entro due giorni, se richiesta con urgenza, o entro cinque giorni, se richiesta senza urgenza. Per le copie di atti in formato digitale, pur non essendo prevista l'urgenza, il rilascio avviene mediamente entro due massimo cinque giorni.</p>
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore non è necessaria.
ALLEGATI	Modulo richiesta

CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI PER MISURE DI PREVENZIONE	
COS'È	<p>Il certificato dei carichi pendenti in materia di misure di prevenzione e rilasciato dal Tribunale competente con riferimento alla provincia di residenza del soggetto da controllare ed attesta che non sono stati emessi provvedimenti e non sono in corso procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011.</p> <p>Se i soggetti da controllare sono residenti all'estero, il Tribunale competente va individuato con riferimento al luogo ove ha sede legale lo Società e/o al luogo dove devono essere eseguiti i lavori.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	D. Lgs. n. 159/2011.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	<p>Possono esclusivamente richiederlo stazioni appaltanti ovvero enti pubblici o Società private incaricate di pubblici servizi per la verifica dei requisiti necessari alla partecipazione a procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi o di subappalti e pertanto e esente da bollo.</p> <p>Ai sensi dell'art. 81 comma 2 D. Lgs. 159/2011, non può essere rilasciato a privati.</p> <p>La cancelleria è competente a rilasciare la certificazione solo per le procedure di gara bandite antecedentemente al 19/04/2016. Per le richieste relative a procedure bandite successivamente a tale data le informazioni sono contenute nel certificato penale del casellario giudiziale.</p>
DOVE SI RICHIEDE	Presso il Tribunale Penale di Perugia - via XIV Settembre, n. 86 - Cancelleria Riesame e Misure di Prevenzione - 1° piano.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	<p>Per i soggetti che risiedono nel territorio della provincia di Perugia, la richiesta va inoltrata all'Ufficio Misure di prevenzione del Tribunale di Perugia tramite PEC riesame.tribunale.perugia@giustiziacert.it o penale.tribunale.perugia@giustiziacert.it.</p> <p>Le suindicate modalità di trasmissione sono da intendersi alternative onde evitare duplicazioni di richieste.</p> <p>Non potranno essere evase richieste prive della sottoscrizione del responsabile del procedimento e dei recapiti cui inoltrare la risposta.</p> <p>Nel caso di soggetti residenti nella Provincia di Terni, per il periodo antecedente il mese di novembre 2017 è competente il Tribunale di Terni.</p>
COSTI	Esente per le pubbliche amministrazioni.
TEMPI	Le richieste saranno evase entro 30 giorni dalla ricezione.

RILASCIO CERTIFICAZIONI DI PRESENZA A PARTI PROCESSUALI, TESTIMONI E SOGGETTI INTERVENUTI A QUALUNQUE TITOLO NEL PROCESSO	
COS'È	È un attestato di presenza del soggetto all'udienza.

CHI PUÒ RICHIEDERLO	Le parti, i testimoni, i periti coinvolti nel procedimento. Può essere rilasciato solo ed esclusivamente per fini privatistici e nei limiti previsti dalla normativa in vigore.
DOVE SI RICHIEDE	Direttamente al cancelliere di udienza presente in aula.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	È necessario un documento di riconoscimento in corso di validità al fine di verificare l'identità del soggetto richiedente.
COSTI	La richiesta non comporta alcun costo.
TEMPI	Rilascio immediato.

RILASCIO INFORMAZIONI PER VENDITE VEICOLI, CORPI DI REATO DI VALORE E ORDINARI: DISSEQUESTRI E RESTITUZIONE

COS'È	È la richiesta volta alla restituzione di beni sottoposti a sequestro e affidati a terzi o di corpi di reato affidati alla Sezione GIP-GUP nel caso in cui non ci sia la necessità di mantenere tale sequestro a fini probatori.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. 84 ss., 262, 264, 676 c.p.p.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	Gli aventi diritto indicati dal Giudice nel provvedimento e autorità di Polizia Giudiziaria. Le parti interessate all'acquisto di beni.
DOVE SI RICHIEDE	Presso il Tribunale Penale di Perugia - via XIV Settembre, n. 86 - Ufficio Corpi di Reato.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	L'istanza di restituzione dei beni sequestrati e dei corpi di reato deve essere presentata presso la Cancelleria di competenza, esibendo la copia notificata del provvedimento del Giudice che dispone il dissequestro e la restituzione. L'istanza deve indicare il numero di procedimento penale, i dati dell'istante proprietario del bene, l'elenco dettagliato dei beni di cui si richiede la restituzione.
COSTI	Diritti di certificazione.
TEMPI	Massimo 3 giorni

LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

<i>Si evidenzia che presso la sezione penale del Tribunale è presente un presidio U.E.P.E. che fornisce informazioni e supporto. Il presidio è disponibile ogni mercoledì dalle 9 alle 12. Piano I</i>	
COS'È	Per i reati previsti dal Codice della Strada (guida in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti), è previsto che la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con lavori di pubblica utilità. Essi sono realizzati presso Enti locali o associazioni che hanno sottoscritto una convenzione con il Tribunale di Perugia. Gli enti ed associazioni mettono a disposizione un numero variabile di

	<p>posti disponibili che sono regolarmente utilizzati a questo scopo.</p> <p>I lavori di pubblica utilità possono consistere nella prestazione di opera materiale o intellettuale, quali, ad esempio, i servizi di manutenzione del verde, o di assistenza alla persona, o di collaborazione alle attività degli enti che operano nel sociale; unico onere a carico dell'ente convenzionato è la copertura assicurativa INAIL, per gli enti locali, o volontaria per gli altri enti.</p> <p>La sanzione viene disposta dal Giudice su richiesta dell'imputato, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art 444 del codice di procedura penale (patteggiamento). Con la sentenza di condanna il Giudice individua il tipo di attività, nonché l'ente o l'amministrazione presso la quale deve essere svolto il lavoro di pubblica utilità. La prestazione di lavoro non retribuita ha una durata corrispondente alla sanzione detentiva irrogata (la durata della pena detentiva irrogata e corrispondente a un giorno, inteso come due ore, di lavoro di pubblica utilità, che corrisponde anche a 250 euro di pena pecuniaria).</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 73 comma 5-bis del d.p.r. 309/1990; artt. 186 comma 9-bis e 187 comma 8-bis del d.lgs. 285/1992.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	L'interessato con l'assistenza di un difensore munito di procura.
DOVE SI RICHIEDE	La domanda deve essere presentata presso l'ente convenzionato.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	Elenco convenzioni LPU e MAP
COSTI	La richiesta non comporta alcun costo.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è necessaria.

MESSA ALLA PROVA	
<i>Si evidenzia che presso la sezione penale del Tribunale è presente un presidio U.E.P.E. che fornisce informazioni e supporto. Il presidio è disponibile ogni mercoledì dalle 9 alle 12. Piano I</i>	
COS'È	<p>Il D.lgs. 150/2022, noto come riforma Cartabia, estende a molti reati, rispetto al passato, la possibilità di beneficiare della cd. messa alla prova.</p> <p>Fra le molte novità introdotte dalla cd. riforma Cartabia si annovera l'estensione del potere di richiedere l'accesso alla messa alla prova.</p> <p>Infatti, il nuovo art. 168 bis c.p. prevede che la messa alla prova possa essere richiesta non solo per i reati puniti entro il massimo edittale di quattro anni di pena detentiva (termine immutato) ma anche "per i delitti indicati dal</p>

	<p>comma 2 dell'art. 550 c.p.", anch'esso interessato dalla novella legislativa.</p> <p>Inoltre, già nella fase delle indagini viene esteso, ai sensi dell'art. 464 ter 1 c.p.p., al Pubblico Ministero la possibilità di proporre alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale entro il termine di venti giorni; la persona sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero".</p> <p>Nel corso del dibattimento, ai sensi dell'art. 464 bis c.p.p. la richiesta può essere formulata personalmente o a mezzo di procuratore speciale fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento o, nel procedimento a citazione diretta, fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale ex art. 554 bis c.p.p.</p> <p>Una volta che il Tribunale ritenga di ammettere l'imputato alla messa alla prova incarica l'UEPE di elaborare un idoneo programma di trattamento e, ricevuto quest'ultimo, sospende il processo per il tempo ritenuto necessario e congruo per lo svolgimento della messa alla prova richiedendo all'UEPE di far pervenire una relazione conclusiva una volta terminata la messa alla prova.</p> <p>Laddove la relazione abbia un contenuto positivo il Tribunale potrà dichiarare estinto il reato, mentre in caso di esito negativo o, laddove vi sia impossibilità imputabile all'imputato di procedere allo svolgimento della messa alla prova, il Giudice potrà disporre, con ordinanza, la revoca della messa alla prova ed in tal caso il processo riprenderà il suo corso.</p> <p>La messa alla prova, inoltre, può essere prorogata una sola volta e, in caso di revoca essa non potrà più essere riproposta.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. 168 bis c.p. e 464 bis e ss. c.p.p.
CHI PUÒ RICHIEDERLO	L'interessato con l'assistenza di un difensore munito di procura.
DOVE SI RICHIEDE	La domanda deve essere presentata presso l'ente convenzionato.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	Elenco convenzioni LPU e MAP
COSTI	La richiesta non comporta alcun costo.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	L'assistenza di un difensore è necessaria.

IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

COS'È	È una richiesta di riesame del provvedimento impugnato ai fini di ottenerne la modifica o la revoca per i motivi che vengono adottati nell'appello o nel ricorso.
--------------	---

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. da 568 a 628 c.p.p.; artt. 309, 310 c.p.p. (ordinanza in materia di libertà personale); art. 324 c.p.p. (misure cautelari reali).
CHI PUÒ RICHIEDERLO	L'indagato/imputato, il difensore dell'imputato/indagato, il difensore della parte civile, il pubblico ministero e il procuratore generale. Nel caso di riesame di misure cautelari reali anche la persona interessata (proprietario o usufruttuario del bene in sequestro).
DOVE SI RICHIEDE	L'istanza si deposita presso la cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento. Può essere altresì depositata presso la cancelleria di altro Tribunale oppure direttamente a mezzo raccomandata intestata all'ufficio che ha emesso il provvedimento. Solo per il riesame delle misure cautelari l'istanza si deposita presso il Tribunale del Riesame.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI	Con istanza motivata in carta libera, ad eccezione del riesame misure cautelari personali.
COSTI	Se è la parte civile che propone l'impugnazione, è necessario apporre marca da bollo da euro 27,00, altrimenti la richiesta non comporta alcun costo.
TEMPI	Per i singoli provvedimenti che vengono impugnati, tempi previsti dal codice.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE	Tranne la parte civile, non vi è obbligo di presentare l'istanza con l'assistenza di un difensore.

La qualità

La politica della qualità

La politica della qualità del Tribunale di Perugia di ispira a 7 principi gestionali:

1. Attenzione alla qualità del processo di lavoro

La qualità della prestazione è intesa concettualmente come il “fare bene le cose giuste”. Questo implica una continua ricerca della coerenza tra obiettivi, mezzi e risultati. Il Tribunale di Perugia, ancorché consapevole della limitatezza delle risorse e dell’esistenza di vincoli strumentali, è impegnata nella sistematica analisi critica dei processi lavorativi, per l’individuazione degli interventi di miglioramento e semplificazione di quei passaggi ritenuti pesanti e poco significativi nell’iter di completamento dei procedimenti amministrativi.

2. Prevalenza dell’individuo

Il contributo individuale richiesto non è visto come un ordine da eseguire ma come un’azione da compiere in relazione ad una finalità generale (sempre riconducibile alla missione di servizio degli Uffici). Fare prevalere la funzione del singolo individuo su altri aspetti della vita organizzativa permette di promuovere l’efficacia e il conseguimento degli obiettivi generali e strategici. È un principio che fa leva sulle risorse umane, che il Tribunale di Perugia promuove e sviluppa in percorsi professionali rigorosi e certi, per contrastare i meccanismi inerziali delle strutture burocratiche dedicate all’erogazione dei pubblici servizi.

3. Promozione del lavoro di squadra

Il lavoro in squadra è la puntuale prosecuzione della prevalenza dell’apporto individuale, che viene rafforzato dal contributo sinergico e congiunto di tutte le risorse umane coinvolte nei processi di servizio. Ciò implica un’intesa immediata e un gioco di squadra che va oltre il coordinamento gerarchico e in cui tutti i soggetti svolgono le azioni a loro demandate in naturale sintonia, pur nel rispetto dei diversi ruoli e responsabilità assegnati a ciascuno. Fare prevalere la squadra significa lavorare in modo più efficiente ed efficace, significa avere consapevolezza del proprio lavoro e fidarsi in quello degli altri (superiori gerarchici e colleghi).

4. Valorizzazione delle procedure e loro standardizzazione

Le procedure sono un fondamentale fattore di auto-tutela e di “sicurezza” circa le modalità di comportamento e, spesso, di replicazione dei risultati cercati. Se correttamente seguite e mantenute, in una logica di costante aggiornamento e miglioramento, possono consentire alle strutture di conseguire con maggiore efficienza le loro finalità. Le procedure, da questo punto di vista, rappresentano uno strumento di garanzia formale del corretto sviluppo dei procedimenti

amministrativi connessi e un sistema strutturato orientato al conseguimento di risultati ragionevolmente predefiniti. Lavorare secondo le regole è la traduzione operativa del lavoro di squadra. Ciascuno gioca una parte (il proprio contributo), avendo sempre presente il lavoro degli altri, così da conseguire la finalità comune.

5. Attenzione ai portatori di interesse

Utenti, Enti, Istituzioni, Avvocati e altri Operatori professionali sono tutti portatori di interesse (stakeholders) verso il Tribunale. Trascurare i loro bisogni e le loro aspettative significa disattendere la missione istituzionale stessa del Tribunale. La Carta dei Servizi risponde a questo principio di attenzione nei confronti delle esigenze degli stakeholders.

6. Cura della comunicazione

Comunicare significa “mettere in comune”. Questo principio riguarda le informazioni, le esperienze, i risultati. Significa anche curare i tempi, le modalità, il linguaggio con cui trasferire notizie e fatti. Comunicare non è sempre agevole e facile, soprattutto quando i destinatari della comunicazione sono così eterogenei come nel caso di un Ufficio Giudiziario. È perciò necessario mettere in conto anche qualche piccola sbavatura che però può servire a dare la misura degli aggiustamenti da apportare nell’ottica di un miglioramento continuo della qualità.

7. Mettersi in gioco e non aver paura della valutazione degli utenti

La valutazione è la pratica che permette di apprendere dal lavoro svolto e dare conto ai portatori di interesse delle cose fatte, dei risultati conseguiti, degli impatti e degli errori. È una pratica che promuove la conoscenza e la crescita qualitativa e funzionale di ogni servizio.

Appendici

Tabella Contributo Unificato

Area Civile

Per tutte le cause civili è dovuta a titolo di anticipazione forfettaria una marca da bollo da euro 27,00 (salvo esenzioni).

Processo Civile

Valore della Causa	Primo grado	Impugnazione	Cassazione
Valore fino a € 1.100,00	€ 43,00	€ 64,50	€ 86,00
Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00	€ 98,00	€ 147,00	€ 196,00
Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00	€ 237,00	€ 355,50	€ 474,00
Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00	€ 518,00	€ 777,00	€ 1.036,00
Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00	€ 759,00	€ 1.138,50	€ 1.518,00
Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00	€ 1.214,00	€ 1.821,00	€ 2.428,00
Valore superiore a € 520.000,00	€ 1.686,00	€ 2.529,00	€ 3.372,00

Processo Civile - Riduzioni e aumenti del Contributo Unificato

Valore della Causa	Contributo
Procedimenti speciali previsti nel libro IV, titolo I (procedimenti sommari) del c.p.c., vale a dire: procedimenti per ingiunzione, procedimenti per convalida di sfratto, procedimenti cautelari o possessori, accertamento tecnico preventivo	Riduzione del 50% del CU ordinario
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado	Riduzione del 50% del CU ordinario

Procedimenti di sfratto per morosità (il valore della causa si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida)	Riduzione del 50% del CU ordinario
Procedimenti di finita locazione (il valore si determina in base all'ammontare del canone di un anno)	Riduzione del 50% del CU ordinario
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego (tranne quanto previsto dall'art. 9 comma 1-bis del DPR 115/2002)	Riduzione del 50% del CU ordinario
Procedimenti dinanzi alle Sezioni specializzate in materia di impresa di cui al D.L. 168/2003 (art. 13, comma 1-ter D.P.R. 115/2012 introdotto dal D.L. 1/2012 convertito nella L. 27/2012)	Aumento del 50% del CU ordinario

Processo Tributario - Commissione tributaria provinciale e regionale

Valore della Causa	Contributo
Valore fino a € 2.582,28	€ 30,00
Valore superiore a € 2.582,28 e fino a € 5.000,00	€ 60,00
Valore superiore a € 5.000,00 e fino a € 25.000,00	€ 120,00
Valore superiore a € 25.000,00 e fino a € 75.000,00	€ 250,00
Valore superiore a € 75.000,00 e fino a € 200.000,00	€ 500,00
Valore superiore a € 200.000,00	€ 1.500,00

Per i ricorsi in Cassazione in materia tributaria il CU si applica nella misura prevista per il processo civile (art. 261 del D.P.R. 115/2002)

Ricorsi Amministrativi (pubblici lavori, forniture e servizi)

Valore della Causa	Contributo	Impugnazione	Cassazione
Valore fino a € 200.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 4.000,00
Valore superiore a € 200.000,00 e fino a € 1.000.000,00	€ 4.000,00	€ 6.000,00	€ 8.000,00
Valore superiore a € 1.000.000,00	€ 6.000,00	€ 9.000,00	€ 12.000,00

Procedimenti in materia di Separazione e riguardanti la prole

Valore della Causa	Contributo
Separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili - scioglimento matrimonio)	€ 43,00 + 43,00 (cumulo oggettivo di domande ex art. 10 c.p.c.)
Separazione giudiziale e divorzio (cessazione effetti civili - scioglimento matrimonio)	€ 98,00 + 98,00 (cumulo oggettivo di domande ex art. 10 c.p.c.)
Separazione consensuale	€ 43,00
Separazione giudiziale	€ 98,00
Divorzio congiunto (cessazione effetti civili - scioglimento)	€ 43,00
Divorzio (cessazione effetti civili - scioglimento)	€ 98,00
Modifica delle condizioni di separazione o divorzio congiunti	€ 43,00
Modifica delle condizioni di separazione e divorzio giudiziali	€ 98,00
Procedimenti riguardanti la prole	Esente
Procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari in materia di assegni di mantenimento della prole	Esente

Non sono dovute le anticipazioni forfettarie.

Volontaria Giurisdizione

Valore della Causa	Contributo
Procedimenti di cui al titolo II, capo II libro IV c.p.c: dell'interdizione e dell'inabilitazione	Esente
Procedimenti di cui al titolo II, capo III libro IV c.p.c: disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta	Esente
Procedimenti di cui al titolo II, capo IV libro IV c.p.c: disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati	Esente
Procedimenti di rettificazione di stato civile	Esente
Procedimenti di volontaria giurisdizione	€ 98,00
Procedimenti in materia di protezione di persone prive di autonomia (art. 49 bis disp. att. c.c.)	Esente
Misure protettive e cautelari del patrimonio (art. 18 CCII)	€ 259,00

Procedimenti della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Valore della Causa	Contributo
Insinuazione tardiva al passivo	Esente
Insinuazione tempestiva al passivo	Esente
Istanza di liquidazione	€ 98,00
Procedimenti in camera di consiglio del Tribunale della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza	€ 70,00
Procedure di liquidazione (dalla sentenza dichiarativa di liquidazione alla chiusura)	€ 851,00
Reclamo contro i decreti del Giudice delegato e del tribunale	€ 98,00 + € 49,00

Procedimenti Esecutivi

Valore della Causa	Contributo
Conversione del pignoramento in presenza o assenza di istanza di vendita (v. nota Ministero Giustizia del 14/01/2004)	Esente
Estinzione e cancellazione del pignoramento	Esente
Intervento del creditore in procedura esecutiva pendente senza deposito dell'istanza di vendita (circ. 5/7/2012)	Esente
Istanze pre-esecutive (artt. 482, 513, 519, 545 c.p.c.)	€ 98,00
Procedimenti di esecuzione immobiliare	€ 278,00
Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi	€ 168,00
Procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500,00	€ 43,00
Procedimenti esecutivi mobiliari di valore superiore o uguale a Euro 2.500,00	€ 139,00
Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio e per obblighi di fare e non fare	€ 139,00
Procedimenti per recupero dei crediti professionali dei difensori d'ufficio (art. 32 disp. att. c.p.p.)	Esente
Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare dopo la notifica del titolo e del precetto (art. 492-bis c.p.c.)	Esente
Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare prima della notifica del precetto o del decorso del termine di 10 giorni (art. 492-bis, comma 2 c.p.c.) - <i>non si applica l'anticipazione forfettaria</i>	€ 43,00

Area Lavoro

Materia	Valore della causa	Contributo
Previdenza e assistenza	unico	€ 43,00
Lavoro e pubblico impiego	fino a €1.100,00	€ 21,50
	da €1.100,01 a €5.200,00	€ 49,00
	da €5.200,01 a €26.000,00	€ 118,50
	da €26.000,01 a €52.000,00	€ 259,00
	da €52.000,01 a €260.000,00	€ 379,50
	da €260.000,01 a €520.000,00	€ 607,00
	da €520.000,01	€ 843,00
	Valore indeterminabile	€ 259,00
	Valore non dichiarato	€ 843,00
Reclami al collegio	unico	€ 73,50
Errore materiale	unico	Esente
Ingiunzioni e opposizioni a D.I. in materia di previdenza e assistenza	unico	€ 21,50
Opposizioni a ordinanza-ingiunzione (previdenziale)	unico	€ 43,00
Opposizioni a cartella esattoriale (previdenziale)	unico	€ 43,00
Opposizione ex art. 617 c.p.c.	unico	€ 84,00

Tabella dei Diritti di copia

Riferimenti normativi: artt. 266-272-bis del d.P.R. n.115 del 2002; DM 3 agosto 2021; Legge di Bilancio 30 dicembre 2024, n. 207.

Diritto di copia cartacea senza certificazione di conformità

N. pagine	Diritto di copia forfettizzato	Diritto di copia con urgenza
01-04	€ 1,47	€ 4,41
05-10	€ 2,96	€ 8,88
11-20	€ 5,88	€ 17,64
21-50	€ 11,79	€ 35,37
51-100	€ 23,58	€ 70,74
Oltre 100	€ 23,58 + € 9,83 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	€ 70,74 + € 29,49 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

Il rilascio di copie con urgenza si intende entro 2 giorni. Il diritto dovuto per le copie effettuate d'Ufficio dell'atto di impugnazione, del ricorso e del controricorso è triplicato.

Diritto di copia cartacea con certificazione di conformità

N. pagine	Diritto di copia forfettizzato	Diritto di certificazione di conformità	Totale	Totale con urgenza
01-04	€ 1,92	€ 9,62	€ 11,80	€ 35,40
05-10	€ 3,86	€ 9,62	€ 13,78	€ 41,34
11-20	€ 5,76	€ 9,62	€ 15,71	€ 47,13
21-50	€ 9,62	€ 9,62	€ 19,66	€ 58,98
51-100	€ 19,23	€ 9,62	€ 29,48	€ 88,44
Oltre 100	€ 19,23 + € 11,54 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	€ 9,62	€ 29,48 + € 11,80 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	€ 88,44 + € 35,40 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

Il rilascio di copie con urgenza si intende entro 2 giorni. Il diritto dovuto per le copie effettuate d'Ufficio dell'atto di impugnazione, del ricorso e del controricorso è triplicato.

Diritto di copia digitale su supporto diverso da quello cartaceo

Modalità di rilascio e tipo di supporto	Diritto di copia forfettizzato
Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, PEC o download da portale)	€ 8,00 per ogni singolo invio in modalità forfettizzata indipendentemente dal numero di pagine.

Trasferimento dati su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavetta USB, CD, DVD - forniti dal richiedente)	€ 25,00 per ogni singolo supporto utilizzato, indipendentemente dalla sua capienza, dal numero di pagine o tipologia di dati (audio o video) riversati sul supporto.
---	--

Glossario

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

È il diritto che ciascun cittadino ha di esaminare e richiedere copia dei documenti amministrativi di cui ha interesse, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge (art. 22 della Legge n. 241 del 1990). Questo diritto è riconosciuto per assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa ed è escluso solo per i documenti coperti da "segreto", che costituiscono un'eccezione alla regola generale.

ADOZIONE

Si chiama adozione l'atto che attribuisce a un soggetto (l'adottato) la qualità giuridica di figlio di un altro soggetto (l'adottante), anche se il primo non è stato generato dal secondo. Attraverso l'adozione si costituisce un vincolo giuridico di filiazione tra persone non unite da una relazione biologica. Con il termine adozione si indicano istituti giuridici diversi. Il nostro ordinamento, infatti, prevede e disciplina sia l'adozione di minori (consentita, salvo casi particolari, solo ai congiunti uniti in matrimonio), sia l'adozione dei maggiorenni.

AFFIDAMENTO DEI MINORI

È disciplinato dalla legge 4 maggio 1983 n. 184 e consiste nell'affidamento di un minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, a una famiglia diversa da quella naturale, a una persona singola, a una comunità di tipo familiare, o nel ricovero in un istituto di assistenza. Ha lo scopo di assicurare il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore per il tempo necessario a superare le difficoltà della famiglia d'origine. L'affidamento, perciò, è sempre temporaneo e comporta, quando è possibile, il reinserimento del minore nella sua famiglia naturale. Quando, invece, la situazione di crisi non è superabile, interverrà la dichiarazione di adottabilità del minore.

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L'amministratore di sostegno è una figura istituita con la Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 a tutela di chi, pur avendo difficoltà nel provvedere ai propri interessi, non necessita comunque di essere interdetto o inabilitato. Viene nominato dal Giudice Tutelare e scelto, dove è possibile, nello stesso ambito familiare dell'assistito. Possono diventare quindi Amministratori di sostegno il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado.

APPELLO

Si tratta di un mezzo di impugnazione per chiedere la riforma di un provvedimento del Giudice di primo grado ritenuto, in tutto o in parte, ingiusto. Nello specifico impedisce che la sentenza passi

in giudicato, e permette un riesame della controversia relativamente ai punti del provvedimento impugnati, sicché la nuova sentenza sostituisce quella impugnata. L'appello impedisce anche l'esecuzione della sentenza impugnata (generalmente per il penale: articolo 650 c.p.p.), salvo che la legge non la dichiari provvisoriamente esecutiva (generalmente per il civile: art.282 c.p.c.).

ARCHIVIAZIONE

Provvedimento con il quale il Pubblico Ministero chiede al Giudice per le indagini preliminari, entro i termini di durata massima previsti per il compimento delle indagini, di archiviare la pratica qualora la notizia di reato si manifesti infondata (art. 408 c.p.p), ovvero manchi una condizione di procedibilità; il reato sia estinto o il fatto non previsto dalla legge come reato (art. 411 c.p.p.).

ARRESTO

Pena detentiva prevista per le contravvenzioni. Sotto il profilo processuale integra il provvedimento con cui la polizia giudiziaria, la forza pubblica e in alcuni casi anche il comune cittadino, privano temporaneamente della libertà personale un soggetto colto nell'atto di commettere un delitto (cosiddetto arresto in flagranza). In quanto effettuato prima di qualsiasi valutazione giurisdizionale, l'arresto costituisce una misura precautelare il cui fondamento risiede nell'art. 13 della Costituzione.

ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE CAUTELARE

È l'attività svolta dal Giudice per salvaguardare un diritto oggetto di una vertenza prima della sua definizione.

ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE DI COGNIZIONE

È l'attività svolta dal Giudice per accertare un diritto controverso attraverso un procedimento (processo) che si conclude con un provvedimento (sentenza).

ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE DI ESECUZIONE

È l'attività svolta sotto la direzione di un Giudice per l'attuazione, in via coattiva o forzata, di un diritto già accertato.

AVVOCATO

Figura di libero professionista abilitato a svolgere la propria attività con mandato di rappresentanza e assistenza della parte nel giudizio civile, penale e amministrativo.

AZIONE DISCIPLINARE

È l'azione promossa dal Ministro della Giustizia o dal Procuratore generale della Cassazione nei confronti dei singoli magistrati che vengono meno ai loro doveri o che tengono una condotta

contraria al prestigio dell'ordine giudiziario, ponendo in essere un illecito disciplinare. Sull'azione disciplinare decide il Consiglio Superiore della Magistratura che può applicare le sanzioni disciplinari (ammonizione, censura, perdita di anzianità, rimozione e destituzione).

AZIONE PENALE

Atto con cui il Pubblico Ministero, titolare esclusivo della pretesa punitiva dello Stato, espletate le indagini preliminari, formula l'imputazione con cui iniziare il processo penale. L'imputazione consiste nell'attribuire a un determinato soggetto un fatto considerato nella legge come reato. Elementi indispensabili per qualificare l'imputazione sono: l'enunciazione del fatto storico addebitato a una persona; l'indicazione degli articoli di legge violati e le generalità della persona alla quale è addebitato il reato.

BRACCIALETTO ELETTRONICO

È un mezzo elettronico destinato al controllo delle persone sottoposte agli arresti domiciliari o alla detenzione domiciliare che si applica alla caviglia e permette all'Autorità giudiziaria di verificare a distanza e costantemente i movimenti del soggetto che lo indossa. Nel caso di alterazione o manomissione del braccialetto, è previsto il ritorno in carcere e una pena aggiuntiva.

CANCELLIERE

È un Funzionario, o Assistente, assunto per un pubblico concorso la cui principale funzione è quella di documentare a tutti gli effetti le attività proprie e quelle degli Organi giudiziari e delle parti. In tale sua qualità rilascia le copie e conformi all'originale degli atti giudiziari e quando necessario vi appone la formula esecutiva. Le sue attestazioni fanno piena prova sino a querela di falso, in quanto atti di pubblico ufficiale. Assiste il Magistrato nel compimento degli atti più importanti, documentandone l'attività mediante la redazione di un atto chiamato verbale; mette in esecuzione i provvedimenti emessi dal Magistrato stesso.

CASELLARIO GIUDIZIALE

È lo schedario istituito presso la Procura della Repubblica di ogni Tribunale che raccoglie e conserva gli estratti dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa per consentire la conoscenza dei precedenti di ciascun soggetto. Presso il Ministero della Giustizia esiste il casellario centrale che è il terminale di tutti i casellari locali. L'ufficio del casellario giudiziale rilascia i certificati penali su richiesta delle autorità giudiziarie e amministrative, o dei singoli privati che possono richiedere solo il proprio certificato.

CERTIFICATO

È un atto attraverso il quale la Pubblica Amministrazione documenta fatti o attesta diritti. Nei casi previsti dalla legge, è rilasciato anche da privati investiti di pubbliche funzioni (notai,

Avvocati, medici...). Il certificato fa piena prova di quanto in esso affermato, fino a querela di falso.

CIRCOSCRIZIONE GIUDIZIARIA

Indica l'ambito territoriale in cui ciascun organo giudiziario esercita il potere giurisdizionale. La ripartizione delle circoscrizioni è fissata dalla legge: la circoscrizione giudiziaria del Tribunale è definita circondario, la circoscrizione giudiziaria della Corte d'Appello è il distretto, mentre la Corte di Cassazione è competente per tutto il territorio nazionale.

COMMISSIONE TRIBUTARIA

È un Organo della giurisdizione tributaria che ha la funzione di risolvere le controversie venutesi a creare tra i contribuenti e il Fisco. La Commissione Tributaria Provinciale è competente nel giudizio di primo grado, la Commissione Tributaria Regionale in quello di secondo grado.

CONSIGLIO DI STATO

È un Organo che ha funzioni consultive e funzioni giurisdizionali in ambito amministrativo. In qualità di Organo consultivo (tre Sezioni) il Consiglio si esprime in merito a tutte le materie riguardanti la Pubblica Amministrazione e si esprime attraverso il pronunciamento di "pareri" che possono essere "facoltativi" o "obbligatori". In qualità di Organo Giurisdizionale (tre Sezioni) è competente a decidere nel giudizio di secondo grado in merito ai provvedimenti emessi dai Tribunali Amministrativi Regionali.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (CSM)

È l'organo previsto dalla Costituzione (art. 104) per l'autogoverno della magistratura. Adotta i provvedimenti riguardanti assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni dei magistrati, nonché i provvedimenti disciplinari. È composto dal Presidente della Repubblica (che lo presiede) dal primo Presidente della Corte di Cassazione e dal Procuratore Generale presso di essa (che ne sono membri di diritto) e da ventiquattro membri elettivi che durano in carica quattro anni: due terzi sono magistrati ordinari (eletti dalla magistratura), un terzo sono professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio (cosiddetti "membri laici" eletti dal Parlamento in seduta comune).

CORTE COSTITUZIONALE

È un organo previsto dalla nostra Costituzione per: - giudicare sulla costituzionalità delle leggi, cioè per verificare se queste sono conformi a quanto stabilito dalla stessa Costituzione; - giudicare sui conflitti di competenza tra i poteri dello Stato (legislativo, amministrativo, giurisdizionale), su quelli tra Stato e Regioni o tra le Regioni; - giudicare sull'ammissibilità dei referendum abrogativi; - giudicare penalmente, nei casi previsti dalla legge, il Presidente della Repubblica. È formata da

15 giudici che restano in carica 9 anni: 5 sono nominati dal Presidente della Repubblica, 5 dal Parlamento in seduta comune, 5 dai magistrati ordinari e amministrativi di grado più elevato. Ogni tre anni i giudici della Corte Costituzionale eleggono tra loro un Presidente. Per giudicare penalmente il Presidente della Repubblica (cosa mai avvenuta sinora) ai 15 giudici se ne aggiungono altri 16 che vengono estratti a sorte da una lista di cittadini (eleggibili al Senato) compilata dal Parlamento ogni 9 anni.

CORTE D'APPELLO

È un Organo della giurisdizione ordinaria, civile e penale composto da tre giudici. È competente a giudicare in secondo grado di giudizio, detto appunto grado d'appello, sulle sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale. Ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione territoriale, circoscrizione che prende il nome di distretto e che generalmente corrisponde al territorio di una Regione e ha sede nel suo capoluogo.

CORTE DEI CONTI

È un Organo previsto dalla Costituzione (articoli 100 e 103) che svolge funzioni di controllo di legittimità sugli atti del Governo e della Pubblica Amministrazione; sulla gestione del bilancio dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e degli enti sovvenzionati dallo Stato. Svolge anche funzioni giurisdizionali in materia di contabilità pubblica e di pensioni dei funzionari dello Stato. Si articola in sezioni "di controllo" e sezioni "giurisdizionali"; per le questioni di maggior rilievo opera a sezioni unite. La Corte dei Conti ha anche funzioni consultive (attraverso la predisposizione di pareri) e referenti (in quanto è chiamata a riferire direttamente alle Camere sul risultato delle verifiche).

CORTE DI ASSISE

È un Organo della giurisdizione ordinaria penale competente a giudicare in primo grado solo per alcuni gravi reato. È composta da un Presidente (Magistrato di Corte d'Appello), da un "Giudice a latere" (Magistrato di Tribunale) e da sei Giudici popolari. Nelo svolgimento della loro funzione i Giudici popolari sono equiparati ai Magistrati di Tribunale e partecipano alla formazione della sentenza con parità di voto.

CORTE DI ASSISE D'APPELLO

È competente a giudicare in secondo grado di giudizio (appello) sulle sentenze pronunciate in primo grado dalla Corte di Assise.

CORTE DI CASSAZIONE

È l'Organo supremo della giustizia e ha il compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. Inoltre, regola i conflitti di competenza, di giurisdizione e

attribuzione all'interno della Magistratura. In materia civile e penale, è competente a riesaminare le sentenze o i provvedimenti pronunciati nei precedenti gradi di giudizio solo per motivi di diritto (giudizio di legittimità), cioè per verificare se il Giudice di merito, nel pronunciarsi, abbia correttamente interpretato e applicato la legge. È un organo collegiale della giurisdizione ordinaria. È suddiviso in sezioni cosiddette "semplici" (sei penali, tre civili, una per le controversie di lavoro) e nei casi di particolare rilievo giudica a sezioni unite. Ha sede a Roma, e ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica.

CUSTODIA CAUTELARE

La custodia cautelare in carcere o in un luogo di cura è una limitazione della libertà personale dell'imputato che si applica prima della sentenza irrevocabile di condanna per esigenze cautelari processuali (e cioè se vi è pericolo di fuga o di inquinamento delle prove) o se vi sono esigenze di tutela della collettività (ossia se vi è il pericolo di nuovi reati) nell'ipotesi in cui si procede per reati gravi e sussistono gravi indizi colpevolezza nei confronti dell'indagato o dell'imputato. Con il d. lgs. 92/2014, sono state apportate significative modifiche in tema di custodia cautelare in carcere o arresti domiciliari, nel senso che il Giudice non può applicare la misura della custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari se ritiene di poter concedere con la sentenza la sospensione condizionale della pena. Non può inoltre applicarsi la custodia cautelare in carcere se il Giudice ritiene che all'esito del giudizio la pena detentiva da eseguire non sarà superiore ai due anni. Per quanto riguarda gli indagati minorenni, il regime di applicazione delle misure cautelari è regolamentato in maniera più restrittiva dal D.P.R. 22/9/1988 n. 448. Art. 19, che tra l'altro prevede che il Giudice Minorile tenga conto, nella graduazione delle misure, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto nei confronti del minore.

DECRETO INGIUNTIVO

È un provvedimento di condanna con il quale il Giudice civile ordina al debitore il pagamento di una somma o la consegna di una cosa a favore del creditore che offre una determinata prova scritta del suo diritto. Tale decreto viene emesso dal Giudice senza aver sentito il debitore, il quale può proporre opposizione.

DECRETO LEGISLATIVO

È una legge fatta dal Governo, su delega del Parlamento, il quale ne indica i contenuti, i limiti e i tempi di emanazione in una apposita legge (cosiddetta Legge Delega). Si tratta di manifestazione del potere legislativo, di norma appartenente al Parlamento, che è consentito espressamente dall'art.76 della Costituzione ed il cui esercizio può essere sottoposto al controllo della Corte Costituzionale per verificare se il Governo abbia eventualmente ecceduto dalla delega.

DEPENALIZZAZIONE

Provvedimento legislativo a seguito del quale determinati fatti illeciti, costituenti reato, cessano di essere tali per diventare illeciti amministrativi e soggetti ad una sanzione pecuniaria.

DIFESA D'UFFICIO

È la difesa garantita a ciascun imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio Difensore di fiducia o ne sia rimasto privo. È prevista dalla legge al fine di garantire il diritto di difesa in ogni processo, diritto inviolabile dell'uomo riconosciuto dalla Costituzione all'articolo 24, comma secondo. Il Difensore d'ufficio è nominato dal Giudice o dal Pubblico Ministero sulla base di un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell'Ordine forense, d'intesa con il Presidente del Tribunale. Il Difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Le spese della difesa di ufficio sono a carico dell'imputato ma, se questi ha diritto al gratuito patrocinio, sono a carico dello Stato.

DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA (D.N.A.)

La Direzione Nazionale Antimafia è istituita con legge 20 gennaio 1992 n. 8, nell'ambito della Procura Generale presso la Corte di Cassazione con il compito di coordinare, in ambito nazionale, le indagini relative alla criminalità organizzata. Alla Direzione è preposto il Procuratore Nazionale Antimafia nominato direttamente dal Consiglio Superiore della Magistratura e sono addetti, quali sostituti, Magistrati esperti nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. Il Procuratore, si avvale per le indagini delle strutture della Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.). La D.I.A. è un organismo istituito nell'ambito del Dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno con il compito di assicurare lo svolgimento coordinato delle attività di investigazione sulla criminalità organizzata, ed in particolare sui delitti di associazione di tipo mafioso. Il Procuratore collabora con i magistrati addetti alle indagini antimafia; risolve eventuali conflitti riguardanti lo svolgimento delle indagini; assume le indagini preliminari svolte dai procuratori distrettuali, se non sono state osservate le direttive impartite o non si è efficacemente realizzato il coordinamento. Il Procuratore Nazionale Antimafia è sottoposto alla vigilanza del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione che riferisce al Consiglio Superiore della Magistratura, circa l'attività svolta e i risultati conseguiti dalla Direzione Nazionale Antimafia e dalle Direzioni distrettuali antimafia istituite presso la Procura della Repubblica del tribunale dei 26 capoluoghi di distretto di Corte d'appello.

DIRITTO ALLA PRIVACY

Si tratta del diritto che ogni cittadino ha di escludere dall'altrui conoscenza tutto quanto riguarda la propria vita privata. È anche conosciuto come diritto alla riservatezza. Ha trovato nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", una nuova misura.

FONDO SOCIALE EUROPEO (F.S.E.)

Il Fondo Sociale Europeo rientra tra i fondi cosiddetti strutturali costituiti sin dagli anni '60 per promuovere nell'insieme dei paesi aderenti alla Comunità Europea uno sviluppo equilibrato e una crescita sostenibile. Oggi il Fondo Sociale Europeo è lo strumento attraverso il quale l'Unione Europea promuove al suo interno: possibilità di occupazione, mobilità professionale e territoriale dei lavoratori, adeguamento alle trasformazioni industriali e al cambiamento dei sistemi produttivi. Per raggiungere tali finalità l'FSE sostiene in particolare le attività di formazione professionale e di riconversione professionale nel quadro dei seguenti specifici obiettivi: la promozione dello sviluppo di regioni in ritardo rispetto ad altre più progredite, la riconversione in zone di declino industriale, lo sviluppo dell'occupazione nelle zone ad alto tasso di disoccupazione, l'inserimento professionale di giovani con meno di 25 anni, il sostegno allo sviluppo di zone rurali. Il Fondo opera secondo specifici programmi, attraverso l'approvazione e il cofinanziamento di progetti che rispondano alle finalità ed agli obiettivi fissati e che fruiscono per la loro realizzazione del concorso finanziario dello Stato o delle Regioni interessate.

FUNZIONE GIUDICANTE/FUNZIONE REQUIRENTE

La funzione giudicante è la funzione svolta dagli Organi Giudiziari (i Giudici) a cui è attribuito il compito di decidere le controversie o di pronunciarsi sugli affari di loro competenza. La funzione requirente è invece esercitata dai Magistrati che svolgono attività di "Pubblico Ministero" e hanno il compito di esprimere richieste o pareri in vista delle decisioni degli Organi Giudicanti.

GIUDICE DI PACE

A partire dal 1° maggio 1995 il Giudice di Pace inizia la sua attività in sostituzione del Giudice Conciliatore, il cui ufficio è abolito. Rispetto al Giudice Conciliatore ha una competenza in materia civile molto più ampia, oltre ad una competenza in materia penale per fatti lievi e che non richiedono accertamenti complessi. Il Giudice di Pace ha iniziato a svolgere le funzioni di Giudice penale a partire dal 1° gennaio 2002. Il Giudice di Pace è un Magistrato Onorario al quale temporaneamente sono assegnate funzioni giurisdizionali. Dura in carica quattro anni e alla scadenza può essere confermato una sola volta. Al compimento del 75° anno d'età cessa dalle Funzioni Locali. Egli è tenuto ad osservare i doveri previsti per i Magistrati ed è soggetto a responsabilità disciplinare. Il Giudice di Pace è un Magistrato Onorario e non di carriera e non ha un rapporto di impiego con lo Stato. Egli percepisce una indennità cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza.

GIUDICE UNICO

Il 2 giugno 1999 è divenuto efficace il Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 che ha riformato l'organizzazione dell'ordinamento giudiziario istituendo la nuova figura del Giudice Unico di primo

grado. Il decreto ha abolito l'ufficio del Pretore trasferendo le sue competenze al Tribunale Ordinario in materia sia civile che penale, escluso quanto attribuito al Giudice di Pace. Il Tribunale ordinario decide, sia in materia civile che penale, prevalentemente in composizione monocratica (Giudice singolo) e per specifiche ipotesi in composizione collegiale (collegio di tre Giudici). Riferimenti normativi: Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

GIUDICI POPOLARI

Sono cittadini chiamati a comporre la Corte di Assise o la Corte di Assise di Appello insieme ai Giudici Togati. I loro nominativi sono estratti a sorte da apposite liste comunali. La nomina a Giudice Popolare è subordinata ad alcuni requisiti necessari: la cittadinanza italiana, l'età compresa tra i 30 e i 65 anni, il godimento dei diritti civili e politici, la buona condotta morale, la licenza di Scuola Media Inferiore (per la Corte di Assise), licenza di Scuola Media Superiore (per la Corte di Assise di Appello). Sono esclusi Magistrati e Funzionari in servizio all'Ordine Giudiziario, gli appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia, membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI (G.I.P.)

Organo preposto nella fase delle indagini preliminari a garantire l'attività e la legittimità degli atti compiuti dal P.M. Decide sulle misure cautelari, convalida l'arresto e autorizza le intercettazioni.

GIUDIZIO ABBREVIATO

Il giudizio abbreviato è uno dei riti alternativi introdotti dal nuovo codice di procedura penale. È caratterizzato dal fatto che con esso si evita il dibattimento e la decisione viene presa dal Giudice allo stato degli atti delle indagini preliminari svolte dal Pubblico Ministero, che assumono valore di prova. Con esso l'imputato rinuncia al dibattimento e alle sue garanzie, accettando di essere giudicato in base agli atti raccolti nelle indagini preliminari e contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero. In cambio, in caso di condanna, la pena è ridotta di un terzo.

GIURISDIZIONE

È una delle funzioni fondamentali dello Stato, esercitata dai magistrati che costituiscono l'Ordine Giudiziario. È diretta all'applicazione delle norme giuridiche ai singoli casi concreti. La giurisdizione si distingue in ordinaria e speciale. La giurisdizione ordinaria è esercitata da Magistrati Ordinari e riguarda le materie che la legge non riserva ai Giudici speciali. Sono Organi della giurisdizione ordinaria, ad esempio, il Tribunale e la Corte di Cassazione. La giurisdizione speciale, invece, riguarda materie che la legge riserva a una Magistratura speciale. Sono organi della giurisdizione speciale, ad esempio, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Consiglio di Stato. A seconda degli ambiti e delle competenze la giurisdizione si differenzia in costituzionale, civile,

penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare. Lo strumento principale dell'attività giurisdizionale è il processo, che attraverso il contraddittorio delle parti mira alla pronuncia di un provvedimento, ad esempio una sentenza, con cui la legge viene interpretata e applicata al caso concreto.

GRADO DI GIUDIZIO

Indica la fase in cui si trova un giudizio: l'ordinamento italiano accoglie il principio del "doppio grado di giudizio" secondo il quale è ammesso un riesame della decisione emessa in primo grado. Il giudizio di primo grado, pertanto, è quello in cui il Giudice esamina e giudica una causa nel merito per la prima volta, mentre il secondo grado (o in grado d'appello) è quello in cui il Giudice riesamina e si pronuncia sulla stessa causa per la seconda volta. È inoltre ammesso un giudizio di legittimità, ossia di controllo sulla legalità dei precedenti gradi di giudizio, che si svolge avanti alla Corte di Cassazione.

GRATUITO PATROCINIO

Si tratta di un beneficio previsto dalla Costituzione (art. 24 Cost.) che consiste nel riconoscimento dell'assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al Giudice, alle persone che non sono in grado di sostenerne le spese. Al pagamento delle spese (avvocati, consulenti ed investigatori autorizzati) si provvede mediante il patrocinio a spese dello Stato.

GUARDASIGILLI

Con questo termine si designa il Ministro della Giustizia, il quale, per tradizione, è il custode del sigillo dello Stato e in questa veste controfirma le leggi e i decreti al fine di provvedere alla loro pubblicazione.

IMPUGNAZIONE

È un rimedio giuridico creato per rimuovere uno svantaggio derivante da un provvedimento del Giudice che si ritiene, in tutto o in parte, viziato. Attraverso l'impugnazione è possibile chiedere un controllo del provvedimento impugnato da parte di un Giudice diverso da quello che lo ha emesso e ottenere così una nuova pronuncia.

IMPUTATO

Una persona indagata acquista la qualità di imputato quando viene fatta nei suoi confronti la richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena, ovvero di decreto di citazione diretta a giudizio o di giudizio direttissimo. L'attribuzione di un reato (imputazione) avviene da parte del Pubblico Ministero a conclusione delle indagini preliminari; fino a quel momento il soggetto, potenziale autore dell'illecito, non può essere considerato imputato, ma persona sottoposta alle indagini (indagato).

IMPUTAZIONE

In materia penale è la formulazione da parte del P.M. di un fatto reato attribuito ad una persona, nell'ambito dell'esercizio dell'azione penale.

INDAGATO

Si acquista il termine di indagato quando il P.M. indaga su una persona e la iscrive nel registro delle notizie di reato: da quel momento la persona è formalmente indagata. Pertanto, l'indagato è solo una persona sottoposta ad indagini preliminari.

INDAGINE PRELIMINARE

Procedimento nell'ambito del quale si sviluppano le attività investigative della Polizia Giudiziaria su impulso del P.M. per acquisire elementi di prova, identificare gli autori dei reati e promuovere l'azione penale.

INTERDIZIONE

In materia civile indica a situazione di una persona dichiarata incapace ad agire per effetto di malattia mentale. In materia penale indica una pena accessoria che produce la perdita della capacità di agire (interdizione legale) o di una serie di diritti o della capacità ad esercitare una professione, un'arte, un mestiere o incarico da uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

ISTITUTO PENITENZIARIO (CARCERE)

Luogo chiuso e isolato dalla società, destinato ad accogliere coloro che sono in attesa di giudizio o già definitivamente condannati, comunemente definito carcere. Gli istituti penitenziari fanno capo al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, istituita presso il Ministero della Giustizia.

MAGISTRATO

È un Funzionario Pubblico, assunto per concorso, incaricato dall'Amministrazione della Giustizia e dell'applicazione della legge. Secondo le funzioni si distinguono Magistrati Giudicanti (Giudici di Tribunale, Consiglieri delle Corti d'Appello e della Corte di Cassazione) che decidono le controversie e si pronunciano sull'esistenza dei reati, e Magistrati Requirenti (Pubblici Ministeri), che svolgono le indagini e perseguono i reati esercitando l'azione penale davanti ai Giudici. I Magistrati Requirenti appartengono alle Procure della Repubblica presso i tribunali o alle Procure Generali della Repubblica presso le Corti d'Appello o la Corte di Cassazione.

MAGISTRATO TOGATO E ONORARIO

Nell'ambito della giurisdizione ordinaria, con il termine Magistrato "togato" si indica il Magistrato di carriera che esercita la funzione giurisdizionale (di Giudice o di Pubblico Ministero) a tempo indeterminato, nominato mediante pubblico concorso e regolato dalle norme sull'ordinamento giudiziario, con remunerazione continuata. Il Magistrato Onorario, invece, è il Magistrato nominato con particolari procedure e non legato allo Stato da un rapporto di pubblico impiego ma di servizio onorario; le funzioni del Giudice Onorario sono temporanee e l'incarico è remunerato in maniera diversa secondo le funzioni esercitate (Giudice di pace, Giudice aggregato, Giudice onorario di Tribunale, Vice Procuratore Onorario, Esperto presso il Tribunale per i Minorenni).

MAGISTRATURA

Complesso di Giudici e Pubblici Ministeri titolari dell'Amministrazione della Giustizia e dell'applicazione della legge.

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

Sono misure introdotte con la legge di riforma penitenziaria del 26 luglio 1975 n. 354, che consentono al soggetto che ha subito una condanna di scontare, in tutto o in parte, la pena detentiva fuori dal carcere. In questo modo si cerca di facilitare il reinserimento del condannato nella società civile sottraendolo all'ambiente carcerario. Le misure alternative alla detenzione sono: l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, la detenzione domiciliare, la libertà anticipata. Queste sono disposte dal Tribunale della sorveglianza.

NOTIFICAZIONE

È l'attività con la quale l'Ufficiale Giudiziario o altra persona specificamente indicata dalla legge (messo comunale, Polizia Giudiziaria, Avvocato) porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di una copia conforme all'originale dell'atto.

NOTIZIA DI REATO

Con tale espressione si intende l'informazione che il Pubblico Ministero ha dei fatti suscettibili di determinazione ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione penale. Essa si realizza mediante l'informativa della Polizia Giudiziaria, la denuncia, il referto, nonché gli altri atti idonei (ad esempio gli scritti anonimi e delazioni confidenziali).

PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA

Principio che, accanto a quello di parità di trattamento, è finalizzato all'uguaglianza sostanziale tra uomo e donna, in piena attuazione dell'art. 3 della Costituzione. In questo senso è andata la legge 125/91 che si è proposta di favorire l'inserimento e la carriera delle donne nel lavoro attraverso misure che tolgano gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità.

PARTE OFFESA

Persona vittima di un reato o comunque danneggiata.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

È l'intervento dello Stato in favore di chi ha diritto al gratuito patrocinio per il pagamento delle spese legali (Avvocati, consulenti, investigatori autorizzati). Il patrocinio a spese dello Stato, già previsto per il processo penale e del lavoro nonché per il processo di impugnazione del decreto di espulsione di stranieri e per i ricorsi al Garante per la protezione dei dati personali, è stato recentemente esteso ai giudizi civili ed amministrativi nonché alle procedure di volontaria giurisdizione (legge n.134/2001).

PATTEGGIAMENTO

Si tratta di un procedimento penale speciale, previsto solo per gli imputati maggiorenni, nel quale l'imputato e il Pubblico Ministero chiedono al Giudice l'applicazione di una pena ridotta fino a un terzo rispetto a quella prevista per il reato commesso. Il patteggiamento è ammesso solo per i reati minori. Presupposto del patteggiamento è l'implicita ammissione di colpevolezza da parte dell'imputato e l'accordo tra imputato e Pubblico Ministero sulla scelta di questo rito speciale. Il Giudice può accogliere la richiesta dell'imputato in ordine alla pena anche quando il Pubblico Ministero non è d'accordo. Se la sentenza è pronunciata sull'accordo tra imputato e Pubblico Ministero, l'appello non è ammesso.

PERSONA FISICA

La persona fisica per l'Ordinamento Giuridico è qualsiasi essere umano. La persona fisica è un soggetto di diritto: è dotato di capacità giuridica, è titolare di diritti e doveri.

PERSONA GIURIDICA

Le persone giuridiche sono organizzazioni collettive, considerate come soggetti distinti dalle persone fisiche che le compongono ed esse stesse soggetti di diritto, dotate di capacità giuridica e titolari di diritti e doveri. Sono persone giuridiche le associazioni riconosciute, le fondazioni, i comitati riconosciuti, le società di capitali e gli Enti pubblici.

PRETORE

Il Pretore, tradizionale figura di Giudice la cui denominazione risale al diritto romano, è stato abolito con il Decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998, a seguito di una rilevante riforma del sistema giudiziario italiano (detta del "Giudice unico"). Le principali funzioni giudiziarie del Pretore, infatti, sono state unificate in quelle del Tribunale Ordinario, che è diventato il principale Giudice di primo grado (mentre un ruolo di competenze minori di primo grado rimane assegnato

al Giudice di Pace). Quanto agli Uffici, le ex Preture sono state quasi tutte abolite tranne alcune, dislocate in uno o più comuni principali del circondario del Tribunale di appartenenza, ciascuna di esse diventata Sezione distaccata del Tribunale con competenza territoriale e funzionale ridotta. Riferimenti normativi: Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

PROCESSO

È l'insieme delle attività previste e disciplinate da norme giuridiche (così dette "norme processuali") attraverso le quali viene esercitata la giurisdizione: si svolge davanti ad un Giudice, con la partecipazione dei soggetti interessati (le parti del giudizio) e mira a una pronuncia finale (il provvedimento giurisdizionale, ad esempio una sentenza) che impone l'applicazione della legge al caso concreto.

PROCESSO PER DIRETTISSIMA (GIUDIZIO DIRETTISSIMO)

È un procedimento penale speciale caratterizzato da un iter molto veloce, a cui si può ricorrere in caso di arresto in flagranza di reato, o di confessione dell'imputato. Sono ipotesi in cui, data l'evidenza delle prove, viene meno la necessità di procedere a particolari indagini, per cui il processo si svolge direttamente saltando le fasi dell'udienza preliminare e, nella maggior parte dei casi, delle indagini preliminari.

PROCURA DELLA REPUBBLICA

È l'ufficio dell'Ordinamento Giudiziario cui sono addetti i Magistrati che svolgono le funzioni di Pubblico ministero (P.M.). L'ufficio del P.M. è istituito presso la Corte di Cassazione, le Corti di Appello, i Tribunali Ordinari e i Tribunali per i minorenni. Agli uffici del P.M., che sono distinti ed autonomi dall'Organo giurisdizionale presso il quale svolgono le loro funzioni, appartengono Magistrati che esercitano le funzioni sotto la vigilanza del Ministro della Giustizia (art.69 Ordinamento Giudiziario). I Magistrati addetti agli uffici del P.M. - Sostituti Procuratori - esercitano le loro funzioni a seguito di designazione dei capi dell'ufficio (art. 70 Ordinamento Giudiziario). Essi formano, nel loro complesso, la Magistratura cd. requirente. Il P.M. vigila sull'osservanza delle leggi, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo nei casi d'urgenza i provvedimenti che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza, fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del Giudice, nei casi stabiliti dalla legge. Anche innanzi al Giudice di Pace in sede penale è prevista la figura del P.M., perché presso di esso non esiste alcun autonomo ufficio di Procura.

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

La Procura Generale presso la Corte di Cassazione svolge le funzioni del Pubblico Ministero presso l'Organo Supremo della Giustizia; in base alla legge sull'Ordinamento Giudiziario interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali della Corte di Cassazione e redige requisitorie scritte

nei casi previsti da specifiche norme. Con tale attività contribuisce, nell'interesse pubblico, ad assicurare l'uniforme interpretazione della legge.

PUBBLICO MINISTERO (P.M.)

Organo dello Stato distinto ed autonomo istituito presso i Tribunali, le Corti di Appello e la Corte di Cassazione, dove rappresenta la pubblica accusa.

REATO

Comportamento manifestato con azioni od omissioni vietate dalla legge penale e sanzionate con una pena inflitta dall'Autorità Giudiziaria.

REFERENDUM

È una consultazione popolare, cioè una votazione alla quale è chiamato il corpo elettorale, che ha come oggetto un testo normativo o una questione politica. È il più importante istituto di democrazia diretta, uno strumento attraverso il quale il popolo esercita direttamente la sovranità di cui è titolare, senza il tramite dei suoi rappresentanti. Il nostro Ordinamento Giuridico prevede: - il referendum costituzionale, per l'adozione di leggi di revisione costituzionale o di altre leggi costituzionali; - il referendum abrogativo, per l'abrogazione di una norma di legge in vigore; - il referendum territoriale, per la modificazione del territorio di Regioni, Province e Comuni; - il referendum consultivo, senza efficacia giuridicamente vincolante, sulle questioni di particolare rilievo a livello regionale.

REGISTRO NOTIZIE DI REATO

Registro tenuto presso la segreteria del P.M. in cui viene iscritta ogni notizia di reato ed il nome della persona cui è attribuito.

RINVIO A GIUDIZIO

Atto con il quale il P.M., ultimate le indagini preliminari ed acquisite le prove di colpevolezza dell'imputato chiede al G.U.P. di emettere decreto di citazione a giudizio.

SENTENZA

È il provvedimento giurisdizionale contenente una decisione, emanato dal Giudice nel processo. Generalmente è l'atto conclusivo o finale del giudizio. La sua forma è stabilita dalla legge, è pronunciata "in nome del popolo italiano" con l'intestazione "Repubblica italiana". Contiene il dispositivo (l'enunciazione della decisione del Giudice in forma sintetica) e la motivazione (l'insieme delle ragioni che giustificano la decisione del Giudice).

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

È un beneficio con il quale il Giudice nel pronunciare una condanna non superiore ai due anni di arresto o di reclusione (o a una pena pecuniaria, che comparata alla pena detentiva, sia corrispondente), sospende l'esecuzione della pena principale per un determinato periodo, a condizione che il condannato, nel corso di detto periodo, non commetta reati dello stesso tipo. In questo caso, il reato si estingue e cessa l'esecuzione delle pene accessorie. Se invece il condannato commette un reato, dovrà scontare l'intera pena sospesa.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

È un organo della giurisdizione amministrativa, competente a giudicare in primo grado sui provvedimenti amministrativi impugnati per motivi di legittimità (cioè di conformità alla legge) e lesivi di un interesse legittimo (cioè di un interesse del singolo corrispondente ad un interesse pubblico generale); in alcuni ambiti ha giurisdizione di merito o esclusiva. Il TAR ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione, che coincide con il territorio della Regione, e ha sede nel suo capoluogo. È suddiviso in sezioni e le sue decisioni sono assunte da un collegio di tre Giudici. Contro le decisioni del TAR è ammesso ricorso, in secondo grado, davanti al Consiglio di Stato.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

È uno dei due Organi in cui si articola la Magistratura di Sorveglianza. La Magistratura di Sorveglianza è un Organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due Organi giurisdizionali: il Magistrato di Sorveglianza, Organo monocratico, e il Tribunale di Sorveglianza, Organo collegiale. Il Tribunale di Sorveglianza opera sia come Giudice di primo grado che come Giudice di secondo grado rispetto al Magistrato di Sorveglianza. La competenza territoriale è estesa all'intero distretto di Corte d'Appello. È composto di Magistrati di Sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di Corte d'Appello e da professionisti esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.

TRIBUNALE ORDINARIO

È il Giudice con competenza in materia sia civile che penale per un ambito territoriale detto circondario. Con il Decreto Legislativo n. 51/98, che ha abolito il Pretore, il Tribunale ordinario è rimasto Giudice unico di primo grado, salvo talune competenze minori del Giudice di Pace per le quali è quest'ultimo il Giudice di primo grado. Perciò, il Tribunale Ordinario giudica anche in secondo grado sugli appelli proposti contro le sentenze del Giudice di Pace. Il Tribunale Ordinario giudica in composizione collegiale (tre Giudici) e in composizione monocratica (un Giudice singolo). Le sentenze del Tribunale Ordinario sono impugnabili, mediante l'appello, davanti alla Corte d'Appello per motivi concernenti il fatto che ha dato origine alla causa (motivi di merito) e

davanti alla Corte di Cassazione, mediante ricorso per cassazione, per motivi concernenti questioni di puro diritto (motivi di legittimità) o di attribuzione tra le varie giurisdizioni (motivi di giurisdizione). Il Tribunale Ordinario esercita anche le funzioni di Giudice Tutelare, oltre ad altre specifiche funzioni stabilite dalla legge. I Tribunali Ordinari sono 166, due dei quali appositamente istituiti in area di Tribunali metropolitani. Riferimenti normativi: Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

TRIBUNALE PER I MINORENNI

Il Tribunale per i minorenni è un Organo giurisdizionale, autonomo e specializzato, con funzioni di Giudice di primo grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi riguardanti i minori degli anni 18. La sua circoscrizione territoriale coincide con quella della Corte d'Appello o della sezione della Corte d'Appello presso la quale il Tribunale stesso è istituito. Il Tribunale per i minorenni è composto da un Magistrato di Corte d'Appello che lo presiede, da un Magistrato di Tribunale e da due componenti esperti non togati. Ha competenza in materia civile, penale e amministrativa per i procedimenti riguardanti: - i reati commessi nell'ambito del distretto dai minori degli anni 18; - l'applicazione di misure rieducative nei confronti dei minori degli anni 18 residenti nello stesso territorio; - l'esercizio della potestà dei genitori, della tutela, l'amministrazione patrimoniale, l'assistenza, l'affiliazione, l'adozione, sempre relativi ai minorenni residenti nel distretto di Corte d'Appello. Il Tribunale per i minorenni deve essere informato di tutti i procedimenti in corso per i delitti di violenza sessuale e corruzione commessi in danno di persone minori d'età.

TRIBUNALI METROPOLITANI

Col termine Tribunali metropolitani vengono comunemente identificati quei Tribunali che hanno un circondario caratterizzato da un cospicuo numero di Comuni e da un alto tasso di contenzioso. Il termine è stato usato con riferimento ai Tribunali di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo nella Relazione al Decreto Legislativo approvato il 3 dicembre 1999 con il quale il Governo, su delega del Parlamento, ha dato attuazione all'intento di decongestionare il lavoro di questi grossi Tribunali mediante la revisione dei loro circondari e l'istituzione di 2 nuovi Tribunali: Tivoli e Giuliano in Campania (non ancora operativo). Riferimenti normativi: Relazione al decreto legislativo di attuazione della legge 5 maggio 1999, n. 155 LEGGE 5 maggio 1999 n. 155 - Decreto Legislativo 3 dicembre 1999, n. 491.

UDIENZA

Ciascuna delle fasi di un procedimento penale, nonché il luogo, aula delle udienze, in cui si svolge l'attività giudiziaria, in contraddittorio tra accusa e difesa, pubblicamente o a porte chiuse in casi particolari.

UDIENZA PRELIMINARE

Un particolare tipo di udienza è l'udienza preliminare. Nel processo civile vi sono generalmente più udienze (non pubbliche) davanti al Giudice istruttore, nelle quali avviene la trattazione e l'istruzione della causa. Le udienze dinanzi al Collegio sono invece di regola pubbliche. Nel processo del lavoro, in cui sono vietate le udienze di mero rinvio (art. 420 c.p.c.), il processo dovrebbe tendenzialmente esaurirsi in una sola udienza, al termine della quale il Giudice pronuncia la sentenza dando lettura del dispositivo. L'iter ordinario del processo penale prevede la celebrazione dell'udienza all'esito della quale il Giudice stabilisce se l'imputato debba essere prosciolto o rinviato a giudizio dibattimentale.

UFFICI DI SORVEGLIANZA

La Magistratura di Sorveglianza è un Organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due Organi giurisdizionali: il Magistrato di Sorveglianza, Organo monocratico e il Tribunale di sorveglianza, Organo collegiale. Le ordinanze conclusive del procedimento sono sempre ricorribili per Cassazione, e per le ordinanze in materia di misure di sicurezza, è previsto anche il riesame nel merito. La competenza per materia è stabilita dagli artt. 69 e 70 dell'Ordinamento Penitenziario. La competenza per territorio è individuata dall'art. 677 del codice di procedura penale.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

È l'attività che viene esercitata dal Giudice non per comporre una lite, ma nell'interesse di uno o più soggetti, per il rilascio di autorizzazioni, omologazioni, nomine, revoche, ecc. In genere il Giudice adotta questi provvedimenti con decreto emesso in Camera di Consiglio.

Acronimi

Art.	Articolo
C.C.	Codice Civile
C.D.A.	Corte di Appello
C.P.C.	Codice di Procedura Civile
C.P.	Codice Penale
C.P.P.	Codice di Procedura Penale
G.I.P.	Giudice delle Indagini Preliminari
G.O.T.	Giudice Onorario di Tribunale

G.U.P.	Giudice dell'Udienza Preliminare
O.G.	Ordinamento Giudiziario
O.P.	Ordinamento Penitenziario
P.M.	Pubblico Ministero
U.E.P.E.	Ufficio Esecuzione Penale Esterna